

**UNICREDIT S.p.A.**

Società per azioni – Sede Sociale e  
Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A;  
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale  
e partita IVA n. 00348170101; iscritta all'Albo delle Banche  
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,  
Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
Capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 interamente versato  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e  
al Fondo Nazionale di Garanzia –  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale –  
Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

**PROSPETTO DI BASE 2019-2020**

**relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A.  
denominati:**

**Obbligazioni con Cedole Digitali**

**Obbligazioni con Cedole Performance**

**Obbligazioni con Cedole con Differenziale**

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, in cui si devono ritenere ricompresi le informazioni ed i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) relativo al Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. denominati: Obbligazioni con Cedole Digitali, Obbligazioni con Cedole Performance e Obbligazioni con Cedole con Differenziale (il **Programma**) è stato predisposto da UniCredit S.p.A. (**UniCredit**, l'**Emittente** o la **Banca**) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) ed è redatto in conformità agli articoli 24 e 26 nonché agli schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento 809/2004/CE**) ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato (il **Regolamento Emittenti**).

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 18 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0418776/19 del 18 luglio 2019.

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0398574/19 del 9 luglio 2019 (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento nella Sezione V del Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una **Singola Offerta** o **Offerta**) e/o quotazione (ciascuna una **Singola Quotazione** o **Quotazione**) di obbligazioni (le **Obbligazioni** o i **Titoli**) realizzata a valere del Programma di cui al Prospetto di Base, l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell'Offerta e/o Quotazione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**) - cui è allegata la nota di sintesi della singola emissione (la **Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione**) - che verranno rese pubbliche prima dell'inizio di ciascuna Offerta e/o Quotazione.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti parti: 1) la nota di sintesi (la **Nota di Sintesi**), 2) le informazioni relative all'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione; e 3) le informazioni sugli strumenti finanziari, sull'offerta e sulla quotazione/negoiazione.

L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni ed i

documenti incorporati per riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna Offerta e/o Quotazione che sarà effettuata ai sensi del Programma, delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione ad esse allegata.

**L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente alle Condizioni Definitive e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu). Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta, presso la Sede Sociale e Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive saranno indicati in queste ultime.

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente, nel loro complesso, le informazioni contenute (i) nel Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0398574/19 del 9 luglio 2019 e (ii) nel Prospetto di Base depositato presso la in data 18 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0418776/19 del 18 luglio 2019, e negli eventuali supplementi, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UniCredit e al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti e/o quotati.

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio, si rinvia al Capitolo 3 (*"Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate"*), Paragrafo 3.1 (*"Fattori di rischio"*) del Documento di Registrazione e alla Sezione IV (*"Fattori di Rischio"*) del Prospetto di Base. In particolare si richiama l'attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato.

### 1. Piano Strategico 2016-2019 e qualità dell'attivo

- A) In data 12 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il Piano Strategico 2016-2019 che contiene determinati obiettivi strategici, di capitale e finanziari (**"Obiettivi di Piano"** o i **"Dati Previsionali"**) e prevede, tra l'altro, una revisione del modello di business.

La capacità dell'Emittente di compiere le azioni e di rispettare gli obiettivi di Piano dipende da numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali si trovano al di fuori del controllo dell'Emittente, quali ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare, nonché assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire.

Alla data del Prospetto di Base gli Obiettivi di Piano sono stati confermati, essi si basano, altresì, su determinate assunzioni che contemplano azioni che il management ha già avviato e che proseguiranno al fine di raggiungere gli Obiettivi di Piano.

Alcune di queste azioni volte al raggiungimento di determinati obiettivi sono in anticipo rispetto alle tempistiche definite nel Piano Strategico; invece, per i restanti obiettivi previsti dal Piano Strategico non vi è ancora certezza di una loro completa realizzazione, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento e l'ottimizzazione del Capitale, il miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale, la massimizzazione del valore di banca commerciale e l'adozione di un modello di Governo snello ma fortemente orientato al coordinamento delle attività.

In assenza dei benefici attesi dalle azioni previste e qualora le assunzioni ipotetiche di varia natura non si verificassero a causa dei rischi ed delle incertezze che caratterizzano l'attuale scenario macroeconomico e contesto regolamentare, potrebbero non essere raggiunti gli Obiettivi di Piano e quindi potrebbero determinarsi impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo stesso.

- B) Nonostante il Piano Strategico preveda azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, alla data del Prospetto di Base l'obiettivo di Piano relativo all'incidenza dei crediti deteriorati lordi al 2019 è superiore al dato medio della percentuale di crediti deteriorati lordi dei principali *competitor* europei dell'Emittente riferito al 31 dicembre 2018. Pertanto sussiste il rischio che l'Emittente possa presentare al 2019 un livello di crediti deteriorati non in linea rispetto a quelli registrati dai principali *competitor* europei nel medesimo periodo.

Al verificarsi di un eventuale peggioramento delle condizioni economiche nonché di un conseguente aumento dei crediti deteriorati non può escludersi che possano verificarsi significativi incrementi delle svalutazioni da operarsi sulle varie categorie di tali crediti, nonché che si rendano necessarie eventuali modifiche nell'ambito delle stime del rischio di credito. Non

si può infine escludere che si verifichino eventuali perdite su crediti in misura eccedente il livello delle svalutazioni operate, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o Gruppo UniCredit.

In data 6 febbraio 2019 il gruppo UniCredit ha annunciato il progetto di riorganizzazione della squadra manageriale con l'avvio dello sviluppo del Piano Strategico 2020-2023 che sarà presentato ai mercati il 3 dicembre 2019 a Londra.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (*"Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate"*), Paragrafo 3.1.1 (*"Rischi connessi al Piano Strategico"*) e Paragrafo 3.1.4 (*"Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito"*) del Documento di Registrazione.

## 2. Procedimenti in essere

### *Procedimenti giudiziari*

Alla data del Prospetto di Base sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit.

A presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti (diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito), il Gruppo UniCredit aveva in essere, al 31 dicembre 2018, un fondo per rischi ed oneri pari ad Euro 2.365 milioni di cui 647 milioni di euro riferiti all'Emittente. Al 31 dicembre 2018, il petitum complessivo riferito ai procedimenti giudiziari diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito era pari ad Euro 11,4 miliardi di cui circa 7 miliardi di euro riferiti all'Emittente.

La stima delle predette obbligazioni che potrebbero ragionevolmente scaturire nonché l'entità del predetto fondo sono basati sulle informazioni disponibili alla data di approvazione del relativo bilancio o della relativa situazione finanziaria intermedia, ma implicano anche, a causa delle numerose incertezze scaturenti dai procedimenti giudiziari, significativi elementi di giudizio. In particolare talvolta non è possibile produrre una stima attendibile e, pertanto, non è possibile escludere che in futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Eventuali esiti sfavorevoli per il Gruppo UniCredit di contenziosi in cui lo stesso è coinvolto – in particolare in quelli a maggiore impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero avere degli impatti reputazionali, anche significativi, sul Gruppo UniCredit, con conseguenti possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso, nonché sulla sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.

Il Gruppo UniCredit, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza.

Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, CONSOB, AGCM, la Commissione Europea e le altre Autorità di Vigilanza competenti sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UniCredit ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

Si segnala che attualmente sono in corso accertamenti ispettivi da parte di BCE, Banca d'Italia, Commissione Europea e Consob, mentre altri sono conclusi ma gli esiti non sono ancora noti.

Con riferimento agli accertamenti ispettivi le cui azioni si sono già concluse ovvero si concluderanno a breve, non si può escludere che l'Autorità di Vigilanza richieda ulteriori interventi o proceda ad un'ulteriore verifica delle azioni intraprese.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (*"Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate"*), Paragrafo 3.1.14 (*"Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza"*) e 3.1.24 (*"Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria"*) del Documento di Registrazione.

### 3. Esposizione di UniCredit al debito sovrano

Si precisa che tensioni sul mercato dei titoli di Stato e volatilità degli stessi, in particolare con riferimento al differenziale del rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto ad altri titoli di Stato benchmark (il c.d. spread) possono avere effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Inoltre, riduzioni del rating dello Stato Italiano, o previsioni che tali riduzioni possano avvenire, possono rendere i mercati instabili e avere impatti negativi sui risultati operativi, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive dell'Emittente. In merito alle esposizioni Sovrane detenute dal Gruppo al 31 marzo 2019, si precisa che il valore di bilancio delle esposizioni della specie rappresentate da "titoli di debito" ammonta a Euro 112.926 milioni, di cui circa il 90% concentrato su otto Paesi tra i quali l'Italia che, con 58.710 milioni, rappresenta una quota di circa il 7% sul totale attivo di Gruppo.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 3 (*"Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate"*), Paragrafo 3.1.9 (*"Rischi connessi all'esposizione di UniCredit al debito sovrano"*) del Documento di Registrazione.

4. L'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca sia sottoposta a procedura concorsuale ovvero venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180). In particolare, in tale ultimo caso, la Banca d'Italia ha il potere di adottare alcune misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" (o "salvataggio interno") ai fini della gestione della crisi della Banca. Nell'ipotesi in cui sia applicato lo strumento del "bail-in", l'investitore si troverebbe esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento. La nuova disciplina in materia di crisi degli enti creditizi non consente più il ricorso a sostegni finanziari pubblici a favore della banca in difficoltà se non nei limiti e nelle condizioni previste a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di stato. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV (*"Fattori di Rischio"*), Paragrafo 1.3 (*"Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del "bail-in" e di altri strumenti di risoluzione"*) del Prospetto di Base.
5. Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se ha richiesto, intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla quotazione/negoziazione sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione. La quotazione/negoziazione su un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione sarà tuttavia soggetta al rilascio di un provvedimento di ammissione. Anche in caso di ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT, o altro mercato regolamentato o negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, anche inferiore all'ammontare originariamente investito. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione IV (*"Fattori di Rischio"*), Paragrafo 1.4.2 (*"Rischio di liquidità"*) del Prospetto di Base.
6. Le Obbligazioni possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dall'eventuale complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti. È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di

Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. Per una maggiore informativa si rinvia alla Sezione IV ("Fattori di Rischio"), Paragrafo 1.9 ("Rischi correlati alla natura strutturata e complessa delle Obbligazioni") del Prospetto di Base.

7. Le Obbligazioni potranno essere emesse in una valuta diversa dall'Euro. Pertanto qualora tale valuta sia diversa dalla valuta di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano) questi sarà esposto al rischio di perdita, anche totale, derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le due valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare, un deprezzamento della Valuta di Emissione delle Obbligazioni rispetto alla valuta di riferimento dell'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbe comportare perdite anche significative. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione IV ("*Fattori di Rischio*"), Paragrafo 1.8 ("*Rischio di cambio*") del Prospetto di Base.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	10
1. PERSONE RESPONSABILI .....	10
1.1 Indicazione delle persone responsabili .....	10
1.2 Dichiarazione di responsabilità .....	10
SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA .....	11
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI .....	13
SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO .....	40
<i>Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni</i> .....	40
1.1 Rischio di credito per l'investitore .....	40
1.2 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni .....	40
1.3 Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del <i>bail-in</i> e di altri strumenti di risoluzione .....	40
1.4 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza .....	41
1.4.1 Rischio di tasso .....	42
1.4.2 Rischio di liquidità .....	42
1.4.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente .....	43
1.4.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, e/o altri oneri inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione .....	44
1.4.5 Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione in caso di vendita sul mercato secondario .....	44
1.5 Rischio che il rendimento delle Obbligazioni sia inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato .....	44
1.6 Rischio di scostamento dal rendimento indicato nelle Condizioni Definitive per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al prezzo/valore utilizzato per il calcolo di tale rendimento .....	44
1.7 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione .....	44
1.8 Rischio di cambio .....	45
<i>Fattori di rischio specifici collegati alle caratteristiche delle Obbligazioni</i> .....	45
1.9 Rischi correlati alla natura strutturata e complessa delle Obbligazioni .....	46
1.10 Rischio di assenza di rendimenti .....	46
1.11 Rischio relativo ai Valori Barriera .....	46
1.12 Rischio correlato al tasso predeterminato delle Cedole Digitali da corrispondere al verificarsi della Condizione .....	47
1.13 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% .....	47
1.14 Rischio correlato alla presenza di uno Strike superiore al Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante o del Paniere .....	47
1.15 Rischio connesso alle modalità di determinazione della Cedola Performance e delle Cedole con Differenziale .....	47
1.16 Rischio correlato alla presenza di Cap .....	48
1.17 Rischio relativo all'andamento del Sottostante o del Paniere di Sottostanti .....	48
1.18 Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti .....	48
1.19 Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti .....	48
1.20 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente .....	49
1.21 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari .....	49
1.22 Rischio connesso alla possibile discontinuità del Libor e di altri tassi interbancari .....	49
1.23 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento .....	50
<i>Ulteriori fattori di rischio</i> .....	50
1.24 Rischio dovuto all'assenza di rating delle Obbligazioni .....	50
1.25 Rischio relativo all'assenza di informazioni .....	51

1.26	Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta.....	51
1.27	Rischio connesso alla previsione di condizioni per l'adesione all'Offerta.....	51
1.28	Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta .....	51
1.29	Rischio connesso alla variazione del regime fiscale .....	51
1.30	Rischio connesso all'eventuale distribuzione delle Obbligazioni sul MOT o su un sistema multilaterale di negoziazione.....	52
<b>SEZIONE V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....</b>		
<b>53</b>		
<b>SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE .....</b>		
<b>54</b>		
1.	Informazioni Essenziali .....	54
1.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni .....	54
1.2	Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi .....	55
2.	Informazioni Riguardanti Gli Strumenti Finanziari Da Offrire E/O Da Ammettere A Quotazione – Termini E Condizioni .....	56
2.1	Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Ammontare Nominale Complessivo .....	56
2.2	Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati.....	57
2.3	Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione.....	58
2.4	Valuta di Emissione dei Titoli .....	58
2.5	Status dei Titoli e Ranking (“grado di subordinazione”) .....	58
2.6	Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni.....	59
2.6.1	Previsioni generali.....	59
2.6.2	Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del <i>bail-in</i> .....	60
2.7	Tasso di interesse .....	62
2.7.1	Modalità di Calcolo degli interessi.....	62
2.7.2	Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli .....	68
2.7.3	Informazioni relative al Sottostante .....	70
2.7.4	Eventi di turbativa, eventi straordinari e modalità di rettifica.....	71
2.7.4.1	Eventi di turbativa, eventi straordinari e modalità di rettifica relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse.....	71
2.7.4.2	Eventi di turbativa relativi a Tassi di Interesse o Panieri di Tassi di Interesse.....	82
2.7.5	Agente per il Calcolo.....	83
2.7.6	Data di Emissione e Date di Regolamento .....	83
2.7.7	Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi.....	83
2.7.8	Prezzo di Emissione e Prezzo di Rimborso .....	83
2.8	Durata, Data di Rimborso, Data di Scadenza e modalità di rimborso .....	84
2.9	Termine di prescrizione .....	86
2.10	Tasso di rendimento effettivo.....	86
2.11	Organizzazioni rappresentative dei portatori dei Titoli e altre informazioni .....	86
2.11.1	Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli .....	86
2.11.2	Comunicazioni .....	87
2.12	Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli .....	87
2.13	Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli .....	87
2.14	Regime fiscale .....	87
3.	Condizioni Dell'offerta .....	91
3.1	Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	91
3.1.1	Condizioni cui l'Offerta è subordinata.....	91
3.1.2	Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta.....	91
3.1.3	Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione .....	91

3.1.4	Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione.....	93
3.1.5	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	93
3.1.6	Data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici .....	93
3.1.7	Diritto di prelazione .....	93
3.2	Piano di ripartizione ed assegnazione .....	93
3.2.1	Categorie di potenziali investitori .....	93
3.2.2	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell’importo di Obbligazioni assegnate.....	94
3.3	Fissazione del prezzo.....	94
3.4	Collocamento e sottoscrizione.....	95
3.4.1	Nome e indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta e dei Collocatori .....	95
3.4.2	Altri soggetti rilevanti .....	96
3.4.3	Data in cui è stato o sarà sottoscritto l’accordo di sottoscrizione .....	96
<b>3 BIS</b>	<b>CONDIZIONI DELL’OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT O SU UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>97</b>
3.1 bis	Statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta.....	97
3.1.1 bis	Condizioni cui l’Offerta è subordinata.....	97
3.1.2 bis	Ammontare totale dell'emissione e dell’Offerta.....	97
3.1.3 bis	Periodo di validità dell’Offerta e descrizione delle procedure di adesione.....	97
3.1.4 bis	Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione.....	99
3.1.5 bis	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.....	100
3.1.6 bis	Data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici .....	100
3.1.7 bis	Diritto di prelazione .....	100
3.2 bis	Piano di ripartizione ed assegnazione.....	100
3.2.1 bis	Categorie di potenziali investitori .....	100
3.2.2 bis	Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell’importo di Obbligazioni assegnate.....	100
3.3 bis	Fissazione del prezzo.....	101
3.4 bis	Collocamento e sottoscrizione.....	101
3.4.1 bis	Nome e indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta e dei Collocatori .....	101
3.4.2 bis	Altri soggetti rilevanti .....	102
3.4.3 bis	Data in cui è stato o sarà sottoscritto l’accordo di sottoscrizione .....	102
<b>4.</b>	<b>Ammissione E Modalità Di Quotazione/Negoziazione.....</b>	<b>103</b>
4.1	Mercati regolamentati o equivalenti presso i quali gli strumenti finanziari sono o saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione e/o negoziazione.....	103
4.2	Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o ammettere alla negoziazione.....	103
4.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario .....	103
<b>5.</b>	<b>Informazioni Supplementari.....</b>	<b>104</b>
5.1	Consulenti legati all'emissione .....	104
5.2	Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione .....	104
5.3	Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica.....	104
5.4	Informazioni provenienti da terzi .....	104
5.5	Rating .....	104
5.6	Documenti a disposizione del pubblico.....	106
	<b>SEZIONE VII – GLOSSARIO .....</b>	<b>108</b>
	<b>APPENDICE I: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE .....</b>	<b>116</b>
	<b>ALLEGATO I – NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL’OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE].....</b>	<b>131</b>

## **SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

### **1. PERSONE RESPONSABILI**

#### **1.1 Indicazione delle persone responsabili**

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base è assunta da UniCredit S.p.A., con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

#### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

Il Prospetto di Base è conforme al modello depositato in CONSOB in data 18 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0418776/19 del 18 luglio 2019.

UniCredit S.p.A., avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, attesta che le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

UniCredit S.p.A. ha redatto il Prospetto di Base volto alla costituzione del Programma per l'offerta e/o la quotazione degli strumenti finanziari di seguito descritti (le Obbligazioni o i Titoli) nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo Prospetto di Base.

### **Tipologia dei Titoli:**

I titoli oggetto del Programma sono obbligazioni strutturate, non subordinate (*senior*) e rientrano in una delle tipologie di seguito descritte.

#### Obbligazioni con Cedole Digitali

Le Obbligazioni con Cedole Digitali saranno caratterizzate da una o più cedole con opzione digitale (le Cedole Digitali) che prevedono: (i) il pagamento di un ammontare prefissato al verificarsi di una condizione (la Condizione Digitale o la Condizione Digitale Range, ciascuna una Condizione) o (ii) in caso contrario, il mancato pagamento della Cedola o il pagamento di un ammontare prefissato inferiore a quello di cui al punto (i) che precede.

La Condizione sarà legata alla circostanza che il valore di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti ad una certa data risulti, ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, superiore o pari, o inferiore o pari rispetto a uno o più valori prefissati indicati nelle Condizioni Definitive e, nello specifico, al Valore Barriera, in caso di Condizione Digitale, e al Valore Barriera Inferiore e al Valore Barriera Superiore, in caso di Condizione Digitale Range.

Con riferimento ad alcuni periodi cedolari, le Condizioni Definitive possono prevedere la corresponsione dell'ammontare che sarebbe previsto al verificarsi della Condizione anche laddove la stessa non si verifichi. In particolare potrà essere previsto (i) un Effetto Consolidamento o (ii) un Effetto Memoria.

#### Obbligazioni con Cedole Performance

Le Obbligazioni con Cedole Performance saranno caratterizzate da una o più cedole (le Cedole Performance) il cui importo è calcolato sulla base della performance registrata dal Sottostante o dal Paniere di Sottostanti alla rispettiva Data di Osservazione o Date di Rilevazione, a seconda dei casi, rispetto al valore iniziale (Strike). Le Condizioni Definitive potranno prevedere un valore minimo (Floor) e/o un valore massimo (Cap), anche differente per ogni Cedola, da applicarsi all'importo della Cedola Performance.

#### Obbligazioni con Cedole con Differenziale

Le Obbligazioni con Cedole con Differenziale saranno caratterizzate da una o più cedole (le Cedole con Differenziale) il cui importo è calcolato sulla base della differenza tra i valori di riferimento registrati ad una certa data tra due Sottostanti entrambi rappresentati da Tassi di Interesse (il Differenziale). Le Condizioni Definitive potranno prevedere un valore minimo (Floor) e/o un valore massimo (Cap), anche differente per ogni Cedola, da applicarsi all'importo della Cedola con Differenziale.

Le Obbligazioni, in aggiunta ad una o più Cedole delle tipologie precedenti, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono dar diritto al pagamento di una o più cedole a tasso fisso (le Cedole a Tasso Fisso) commisurate ad un tasso di interesse predeterminato, costante o diverso per ciascuna Cedola.

### **Ulteriori Informazioni**

Le Obbligazioni saranno denominate in Euro ovvero in valuta diversa dall'Euro.

I Titoli saranno rimborsati almeno al 100% del Valore Nominale o almeno al Prezzo di Emissione, se sopra la pari. L'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale potrebbe tuttavia determinare una perdita per l'investitore laddove la Valuta di Emissione dei Titoli sia diversa dalla valuta di riferimento dello stesso

(tipicamente l'Euro per l'investitore italiano) e si verifichi un andamento sfavorevole del tasso di cambio. Sono inoltre fatte salve le previsioni della Direttiva n. 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva BRRD) - come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 (i Decreti BRRD) - in particolare sull'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi.

Secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive il rimborso potrà avvenire alla Data di Scadenza ovvero anticipatamente ad iniziativa dell'Emittente.

Il rimborso anticipato potrà avvenire al verificarsi di particolari eventi straordinari relativi al Sottostante o Paniere di Sottostanti ovvero, se previsto dalle Condizioni Definitive, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come definito al Paragrafo 2.8 contenuto nella Sezione VI "*Informazioni sugli strumenti finanziari e sull'offerta e/o quotazione/negoziazione*" del presente Prospetto di Base) (ciascuno un Evento di Possibile Rimborso Anticipato).

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei Titoli oggetto del Programma si rimanda alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base.

La Banca potrà effettuare Singole Offerte e/o Quotazioni a valere sul Programma, ai sensi di quanto previsto alla Sezione VI, Capitoli 3, 3-*bis* e 4 del Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive conterranno i termini e le condizioni specifiche dei Titoli di volta in volta offerti e/o quotati. Inoltre, le Condizioni Definitive saranno redatte secondo i modelli di cui all'Appendice I del presente Prospetto di Base e rese pubbliche prima dell'inizio di ciascuna Offerta e/o Quotazione e, comunque, in conformità alla vigente normativa applicabile.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione del Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base.

### SEZIONE III – NOTA DI SINTESI

#### Avvertenza

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli **Elementi**). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).

La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa alle Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un Elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche delle Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base come integrato dalle Condizioni Definitive (il **Prospetto**) manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE	
<b>A.1</b>	<p><b><u>Introduzione e avvertenze</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto;</li> <li>- qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto completo ivi inclusi i documenti incorporati mediante riferimento;</li> <li>- qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento; e</li> <li>- la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.</li> </ul>
<b>A.2</b>	<p><b><u>Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite</u></b></p> <p>Non Applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite.</p>

SEZIONE B - EMITTENTE	
<b>B.1</b>	<p><b><u>Denominazione legale e commerciale dell'Emittente</u></b></p> <p>La denominazione dell'Emittente è "UniCredit, società per azioni" e, in forma abbreviata, "UniCredit S.p.A."</p>
<b>B.2</b>	<p><b><u>Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione</u></b></p> <p>UniCredit S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha Sede Sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, tel. +39 02 88621.</p>
<b>B.4b</b>	<p><b><u>Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera</u></b></p> <p>UniCredit non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive della Banca o del Gruppo almeno per l'esercizio in corso.</p>
<b>B.5</b>	<p><b><u>Descrizione del gruppo</u></b></p> <p>L'Emittente è la banca capogruppo del Gruppo bancario UniCredit e, in qualità di capogruppo, oltre all'attività bancaria, svolge, ai sensi dell'articolo 61, quarto comma, del Testo Unico Bancario, le funzioni di direzione e coordinamento nonché di controllo unitario sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate, componenti il Gruppo bancario UniCredit.</p> <p>L'Emittente, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del Gruppo bancario UniCredit e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. L'Emittente esercita anche attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile nei</p>

	confronti delle società italiane appartenenti al Gruppo UniCredit e controllate direttamente o indirettamente da parte dell'Emittente. UniCredit è un gruppo paneuropeo presente in 14 mercati strategici <sup>(1)</sup> e in altri 18 Paesi in tutto il mondo.																																					
<b>B.9</b>	<b><u>Previsioni o stime degli utili</u></b> Non Applicabile. Il Prospetto di Base non include previsioni o stime degli utili.																																					
<b>B.10</b>	<b><u>Rilievi delle relazioni dei revisori</u></b> La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha effettuato la revisione contabile del bilancio dell'Emittente e del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2017 esprimendo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate agli stessi.																																					
<b>B.12</b>	<p><b><u>Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati</u></b></p> <p><b><u>Principali dati economici, patrimoniali e finanziari:</u></b></p> <p><b><u>Tabella 1: Principali indicatori patrimoniali e fondi propri (dati in milioni di Euro e valori in percentuale) al 31.12.2018 ed al 31.12.2017</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2018</th> <th>31.12.2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totale fondi propri (MILIONI DI €)</td> <td>58.476</td> <td>64.454</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)</td> <td>50.488</td> <td>54.703</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)</td> <td>44.903</td> <td>48.880</td> </tr> <tr> <td>Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)</td> <td>5.585</td> <td>5.823</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)</td> <td>7.988</td> <td>9.751</td> </tr> <tr> <td>Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)</td> <td>370.179.719</td> <td>356.100</td> </tr> <tr> <td>Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo<sup>(2)</sup> (rapporto)</td> <td>43,33%</td> <td>41,33%</td> </tr> <tr> <td>Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)</td> <td>12,13%</td> <td>13,73%</td> </tr> <tr> <td>Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)</td> <td>13,64%</td> <td>15,36%</td> </tr> <tr> <td>Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)</td> <td>15,80%</td> <td>18,10%</td> </tr> <tr> <td>Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (Leverage Ratio)</td> <td>5,06%</td> <td>5,73%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A dicembre 2018, l'ammontare complessivo degli RWA risulta pari a 370,2 miliardi, in aumento di 14,1 miliardi rispetto all'anno precedente. In particolare, gli RWA di credito registrano un incremento di 18,1 miliardi, attestandosi a 325,6 miliardi a causa dell'evoluzione del business (+14,5 miliardi nel corso dell'anno), degli impatti dovuti alla regolamentazione, ai modelli ed alla prociclicità (+12,1 miliardi), e, infine, ad altri rischi di credito (+1,5 miliardi nel complesso). Tali voci sono state in parte controbilanciate da interventi di business (-8,1 miliardi) e dall'effetto dei tassi di cambio (-1,9 miliardi). Gli RWA di mercato sono pari a 12,1 miliardi, con una diminuzione di 4 miliardi, dovuta soprattutto a minori esposizioni per attività di market making. Infine, gli RWA operativi si attestano a 32,5 miliardi, stabili rispetto all'anno precedente.</p> <p>Il Capitale primario di classe 1 in percentuale dell'importo dei Risk Weighted Assets (RWA) è diminuito di -160 pb, da 13,73% a 12,13% nel corso del 2018. L'indicatore è stato influenzato sia da una riduzione del Capitale primario di classe 1, di circa -4 miliardi (equivalenti a -112 pb, se espressi in rapporto ai RWA), che dall'incremento dei RWA (pari a 14 miliardi equivalenti a -48 pb in termini di CET1 Capital ratio). Il Capitale primario di classe 1 in particolare è stato influenzato: (i) dagli effetti complessivi sul patrimonio netto consolidato derivanti dalla prima applicazione del nuovo principio contabile IFRS9 pari a -3,5 miliardi (al netto dell'effetto fiscale, corrispondenti a -99pb); (ii) dall'utile di periodo, pari a 3,9 miliardi, al netto dei dividendi di pertinenza pari a -0,6 miliardi (equivalente ad un utile netto computabile di 3,3 miliardi corrispondente a +88pb); (iii) dalla variazione negativa della riserva su titoli di capitale al fair value (pari a -1,7 miliardi equivalenti a -47 bp se espressi in rapporto ai RWA) che risente principalmente dell'andamento della valutazione dei titoli di stato italiani; (iv) dalla variazione negativa della riserva oscillazione cambi (pari a -1,1 miliardi equivalenti a -31 bp in percentuale dell'importo dei RWA) riferita principalmente al deprezzamento della lira turca e del rublo russo.</p>			31.12.2018	31.12.2017	Totale fondi propri (MILIONI DI €)	58.476	64.454	Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	50.488	54.703	Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	44.903	48.880	Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	5.585	5.823	Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	7.988	9.751	Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	370.179.719	356.100	Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo <sup>(2)</sup> (rapporto)	43,33%	41,33%	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	12,13%	13,73%	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	13,64%	15,36%	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	15,80%	18,10%	Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (Leverage Ratio)	5,06%	5,73%
	31.12.2018	31.12.2017																																				
Totale fondi propri (MILIONI DI €)	58.476	64.454																																				
Capitale di classe 1 (Tier 1) (MILIONI DI €)	50.488	54.703																																				
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (MILIONI DI €)	44.903	48.880																																				
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (MILIONI DI €)	5.585	5.823																																				
Capitale di classe 2 (Tier 2) (MILIONI DI €)	7.988	9.751																																				
Totale attività ponderate per il rischio (RWA) (MILIONI DI €)	370.179.719	356.100																																				
Totale attività ponderate per il rischio su totale attivo <sup>(2)</sup> (rapporto)	43,33%	41,33%																																				
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (CET1 Capital Ratio)	12,13%	13,73%																																				
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Tier 1 Capital Ratio)	13,64%	15,36%																																				
Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) (Total Capital Ratio)	15,80%	18,10%																																				
Indice di Leva Finanziaria – Transitorio (Leverage Ratio)	5,06%	5,73%																																				

(1) Il network del Gruppo comprende Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Turchia.

(2) Il "totale attivo" è rappresentato dall'ammontare riportato nella segnalazione FinRep.

Il Capitale totale in percentuale dell'importo dei RWA è diminuito di -230 pb, da 18,10% a 15,80% nel corso del 2018. L'indicatore, oltre ad essere stato influenzato dagli stessi effetti che hanno influenzato il Capitale primario di classe 1, riflette principalmente la riduzione del valore computabile degli strumenti di Capitale (pari a -1,8 miliardi equivalenti a -50bp in percentuale dell'importo di RWA) legata principalmente all'effetto negativo connesso a strumenti di capitale di classe 2 scaduti/richiamati ovvero all'effetto negativo dovuto ad ammortamento regolamentare. Il Capitale totale nel corso del 2018 è diminuito di circa 6 miliardi.

In data 12 marzo 2019 l'Emittente ha collocato un'emissione di strumenti Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) destinata ad investitori istituzionali per un totale di Euro 1 miliardo.

Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento della cedola è discrezionale.

In data 13 febbraio 2019, l'Emittente ha lanciato una emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L'ammontare emesso è pari a un miliardo di Euro. Il prestito paga una cedola del 4,875% per i primi 5 anni e ha un prezzo di emissione pari a 100%, equivalente ad uno spread di 473,9 punti base sopra il tasso swap a 5 anni. Qualora l'Emittente decidesse di non esercitare l'opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato dello spread iniziale. Il titolo è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'Emittente e, in ragione dello status subordinato, ha i seguenti rating attesi: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch). Il bond, parte del Funding Plan 2019, è stato computato nel patrimonio regolamentare di UniCredit contribuendo al Total Capital Ratio. La quotazione è avvenuta presso la Borsa di Lussemburgo.

*Livelli minimi di coefficienti patrimoniali per il 2019*

Requisiti e riserve di capitale per il Gruppo UniCredit a partire dal 1 marzo 2019

Requisito applicabile per il 2019	CET1 capital ratio	T1 capital ratio	Total Capital ratio
<b>A) Requisiti minimi ex art. 92 CRR (Requisiti di Pillar 1)</b>	<b>4,50%</b>	<b>6,00%</b>	<b>8,00%</b>
<b>B) Requisito addizionale (Requisito di Pillar 2) <sup>(3)</sup></b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>
<b>C) Requisito SREP Totale (TSCR, A+B)</b>	<b>6,50%</b>	<b>8,00%</b>	<b>10,00%</b>
<b>D) Requisito combinato di riserva di Capitale, di cui:</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,57%</b>
1. riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,5%	2,5%	2,5%
2. riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII)	1%	1%	1%
3. riserva di capitale anticiclica specifica per UniCredit (CCyB)	0,07%	0,07%	0,07%
<b>E) Requisito di Capitale complessivo (OCR, C+D)</b>	<b>10,07%</b>	<b>11,57%</b>	<b>13,57%</b>

Si segnala che anche i requisiti richiesti a seguito degli esiti dello SREP sugli anni 2017 e 2018 risultano pienamente rispettati.

***Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia, al 31.12.2018, al 1 gennaio 2018 e al 31.12.2017 e principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema a dicembre 2017 e 2018.***

	Gruppo UniCredit (*****)			Dati medi di sistema	
	31.12.2018 (***)	01.01.2018 (*****)	31.12.2017 (***)	dicembre 2018 (**)	dicembre 2017 <sup>(*)</sup>
Sofferenze lorde/impieghi lordi (clientela)	4,3%	5,4%	5,8%	4,4%	9,1%
Sofferenze nette/impieghi netti (clientela)	1,2%	1,6%	2,1%	1,6%	3,4%
Inadempienze probabili lorde /impieghi lordi (clientela)	3,3%	4,1%	4,1%	3,7%	5,2%
Inadempienze probabili nette /impieghi netti (clientela)	1,8%	2,5%	2,5%	2,4%	3,7%
Scaduti e sconfinanti lordi/impieghi lordi (clientela)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Scaduti e sconfinanti	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%

(3) A seguito degli esiti del *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE), per il 2018 UniCredit è tenuta a rispettare i requisiti di "Total SREP Capital Requirement" (TSCR) e i requisiti di "Overall Capital Requirement" (OCR); in accordo con la Lettera SREP, UniCredit è tenuta a rispettare un requisito di Pillar 2 pari al 2,00% da soddisfare mediante Capitale primario di Classe 1.

netti/impieghi netti (clientela)					
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi (clientela)	7,7%	9,8%	10,2%	8,3%	14,5%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti (clientela)	3,2%	4,3%	4,7%	4,1%	7,3%
Rapporto di copertura delle sofferenze	72,6%	72,1%	65,8%	66,1%	65,3%
Rapporto di copertura delle inadempienze probabili	47,3%	43,6%	43,5%	39,5%	34,7%
Rapporto di copertura dei crediti scaduti/ sconfinanti	31,3%	35,4%	39,9%	28,1%	28,3%
Rapporto di copertura dei crediti deteriorati	61,0%	59,3%	56,2%	53,4%	53,8%
Sofferenze nette/Patrimonio Netto	10,36%	n.d.	16,0%	n.d.	n.d.
Costo del rischio (punti base)	58	67(****)	58	n.d.	n.d.

(\*) Banche significative (banche italiane vigilate direttamente dalla BCE); fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla Stabilità Finanziaria – 1 2018.

(\*\*) Banche significative (banche italiane vigilate direttamente dalla BCE); fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla Stabilità Finanziaria – 1 2019 (Includono i finanziamenti verso clientela, intermediari creditizi e banche centrali. L'aggregato è in linea con quello utilizzato dalla BCE e differisce da quello utilizzato fino al 2017 nel Rapporto sulla stabilità finanziaria ("Crediti verso la clientela").

(\*\*\*) A partire dal 31 dicembre 2016 le esposizioni creditizie facenti parte del cosiddetto "portafoglio FINO" sono state iscritte nella voce "Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione". A seguito della cessione del "portafoglio FINO" avvenuta nel mese di luglio 2017 e coerentemente con l'applicazione del principio contabile IAS 39, le esposizioni creditizie relative a tale portafoglio sono state cancellate contabilmente dalle attività dello Stato Patrimoniale del bilancio. A fronte di tale cessione, i) UniCredit S.p.A. ha sottoscritto il 49,9 per cento di tutte le classi dei titoli emessi da Fino 1 Securitization S.r.l., Fino 2 Securitization S.r.l. e Onif Finance S.r.l. che sono stati classificati nelle categorie delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita" (le tranche senior e mezzanine) e delle "Attività finanziarie valutate al fair value" (le tranche junior) per complessivi Euro 880 milioni, in linea con il prezzo di acquisto del portafoglio alla data del 30 giugno 2016 al netto dei recuperi e degli altri eventi creditizi intervenuti sul "portafoglio FINO" a luglio 2017; ii) è stato iscritto un credito, in qualità di prezzo di acquisto differito, per Euro 503 milioni al 30 settembre 2017, nei confronti di terze controparti appartenenti ai gruppi di cui fanno parte gli investitori che hanno sottoscritto il 50,1% dei suddetti titoli.

Fra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 si è perfezionato il completamento della Fase 2 del Progetto FINO (la Fase 1 si era completata con le predette operazioni di cartolarizzazione), finalizzata a perseguire la progressiva cessione a terzi investitori dei titoli Asset Backed Secured (ABS) connessi alle rispettive operazioni di cartolarizzazione dei crediti, al fine di ridurre l'ammontare dei titoli complessivamente sottoscritti da UniCredit S.p.A. sotto la soglia del 20%. Al 31 dicembre 2018, anche a seguito dei rimborsi intervenuti, i titoli ABS connessi al "portafoglio FINO" in proprietà a UniCredit S.p.A. ammontavano complessivamente a circa 290 milioni (circa 230 milioni iscritti - secondo il nuovo principio contabile IFRS9 introdotto dal 2018 - alla voce "Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva" inerenti i titoli Senior e parte dei Mezzanine, e circa 60 milioni iscritti alla voce "Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value" con riferimento ai residui titoli Mezzanine e a tutti quelli Junior). Il credito relativo al prezzo di acquisto differito (Deferred Subscription Price-DSP / Deferred Purchase Price-DPP), che UniCredit S.p.A. vanta verso terze controparti appartenenti ai rispettivi gruppi degli Investitori terzi aventi adeguato standing creditizio sono stati classificati fra le "Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" e sono valutati al costo ammortizzato calcolato sulla base dei flussi futuri di cassa stimati lungo la vita attesa di presumibile rimborso (511 mln il valore di bilancio a fine 2018, sempre secondo il nuovo principio contabile IFRS9 introdotto dal 2018). Nel primo trimestre del 2018 UniCredit ha notificato alla Banca Centrale Europea l'intenzione di riconoscere il "Significant Risk Transfer" (SRT) sulle cartolarizzazioni a partire dal 31 marzo 2018. Da questa data, Gli RWAs relativi alle operazioni sono stati calcolati sulle note trattenute e sul prezzo di acquisto differito (DPP).

(\*\*\*\*) In relazione al costo del rischio i dati al 31/12/2018 e 01/01/2018 sono comparabili in quanto i due elementi che concorrono alla determinazione dell'indicatore (ovvero loans to customers e rettifiche nette su crediti) recepiscono l'applicazione degli IFRS9.

(\*\*\*\*\*) I valori all'1 gennaio 2018 differiscono dai corrispondenti valori al 31 dicembre 2017 per effetto dell'applicazione del principio contabile IFRS9 e per l'esclusione della componente di Interessi di mora, questi ultimi esclusi sia dall'Esposizione lorda sia dalle Rettifiche di valore secondo il 5° aggiornamento della Circolare 262 di Banca d'Italia emanata il 22 dicembre 2017.

(\*\*\*\*\*) I dati si riferiscono alle esposizioni creditizie verso clientela. Pertanto i valori al 31 dicembre 2018 non sono pienamente comparabili con i dati di sistema alla stessa data che, come evidenziato nella nota (\*\*), comprendono anche i

finanziamenti verso intermediari creditizi e banche centrali.

In data 9 maggio 2019 la Banca ha pubblicato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato del Gruppo UniCredit al 31 marzo 2019 – comunicato stampa nel quale si indica che al 31 marzo 2019 le esposizioni deteriorate lorde di Gruppo (NPE) sono diminuite del 15,7 per cento a/a e dell'1,6 per cento trim/trim a €37,6 mld, con un miglioramento del rapporto tra crediti deteriorati lorde e totale crediti lorde al 7,6 per cento nel 1trim19 (-1,9 p.p. a/a, -0,1 p.p. trim/trim).

Le esposizioni deteriorate nette sono diminuite a €14,4 mld nel 1trim19 (-18,8 per cento a/a, -3,6 per cento trim/trim) con un rapporto tra esposizioni deteriorate nette e totale crediti netti al 3,0 per cento nel 1trim19 (- 1,0 p.p. a/a, -0,1 p.p. trim/trim). Il rapporto di copertura è stato del 61,8 per cento nel 1trim19 (+1,5 p.p. a/a, +0,8 p.p. trim/trim).

Le sofferenze lorde di Gruppo sono ammontate a €21,4 mld nel 1trim19 (-15,1 per cento a/a, +1,0 per cento trim/trim) con un rapporto di copertura del 72,8 per cento (-0,3 p.p. a/a, +0,2 p.p. trim/trim). Le inadempienze probabili lorde di Gruppo sono scese a €15,3 mld (-16,5 per cento a/a, -5,5 per cento trim/trim) con un rapporto di copertura al 48,2 per cento (+4,1 p.p. a/a, +1,0 p.p. trim/trim). Le esposizioni scadute deteriorate lorde di Gruppo sono aumentate a €0,9 mld nel 1trim19 (-13,2 per cento a/a, +7,1 per cento trim/trim) con un rapporto di copertura del 29,8 per cento (-6,5 p.p. a/a, -1,6 p.p. trim/trim).

**Tabella 3: Grandi rischi: esposizioni ed indicatori di rischiosità creditizia al 31.12.2018 e al 31.12.2017**

	31.12.2018	31.12.2017
Numero	9	9
Valore di bilancio (MILIONI DI €)	251.920	254.086
Valore ponderato (MILIONI DI €)	10.989	11.054
Grandi rischi (valore ponderato) / Attività di rischio ponderate <sup>(4)</sup>	3,23%	3,42%

**Tabella 4.a: Esposizioni creditizie per cassa verso clientela qualificate come forborne al 31.12.2018 (Crediti verso clientela)**

(MILIONI DI €)	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
<b>Esposizioni per cassa</b>			
Sofferenze oggetto di concessioni	4.136	2.857	1.279
Inadempienze probabili oggetto di concessioni	9.989	4.579	5.410
Esposizioni scadute deteriorate oggetto di concessioni	228	45	183
Esposizioni scadute non deteriorate oggetto di concessioni	1.223	144	1.079
Altre esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni	4.354	244	4.110
<b>TOTALE</b>	<b>19.930</b>	<b>7.869</b>	<b>12.061</b>

**Tabella 4.b: Esposizioni creditizie per cassa verso clientela qualificate come forborne al 31.12.2017 (Crediti verso clientela)**

(MILIONI DI €)	Esposizione lorda	Rettifiche di valore	Esposizione netta
<b>Esposizioni per cassa</b>			
Sofferenze oggetto di concessioni	4.680	2.564	2.116
Inadempienze probabili oggetto di concessioni	11.972	4.980	6.992
Esposizioni scadute deteriorate oggetto di concessioni	90	36	54
Esposizioni scadute non deteriorate oggetto di concessioni	1.686	121	1.565
Altre esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni	4.671	144	4.527
<b>TOTALE</b>	<b>23.099</b>	<b>7.845</b>	<b>15.254</b>

**Tabella 5.a: Principali dati di conto economico consolidati al 31.12.2018 ed al 31.12.2017**

(MILIONI DI €)	31.12.2018	31.12.2017 (storico)
Margine d'interesse	10.853	10.298
Commissioni nette	6.870	6.392
Margine di Intermediazione	19.167	18.146
Risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa	16.483	15.733
Costi operativi	(13.025)	(12.709)

(4) Al netto di quelle riferite al rischio operativo.

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	3.593	3.700
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte <sup>(5)</sup>	14	2.682
Utile (Perdita) Netto	3.892	5.473

**Tabella 5.b: Principali dati di conto economico al 31.03.2019 ed al 31.03.2018**

(MILIONI DI €)	31.03.2019	31.03.2018
Interessi netti	2.649	2.636
Commissioni nette	1.655	1.750
Totale ricavi	4.952	5.114
Costi operativi	(2.614)	(2.728)
Risultato lordo dell'operatività corrente	2.047	1.389
Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	1	(1)
Utile (perdita) netta	1.387	1.112

**Tabella 6.a: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 31.12.2018 ed al 31.12.2017**

(MILIONI DI €)	31.12.2018	31.12.2017
Crediti verso banche <sup>(6)</sup>	73.643	70.983
Attività finanziarie <sup>(7)</sup>	179.919	213.349
Impieghi netti <sup>(8)</sup>	505.668	447.727
Totale attivo	831.469	836.790
Debiti verso banche <sup>(9)</sup>	125.895	123.244
Raccolta diretta <sup>(10)</sup>	560.141	561.498
Passività finanziarie di negoziazione <sup>(11)</sup>	43.111	55.784
Passività finanziarie valutate al fair value <sup>(12)</sup>	9.318	3.011
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	55.841	59.331
Capitale sociale	20.940	20.881
Posizione interbancaria netta <sup>(13)</sup>	(52.252)	(52.261)

**Tabella 6b: Principali dati di stato patrimoniale consolidati al 31.3.2019 ed al 31.3.2018**

(MILIONI DI €)	31.3.2019	31.3.2018
Attività finanziarie di negoziazione	67.135	80.324
Crediti verso banche	83.655	70.324
Crediti verso clientela	471.653	441.783
Totale dell'attivo	847.663	823.978
Debiti verso banche	136.882	125.177
Debiti verso clientela	473.514	456.959

- (5) Al 31 dicembre 2017 la voce di riferimento, in base al quarto aggiornamento della Circolare 262, era denominata "Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte".
- (6) Al 31 dicembre 2018: Voce 40. a) Crediti verso banche dello stato patrimoniale. Al 31 dicembre 2017: Voce 60. Crediti verso banche dello stato patrimoniale.
- (7) Al 31 dicembre 2018: include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico; 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva; 70. Partecipazioni. Al 31 dicembre 2017: include le seguenti voci dell'attivo dello stato patrimoniale: 20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione; 30. Attività finanziarie valutate al fair value; 40. Attività finanziarie disponibili per la vendita; 50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 100. Partecipazioni.
- (8) Al 31 dicembre 2018: Voce 40. b) Crediti verso clientela dello stato patrimoniale. Al 31 dicembre 2017: Voce 70. Crediti verso clientela dello stato patrimoniale.
- (9) Al 31 dicembre 2018: Voce 10. a) Debiti verso banche dello stato patrimoniale. Al 31 dicembre 2017: Voce 10. Debiti verso banche dello stato patrimoniale.
- (10) Al 31 dicembre 2018: include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 10. b) Debiti verso clientela; 10. c) Titoli in circolazione. Al 31 dicembre 2017: include le seguenti voci del passivo dello stato patrimoniale: 20. Debiti verso clientela; 30. Titoli in circolazione.
- (11) Al 31 dicembre 2018: Voce 20. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale. Al 31 dicembre 2017: Voce 40. Passività finanziarie di negoziazione dello stato patrimoniale.
- (12) Al 31 dicembre 2018: Voce 30. Passività finanziarie designate al fair value dello stato patrimoniale. Al 31 dicembre 2017: Voce 50. Passività finanziarie valutate al fair value dello stato patrimoniale.
- (13) Al 31 dicembre 2018: trattasi della differenza tra la voce 40. a) Crediti verso Banche e la voce 10. a) Debiti verso banche. Al 31 dicembre 2017: trattasi della differenza tra la voce 60 Crediti verso Banche e la voce 10 Debiti verso banche.

Titoli in circolazione	84.283	93.369
Passività finanziarie di negoziazione	41.879	48.685
Altre passività	13.815	8.575
Patrimonio di pertinenza del gruppo	57.851	56.950
Capitali e riserve	56.464	55.838

**Tabella 7: Indicatori di liquidità consolidati al 31.12.2018 ed al 31.12.2017**

	31.12.2018	31.12.2017
Loans/Deposits ratio	98,5%	96,7%
Liquidity Coverage Ratio (%)	151%	185%

In merito alle esposizioni Sovrane detenute dal Gruppo al 31 marzo 2019, il valore di bilancio delle esposizioni della specie rappresentate da "titoli di debito" ammonta a €112.926 mln, di cui il 90 per cento concentrato su otto Paesi tra i quali l'Italia, con €58.710 mln, rappresenta una quota di circa il 52 per cento sul totale complessivo e di circa il 7 per cento sul totale attivo di Gruppo. Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i "finanziamenti" erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l'esposizione complessiva è superiore a Euro 130 milioni – che rappresentano oltre il 94% di dette esposizioni – al 31 marzo 2019 ammonta a Euro 20.860 milioni

**Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle proprie prospettive dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione.

**Cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'Emittente**

Non si segnalano significativi cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo UniCredit, dalla chiusura dell'ultimo periodo di esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie (31 dicembre 2018).

<b>B.13</b>	<b><u>Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità</u></b> Non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.																				
<b>B.14</b>	<b><u>Dipendenza da altre entità del gruppo</u></b> L'Emittente non dipende da altre entità del Gruppo.																				
<b>B.15</b>	<b><u>Descrizione delle principali attività dell'Emittente</u></b> L'Emittente, UniCredit S.p.A., insieme alle sue controllate, offre servizi bancari, finanziari, di investimento ed attività connesse e strumentali su scala globale, in Italia, Germania, Austria e in diversi Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.																				
<b>B.16</b>	<b><u>Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente</u></b> Alla data del Prospetto di Base, nessun soggetto esercita il controllo dell'Emittente ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 58/1998.																				
<b>B.17</b>	<p><b><u>Rating attribuiti su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione</u></b></p> <p>Di seguito sono indicati i <i>rating</i> di credito attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito alla data di approvazione del Prospetto di Base.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AGENZIE DI RATING</th> <th>DEBITO A BREVE TERMINE</th> <th>DEBITO A LUNGO TERMINE**</th> <th>OUTLOOK</th> <th>DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fitch Ratings*</td> <td>F2</td> <td>BBB</td> <td>negative</td> <td>30 novembre 2018</td> </tr> <tr> <td>Moody's Investors Service *</td> <td>P-2</td> <td>Baa1</td> <td>stable</td> <td>23 ottobre 2018</td> </tr> <tr> <td>S&amp;P Global Ratings*</td> <td>A-2</td> <td>BBB</td> <td>stable</td> <td>15 luglio 2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Agenzia stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di <i>rating</i> (così come successivamente modificato e integrato).</p> <p>** Debito non subordinato e non garantito.]</p>	AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO	Fitch Ratings*	F2	BBB	negative	30 novembre 2018	Moody's Investors Service *	P-2	Baa1	stable	23 ottobre 2018	S&P Global Ratings*	A-2	BBB	stable	15 luglio 2019
AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE**	OUTLOOK	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO																	
Fitch Ratings*	F2	BBB	negative	30 novembre 2018																	
Moody's Investors Service *	P-2	Baa1	stable	23 ottobre 2018																	
S&P Global Ratings*	A-2	BBB	stable	15 luglio 2019																	

**SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI**

<b>C.1</b>	<b><u>Descrizione delle Obbligazioni e codici di identificazione delle Obbligazioni</u></b>
------------	---

	<p>I Titoli [offerti] [e] [quotati] sono obbligazioni <i>senior</i> con (<i>indicare secondo l'ordine di corresponsione</i>) opzioni digitali di tipo [Call] [Put] [Range] [sul valore] [sulla performance] [di un Sottostante] [del migliore tra più Sottostanti] [del peggiore tra più Sottostanti] [di un Paniere di Sottostanti] [sul differenziale [di valori] [di performance] di due [Sottostanti] [Panieri di Sottostanti]] ([le Cedole Digitali]/[le Cedole Performance]/[le Cedole con Differenziale]).</p> <p>[Le Obbligazioni, in aggiunta ad una o più Cedole delle tipologie precedenti possono dar diritto al pagamento di una o più cedole a tasso fisso (le Cedole a Tasso Fisso) commisurate ad un tasso di interesse predeterminato [costante]/[diverso per ciascuna Cedola].]</p> <p>Le Obbligazioni sono emesse al [•]% del Valore Nominale (Prezzo di Emissione) e determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del Prezzo di Emissione in un'unica soluzione alla Data di Scadenza [(fatta salva la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento di Possibile Rimborsamento Anticipato, come specificato al successivo Elemento C.9 della presente Nota di Sintesi)].</p> <p>Sono fatte salve le previsioni della direttiva europea 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la Direttiva BRRD) - come recepita in Italia mediante i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i Decreti BRRD) - in particolare sull'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione delle crisi (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del <i>bail-in</i> e di altri strumenti di risoluzione").</p> <p>Il codice ISIN delle Obbligazioni è [•].</p>
C.2	<p><b><u>Valuta di Emissione delle Obbligazioni</u></b></p> <p>Le Obbligazioni sono denominate in [Euro] [•].</p>
C.5	<p><b><u>Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni</u></b></p> <p>Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.</p>
C.8	<p><b><u>Diritti connessi alle Obbligazioni e ranking</u></b></p> <p>Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria quali il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale.</p> <p>I Titoli sono obbligazioni non subordinate (<i>senior</i>).</p> <p>Alla data del Prospetto di Base gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso (fatta eccezione per le passività garantite o privilegiate per legge, ivi inclusa qualsiasi obbligazione che, ai sensi di legge, possa, successivamente alla pubblicazione del Prospetto di Base, avere un <i>ranking</i> superiore a quello delle Obbligazioni) e le Obbligazioni sono parimenti ordinate (<i>pari passu</i>) tra loro e sono altresì parimenti ordinate (<i>pari passu</i>) rispetto alle altre passività non garantite dell'Emittente presenti e future. Tuttavia, sia nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" sia nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà parimenti ordinato rispetto a tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma secondo la gerarchia prevista dalla normativa applicabile, ivi inclusa la Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.</p> <p>È esclusa la facoltà di compensare, del tutto o in parte, i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con qualsiasi credito eventualmente vantato dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di <i>netting</i>.</p>
C.9	<p><b><u>Data di Godimento</u></b></p> <p>La data a partire dalla quale maturano interessi sui Titoli (la Data di Godimento) è [•].</p> <p><b><u>Tasso di interesse nominale e date di pagamento degli interessi</u></b></p> <p>Le Obbligazioni maturano a partire dalla Data di Godimento [•] [<i>Inserire il tipo di cedole, secondo l'ordine di corresponsione: [•]</i>], come di seguito specificato:</p> <p>[<i>inserire ove applicabile: Cedole Digitali:</i>]</p> <p>[Le Obbligazioni potranno corrispondere [una] [più] Cedola/e Digitale/i calcolata/e applicando al Valore Nominale un Tasso Digitale, individuato in diversa misura in dipendenza del verificarsi o meno [della Condizione Digitale] [della Condizione Digitale Range] come di seguito descritta:</p> <p>[Cedola/e pagabile/i in via posticipata alla/e Data/e di Pagamento degli Interessi [•]/[<i>nel caso di Tassi Digitali e/o Valori Barriera differenti: (i= [•])</i>]]</p> <p>L'Obbligazionista avrà diritto ad un importo della Cedola [Digitale]/[Digitale Range] pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valore Nominale moltiplicato per il Tasso Digitale [•] (<i>tasso digitale associato al verificarsi della Condizione</i>)</li> </ul>

<p>- Valore Nominale moltiplicato per il Tasso Digitale [●] (<i>tasso digitale associato al mancato verificarsi della Condizione</i>) altrimenti.]]</p> <p>[Inserire nel caso di <i>Condizione Digitale</i>: La <i>Condizione Digitale</i> è rappresentata da un'Opzione Digitale [Put] [Call] legata al valore del [Sottostante] [Paniere di Sottostanti]. In particolare, la <i>Condizione Digitale</i> si intende verificata se [il Valore di Riferimento] del [Sottostante/Paniere] risulti [superiore/inferiore [o pari]] a [●] (Valore Barriera [per <math>i = [●]</math>]).]</p> <p>[Inserire nel caso di <i>Condizione Digitale Range</i>: La <i>Condizione Digitale Range</i> è rappresentata da un'Opzione Digitale <i>Range</i> legata al valore del [Sottostante]/[Paniere di Sottostanti]. In particolare, la <i>Condizione Digitale Range</i> si intende verificata se [il Valore di Riferimento] del [Sottostante]/[Paniere] risulti contemporaneamente superiore [o pari] a [●] (Valore Barriera Inferiore [per <math>i = [●]</math>]) e inferiore [o pari] a [●] (Valore Barriera Superiore [per <math>i = [●]</math>])]</p> <p>[Inserire ove applicabile: <i>Cedole Performance</i>:]</p> <p>[Cedola/e pagabile/i in via posticipata alla/e Data/e di Pagamento degli Interessi [●]]</p> <p>[Le Obbligazioni matureranno [una]/[più] Cedola/e <i>Performance</i>, determinata/e calcolando, in primo luogo, la <i>performance</i> registrata dal Sottostante tramite la differenza tra il Valore di Riferimento rilevato [alla Data di Osservazione] [alle Date di Rilevazione] e lo Strike e dividendo tale differenza per il Valore di Riferimento Iniziale rilevato alla Data di Osservazione Iniziale.</p> <p>- se [la <i>performance</i>] [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] risulta negativa, l'importo della Cedola sarà pari [a zero]/[al Floor [●]]</p> <p>- se la <i>performance</i> [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] risulta positiva, l'importo della Cedola sarà pari a tale <i>performance</i> moltiplicata per il Fattore di Partecipazione e il Valore Nominale delle Obbligazioni</p> <p>In particolare, l'Obbligazionista avrà diritto ad un importo della Cedola <i>Performance</i> pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [inserire nel caso sia previsto un <i>Floor</i>: Valore nominale moltiplicato per il maggiore tra il <i>Floor</i> e la <i>performance</i> del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione). In particolare, in caso di <i>Floor</i> diverso dallo 0%, ove la <i>performance</i> risultasse negativa o positiva ma inferiore al <i>Floor</i>, il Portatore avrà comunque diritto alla corresponsione di una Cedola <i>Performance</i> il cui importo sarà pari al valore del <i>Floor</i>]/</li> <li>• [inserire nel caso sia previsto un <i>Floor</i> nel caso di Azioni, Indici azionari o Fondi: Valore nominale moltiplicato per il maggiore tra il <i>Floor</i> e la <i>performance</i> annualizzata del Sottostante o del Paniere di Sottostanti alla relativa Data di Osservazione, o alle Date di Rilevazione, a seconda dei casi (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione)]/</li> <li>• [inserire nel caso in cui sia previsto un <i>Floor</i> e un <i>Cap</i>: Valore nominale moltiplicato per il maggiore tra il <i>Floor</i> e la <i>performance</i> del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione), fermo restando che la <i>performance</i> non potrà essere superiore al <i>Cap</i>]/</li> <li>• [inserire nel caso in cui l'importo della Cedola <i>Performance</i> venga calcolato al netto delle Cedole <i>Performance</i> precedentemente corrisposte: Valore nominale moltiplicato per il maggiore tra il <i>Floor</i> e la <i>performance</i> del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione), al netto delle Cedole <i>Performance</i> eventualmente già corrisposte alle precedenti Date di Pagamento degli Interessi. Pertanto anche ove con riferimento ad una Cedola <i>Performance</i> si sia registrata una <i>performance</i> positiva del Sottostante o del Paniere di Sottostanti, il Portatore potrà percepire la relativa Cedola, [fermo restando l'applicazione del Floor.] solo ove tale <i>performance</i> risulti superiore alla somma delle <i>performance</i> registrate dal Sottostante o dal Paniere di Sottostanti alle precedenti Date di Osservazione.]</li> </ul> <p>[inserire ove applicabile: <i>Cedole con Differenziale</i>:]</p> <p>[Cedola/e pagabile/i in via posticipata alla/e Data/e di Pagamento degli Interessi [●]]</p> <p>[inserire ove applicabile e solo nel caso di Sottostante rappresentato da Tassi di Interesse: le Obbligazioni matureranno [una]/[più] Cedola/e con Differenziale determinata/e calcolando, in primo luogo, la differenza tra il Valore di Riferimento del Sottostante A e il Valore di Riferimento del Sottostante B; e moltiplicando tale Differenziale per il Fattore di Partecipazione ed il Valore Nominale delle Obbligazioni.</p> <p>In particolare, l'Obbligazionista avrà diritto ad un importo della Cedola <i>con Differenziale</i> pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [inserire nel caso sia previsto un <i>Floor</i>: Valore Nominale moltiplicato per il maggiore tra il <i>Floor</i> e il Differenziale (moltiplicato per il Fattore di Partecipazione). [In particolare, dato che il <i>Floor</i> risulta essere diverso dallo 0%, ove il Differenziale risultasse negativo o positivo ma inferiore al <i>Floor</i>, il Portatore avrà comunque diritto alla corresponsione di una Cedola con Differenziale il cui importo sarà pari al valore del <i>Floor</i>.]]/</li> <li>• [inserire nel caso in cui sia previsto un <i>Floor</i> e un <i>Cap</i>: Valore Nominale moltiplicato per il maggiore tra il <i>Floor</i> e il</li> </ul>
--

<p>Differenziale (moltiplicato per il Fattore di Partecipazione), fermo restando che tale Differenziale non potrà essere superiore al <i>Cap</i>]]</p> <p>[<i>inserire nel caso di Condizione/i legata/e al valore di uno o più Sottostanti:</i></p> <p>[Il Valore di Riferimento [del/di ciascun] Sottostante è [il valore rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] (<i>specificare la/e data/e di rilevazione</i>)] / [il valore calcolato come media aritmetica dei valori dello stesso rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]] (<i>specificare la/e data/e di rilevazione</i>)].]</p> <p>[<i>Inserire nel caso di Condizione/i legata/e al valore di uno o due Panieri:</i></p> <p>[Il Valore di Riferimento [del/di ciascun] Paniere è la media ponderata dei rapporti tra il valore finale ([rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] / [determinato come media aritmetica dei valori rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]]) ed il valore iniziale ([rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] / [determinato come media aritmetica dei valori rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]]) di ciascun Sottostante componente il Paniere].</p> <p>Ai fini della ponderazione, i pesi attribuiti a ciascun Sottostante componente il Paniere sono: [●]</p> <p>[<i>inserire nel caso di Condizione/i legata/e alla performance di uno o più Sottostanti:</i></p> <p>[La <i>performance</i> [del/di ciascun] Sottostante è calcolata raffrontando il suo Valore di Riferimento (come di seguito indicato) con il suo Valore di Riferimento Iniziale (come di seguito indicato) [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione (come di seguito indicato)] e rapportando tale differenza al suo Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>Il Valore di Riferimento [del/di ciascun] Sottostante è [il valore rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] (<i>specificare la/e data/e di rilevazione</i>)] / [il valore calcolato come media aritmetica dei valori dello stesso rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]] (<i>specificare la/e data/e di rilevazione</i>)].</p> <p>Il Valore di Riferimento Iniziale [del/di ciascun] Sottostante è [il valore rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] (<i>specificare la/e data/e di rilevazione</i>)] / [il valore determinato come media aritmetica dei valori dello stesso rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]] (<i>specificare la/e data/e di rilevazione</i>)].</p> <p>[Il Fattore di Partecipazione è [●].]]</p> <p>[<i>inserire nel caso di Condizione/i legata/e alla performance di uno o due Panieri:</i></p> <p>[La <i>performance</i> [del/di ciascun] Paniere è calcolata raffrontando il suo Valore di Riferimento (come di seguito indicato) con il suo Valore di Riferimento Iniziale [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione (come di seguito indicato)].</p> <p>Il Valore di Riferimento Finale [del/di ciascun] Paniere è la media ponderata dei rapporti tra il valore finale ([rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] / [determinato come media aritmetica dei valori rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]]) ed il valore iniziale ([rilevato alla/e seguente/i data/e: [●]] / [determinato come media aritmetica dei valori rilevati alla/e seguente/i data/e: [●]]) di ciascun Sottostante componente il Paniere.</p> <p>Ai fini della ponderazione, i pesi attribuiti a ciascun Sottostante componente il Paniere sono: [●]</p> <p>[Il Fattore di Partecipazione è [●].]]</p> <p>[<i>inserire ove applicabile nel caso di Cedole Digitali:</i></p> <p><u><i>Effetto Consolidamento:</i></u> Laddove sia soddisfatta la Condizione [della Cedola Digitale pagabile [il] [a partire dal] [●]] [di una delle Cedole Digitali], le Condizioni previste con riferimento a ciascuna delle Cedole Digitali successive saranno considerate automaticamente soddisfatte. Pertanto le Cedole Digitali successive saranno pagabili, alle relative Date di Pagamento Interessi, al Tasso Digitale associato al verificarsi delle relative Condizioni senza necessità che le stesse si verifichino.]</p> <p>[<i>inserire ove applicabile nel caso di Cedole Digitali:</i></p> <p><u><i>Effetto Memoria:</i></u> Laddove sia soddisfatta la Condizione [della Cedola Digitale pagabile [il] [a partire dal] [●]] [di una delle Cedole Digitali], l'Obbligazionista ha il diritto di ricevere una Cedola Digitale il cui valore tenga conto dell'ammontare non corrisposto a valere sulla Cedola Digitale precedente (ovvero sulle Cedole Digitali precedenti, laddove non già corrisposte) in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione.]</p> <p>[La/e Cedola/e è/sono pagabile/i il/i giorno/i [●]]</p> <p>[<i>inserire ove applicabile: Cedole a Tasso Fisso:</i></p> <p>[Le Obbligazioni matureranno Cedole a Tasso Fisso calcolate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse pari a:</p> <p>[<i>tasso fisso costante:</i></p> <p>[●]% lordo per anno, pagabile i giorni [●]]</p>
---

[tasso fisso non costante:

[●]% lordo per anno, per la/e cedola/e pagabile/i alla/e [seguenti] Data/e di Pagamento degli Interessi [●]

[●]% lordo per anno, per la/e cedola/e pagabile/i alla/e [seguenti] Data/e di Pagamento degli Interessi [●]

[ecc.]]

I Titoli cesseranno di essere fruttiferi alla Data di Scadenza [(ovvero all'eventuale data di rimborso anticipato al seguito del verificarsi di un Evento di Possibile Rimborso Anticipato, come più avanti specificato)].

#### **Descrizione del/i [Sottostante/i] / [Paniere/i di Sottostanti**

[inserire nel caso di singolo Sottostante: [●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Sottostante)]

[Due Sottostanti:

Sottostante 1: [●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Sottostante)

Sottostante 2: [●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Sottostante)]

[inserire nel caso di Paniere/i di Sottostanti:

[Paniere 1:

Sottostante	Descrizione del Sottostante
[●]	[[●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Sottostante/Paniere)]
[●]	[[●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Sottostante/Paniere)]
...	...

Paniere 2:

Sottostante	Descrizione del Sottostante
[●]	[[●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Paniere)]
[●]	[[●] (inserire le informazioni rilevanti a seconda della categoria del Paniere)]
...	... ]

[Indicare ove il Sottostante sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Sottostante] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non Applicabile].

[Indicare ove il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'Amministratore], amministratore del [Indicare Sottostante] [●] [non] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile].

[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [Inserire nome dell'Amministratore] amministratore del [Indicare Sottostante] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]/[Non Applicabile]

#### **Data di Scadenza e procedure di rimborso**

La Data di Scadenza delle Obbligazioni è [●].

Le Obbligazioni sono rimborsabili al [●]% del Valore Nominale in un'unica soluzione alla Data di Scadenza [(fatta salva la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni - successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente - al verificarsi di un Evento di Possibile Rimborso Anticipato, come di seguito specificato)].

[Inserire ove la Valuta di Emissione sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore: L'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale potrebbe tuttavia determinare una perdita per l'investitore laddove la Valuta di Emissione dei Titoli sia diversa dalla valuta di riferimento dello stesso (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano) e si verifichi un andamento sfavorevole del tasso di cambio.]

Sono [inoltre] fatte salve le previsioni della Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD (cfr. elemento D.3 "Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del *bail-in* e di altri strumenti di risoluzione").

#### **Eventi di Possibile Rimborso Anticipato**

Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente al verificarsi di particolari Eventi Straordinari relativi [al/i Sottostante/i]/[Paniere/i di Sottostanti] [inserire modalità per l'esercizio e per la comunicazione dell'Ammontare di Rimborso Anticipato, nonché il periodo di preavviso: [●]].

	<p>L'Emittente inoltre si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il presente prestito, al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite (<b>l'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite</b>) [alla Data di Pagamento degli Interessi successiva all'avviso da pubblicarsi su [●] [sito <i>web</i> dell'Emittente] per rendere noto il verificarsi dell'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite] [alla data resa nota mediante avviso da pubblicarsi su [●] [sito <i>web</i> dell'Emittente] (<i>specificare le modalità di comunicazione di tale/i data/e</i>)] [●] [, mediante pubblicazione di un avviso sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> con un preavviso di almeno [●] (<i>specificare altre modalità ivi incluse quelle di comunicazione dell'Ammontare di Rimborso Anticipato</i>).]</p> <p>La Data di Scadenza dei Titoli è [●].</p> <p>I Titoli saranno rimborsati in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ad un valore [almeno pari al 100% del Valore Nominale]/ [inserirne ove il prezzo di emissione sia sopra la pari: almeno pari al prezzo di emissione] (il <b>Prezzo di Rimborso</b>).]</p> <p>[Le Obbligazioni non possono essere rimborsate anticipatamente, salvo quanto indicato con riferimento ad Eventi Straordinari.]]</p> <p><b><u>Tasso di rendimento</u></b></p> <p>Non è possibile a priori determinare il rendimento effettivo delle Obbligazioni considerata l'aleatorietà [delle Cedole Digitali] [e] [delle Cedole <i>Performance</i>] [e] [delle Cedole con Differenziale].</p> <p>[Tenuto conto del/i Tasso/i Digitale/i previsto/i nell'ipotesi in cui la Condizione non si verifichi [e] [della/e Cedola/e a Tasso Fisso] [e] [inserirne assunzioni relative alla/e eventuale/i Cedola/e a Performance e/o Cedola/e con Differenziale: [●]], il tasso di rendimento minimo annuo lordo alla scadenza sarebbe pari al [●]%.]</p> <p>[Il rendimento minimo è determinato utilizzando</p> <p>[inserirne in caso di Offerta o di Offerta e Quotazione: il tasso interno di rendimento (o tasso di rendimento effettivo a scadenza), ossia il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale della somma dei flussi di cassa futuri offerti dal Titolo [inserirne in caso di prima tranche: al Prezzo di [Emissione [inserirne in caso di tranche successive: Sottoscrizione] del Titolo] /</p> <p>[inserirne in caso di sola Quotazione: al valore teorico del Titolo alla data in cui tale rendimento è calcolato].</p> <p>[L'investitore deve considerare che il rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione potrebbe essere inferiore a tale tasso minimo, laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al [prezzo] [valore] utilizzato nel calcolo.]</p> <p><b><u>Rappresentante degli Obbligazionisti</u></b></p> <p>Non applicabile. Non è previsto un rappresentante degli Obbligazionisti.</p>
C.10	<p><b><u>Componente derivativa</u></b></p> <p>[Inserirne ove applicabile: La componente derivativa implicita nei Titoli è rappresentata da [un'opzione digitale]/[[●] nr] opzioni digitali di tipo [Call]/[Put]/[Range] acquistata/e dall'investitore sul/i [Sottostante/i]/[Paniere/i di Sottostanti]</p> <p>[  <i>inserirne in caso di Opzione Digitale Call:</i> che [dà/danno] all'investitore la possibilità di ricevere un valore predeterminato se [il valore] del/i [Sottostante/i]/[Paniere/i di Sottostanti] risulti superiore a un determinato valore prefissato (Valore Barriera); nel caso in cui tale condizione non si verifichi l'investitore riceverà un valore [nullo] [inferiore rispetto all'ipotesi in cui la condizione si sia verificata].]</p> <p>[  <i>inserirne in caso di Opzione Digitale Put:</i> che [dà/danno] all'investitore la possibilità di ricevere un valore predeterminato se [il valore] /i [Sottostante/i]/[Paniere/i di Sottostanti] risulti inferiore a un determinato valore prefissato (Valore Barriera); nel caso in cui tale condizione non si verifichi l'investitore riceverà un valore [nullo] [inferiore rispetto all'ipotesi in cui la condizione si sia verificata].]</p> <p>[  <i>inserirne in caso di Opzione Digitale Range:</i> che [dà/danno] all'investitore la possibilità di ricevere un valore predeterminato se [il valore] è all'interno di un determinato intervallo delimitato da un valore prefissato inferiore (Valore Barriera Inferiore) e da un valore prefissato superiore (Valore Barriera Superiore); nel caso in cui tale condizione non si verifichi l'investitore riceverà un valore [nullo] [inferiore rispetto all'ipotesi in cui la condizione si sia verificata].]</p> <p>[Inserirne ove applicabile: Tale/i opzione/i si presenta/no nella variante con</p> <p>[inserirne nel caso di opzione digitale con effetto consolidamento: Effetto Consolidamento, che [tutela dal rischio di assenza di rendimenti per l'eventuale mancato verificarsi della Condizione alle date di pagamento successive a quella in cui la medesima si verifichi] /</p> <p>[inserirne nel caso di opzione digitale con effetto memoria: Effetto Memoria che consente la corresponsione dei rendimenti non percepiti in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione mediante il riconoscimento, alla prima data in cui la Condizione si verifica, di un importo il cui valore tenga conto dell'ammontare non corrisposto a valere sui pagamenti precedenti.]]</p>

	<p>[La Componente Derivativa implicita nei Titoli è costituita da una o più opzioni [[europee di tipo <i>call</i>] [e di una o più opzioni di tipo <i>floor</i>] [e da una combinazione di opzioni di tipo <i>floor</i> e di tipo <i>cap</i>, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore] sul Sottostante o Paniere di Sottostanti - con il Fattore di Partecipazione.]/[sul differenziale tra due Sottostanti, ossia sulla differenza tra i valori registrati dai Sottostanti ad una certa data [e di una o più opzioni di tipo <i>floor</i> sulla differenza tra i Sottostanti,] [e da una combinazione di opzioni di tipo <i>floor</i> e di tipo <i>cap</i>, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sulla differenza tra i Sottostanti,] [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione.]]</p> <p>[Inserire ove applicabile: La Cedola <i>Performance</i> viene determinata sulla base del valore di rimborso di tale componente derivativa, ossia:</p> <p>(i) calcolando, in primo luogo, la <i>performance</i> registrata dal Sottostante tramite la differenza tra il Valore di Riferimento rilevato [alla Data di Osservazione] [alle Date di Rilevazione] e lo Strike e dividendo tale differenza per il Valore di Riferimento Iniziale rilevato alla Data di Osservazione Iniziale. Nel caso in cui il calcolo della <i>performance</i> avesse un valore negativo, questo verrà considerato nullo e pertanto l'importo della Cedola sarà pari a zero; e</p> <p>(ii) moltiplicando tale <i>performance</i> per il Fattore di Partecipazione ed il Valore Nominale delle Obbligazioni.]</p> <p>[Inserire ove applicabile: La Cedola con Differenziale viene determinata sulla base del valore di rimborso di tale componente derivativa, ossia:</p> <p>(i) calcolando, in primo luogo, la differenza tra il Valore di Riferimento del Sottostante A e il Valore di Riferimento del Sottostante B; e (ii) moltiplicando tale Differenziale per il Fattore di Partecipazione ed il Valore Nominale delle Obbligazioni.]</p>
C.11	<p><b><u>Quotazione / mercati regolamentati</u></b></p> <p>[Non Applicabile]</p> <p>[L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione [alla quotazione]/[alla negoziazione] da parte di [Borsa Italiana S.p.A.]/[EuroTLX®]/[<i>indicare altro sistema multilaterale di negoziazione</i>] entro [●].]</p> <p>[L'Emittente [pertanto] [ha richiesto] [si impegna a [far] richiedere [tramite [●]]] [, entro [●] [successivi alla chiusura del Periodo di Offerta]/[successivi alla Data di Emissione]/[<i>altro</i>],] [l'ammissione alla quotazione ufficiale [sul mercato [MOT]][ExtraMOT] gestito da Borsa Italiana S.p.A.] [su (<i>indicare altro mercato regolamentato</i>)] [l'ammissione alla negoziazione [su un sistema multilaterale di negoziazione] [sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.] [su [●]]] [con avvio delle negoziazioni [entro] il [●].]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni [offerte nell'ambito del Programma] con provvedimento n. [●] del [●].]</p> <p>[La quotazione ufficiale sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e del Responsabile del Collocamento [●]] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [<i>altro</i>].]]</p> <p>[L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.]</p> <p>[Con provvedimento n. [●] del [●] [Borsa Italiana S.p.A.]/[<i>altro</i>] ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario [sul MOT [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] [<i>altro mercato regolamentato</i>].] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato [MOT] [<i>altro mercato regolamentato</i>] è il [●].]/[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e del Responsabile del Collocamento [●]] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [<i>altro</i>].]</p> <p>[La negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A. è subordinata all'ammissione da parte [dell'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A., che sarà deliberata entro i termini e in conformità alle previsioni stabiliti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta vigente, disponibile sul sito <a href="http://www.eurotlx.com">www.eurotlx.com</a>.]</p> <p>[Con provvedimento n. [●] del [●] EuroTLX SIM S.p.A. ha disposto l'ammissibilità alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del Prospetto di Base. L'Emittente [ha richiesto] [si impegna a [far] richiedere [- tramite [●]- ] l'avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni su EuroTLX® entro [●] [successivi alla chiusura del Periodo di Offerta]/[successivi alla Data di Emissione].]</p> <p>[La negoziazione su [●] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni da parte di [●].]</p>

	[altro]
<b>SEZIONE D – RISCHI</b>	
D.2	<p><b>Informazioni fondamentali sui principali rischi specifici per l’Emittente</b></p> <p>Con riferimento all’Emittente dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti fattori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Rischi connessi al Piano Strategico</b></li> </ul> <p>In data 12 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato il Piano Strategico 2016-2019 che contiene determinati obiettivi strategici, di capitale e finanziari (“<b>Obiettivi di Piano</b>” o i “<b>Dati Previsionali</b>”) e prevede, tra l’altro, una revisione del modello di business. Il Gruppo ha già raggiunto alcuni di questi obiettivi, mentre per i restanti obiettivi previsti dal Piano Strategico non vi è ancora certezza di una loro completa realizzazione, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento e l’ottimizzazione del Capitale, il miglioramento della qualità dell’attivo patrimoniale, la massimizzazione del valore di banca commerciale e l’adozione di un modello di Governo snello ma fortemente orientato al coordinamento delle attività.</p> <p>In assenza dei benefici attesi dalle azioni previste e qualora le assunzioni ipotetiche di varia natura non si verificassero a causa dei rischi ed delle incertezze che caratterizzano l’attuale scenario macroeconomico e contesto regolamentare, potrebbero non essere raggiunti gli Obiettivi di Piano e quindi potrebbero determinarsi impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>In data 6 febbraio 2019 il gruppo UniCredit ha annunciato il progetto di riorganizzazione della squadra manageriale con l’avvio dello sviluppo del Piano Strategico 2020-2023 che sarà presentato ai mercati il 3 dicembre 2019 a Londra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Rischi connessi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico e della volatilità dei mercati sull’andamento del Gruppo UniCredit</b></li> </ul> <p><i>Rischi connessi all’impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico sull’andamento del Gruppo UniCredit</i></p> <p>Alla data del Prospetto di Base, il quadro macroeconomico è connotato da significativa incertezza in merito, ad esempio: (a) all’adozione di misure restrittive nel commercio internazionale; (b) all’impatto di maggiori sanzioni sulla Russia; (c) ai prossimi sviluppi connessi alla <i>Brexit</i>; (d) alla situazione politica italiana; (e) alle tendenze dell’economia reale e in particolare alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie di Paesi come Stati Uniti e Cina.</p> <p><i>Rischi connessi all’impatto della situazione dei mercati finanziari sull’andamento del Gruppo UniCredit</i></p> <p>L’andamento del Gruppo UniCredit è influenzato, inoltre, dalla situazione dei mercati finanziari. Tale situazione potrebbe essere ulteriormente impattata da eventuali provvedimenti riguardanti le valute dei Paesi in cui il Gruppo opera; da fenomeni di instabilità politica e di difficoltà da parte dei governi ad attuare misure idonee a fronteggiare la crisi creditizia; nonché dalla possibilità che taluni enti creditizi possano essere sottoposti alle misure di risanamento previste dalla direttiva BRRD.</p> <p><i>Rischi connessi all’impatto della volatilità dei mercati sull’andamento del Gruppo UniCredit</i></p> <p>Negli ultimi anni il sistema finanziario a livello globale ha registrato una notevole volatilità ed un’elevata incertezza che hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, un effetto negativo sulle attività del Gruppo e, in particolare, sul corso delle azioni dell’Emittente e sul costo della provvista sui mercati dei capitali, causando – tra l’altro – la parziale o incompleta realizzazione del <i>funding plan</i> del Gruppo, con un potenziale impatto negativo sulla situazione finanziaria e di liquidità di breve e lungo termine dell’Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>La volatilità dei mercati finanziari, inoltre, determina un rischio connesso all’operatività nei settori dell’<i>asset management</i>, del <i>private banking &amp; wealth management</i> e del <i>brokerage</i> e delle altre attività remunerate tramite commissioni nei settori nei quali il Gruppo è attivo, con possibili conseguenze negative, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Rischi connessi alle attività del Gruppo UniCredit in diverse aree geografiche</b></li> </ul> <p>Il Gruppo UniCredit è attivo in diversi Paesi e, pertanto, le attività del Gruppo sono influenzate dall’andamento macroeconomico dei mercati in cui opera.</p> <p>In particolare, alla data del Prospetto di Base, l’Italia costituisce il principale mercato in cui il Gruppo opera e, di conseguenza, le sue attività sono particolarmente legate alle condizioni dello scenario macroeconomico italiano. Qualora in Italia dovessero persistere condizioni economiche avverse, ovvero manifestarsi una situazione di perdurante incertezza politico-economica e/o l’eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto agli altri Paesi dell’area OCSE, potrebbero verificarsi ulteriori effetti negativi rilevanti sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.</p> <p>Il Gruppo UniCredit è attivo, inoltre, con una significativa presenza, in Austria e Germania, nonché nei Paesi dell’Europa Centro Orientale inclusi, tra gli altri, la Turchia, la Russia, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Bulgaria e l’Ungheria. I rischi e le incertezze, ai quali il Gruppo UniCredit è esposto, assumono caratterizzazioni di natura e intensità diverse a seconda dei Paesi, e l’appartenenza o meno all’Unione europea di questi Paesi è solo uno dei fattori principali da considerare per valutare tali rischi e incertezze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Rischio di credito e di deterioramento della qualità del credito</b></li> </ul> <p>L’attività, la solidità economica, patrimoniale e finanziaria e la profittabilità del Gruppo UniCredit dipendono, tra l’altro, dal merito di credito dei propri clienti. Nello svolgimento della propria attività creditizia il Gruppo è esposto al rischio che un inatteso cambiamento del merito di credito di una controparte possa generare un corrispondente cambiamento del valore dell’associata esposizione creditizia e dare luogo a cancellazione parziale o totale della stessa. Tale rischio è sempre inerente all’attività tradizionale di erogazione del credito, a prescindere dalla forma in cui il fido si estrinseca (di tesoreria o di firma, garantito e non, ecc.). Nell’ambito dell’attività creditizia tale rischio si sostanzia, tra l’altro, nella possibilità che le proprie controparti contrattuali non adempiano alle proprie obbligazioni di pagamento nonché nella circostanza che le società del Gruppo concedano, sulla base di informazioni incomplete, non veritiere o non corrette, credito che altrimenti non avrebbero concesso o che comunque avrebbero concesso a differenti condizioni.</p>

Nonostante il Piano Strategico preveda azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, alla data del Prospetto di Base l'obiettivo di Piano relativo all'incidenza dei crediti deteriorati lordi al 2019 è superiore al dato medio della percentuale di crediti deteriorati lordi dei principali competitor europei dell'Emittente riferito al 31 dicembre 2018. Pertanto sussiste il rischio che l'Emittente possa presentare al 2019 un livello di crediti deteriorati non in linea rispetto a quelli registrati dai principali competitor europei nel medesimo periodo.

Per maggiori informazioni circa la qualità del credito del Gruppo UniCredit, si rinvia all'Elemento B.12 che precede.

● **Rischi connessi alla cessione dei crediti deteriorati**

Nell'ambito del deterioramento della qualità del credito e del crescente focus manifestato sia a livello regolamentare sia da parte della comunità finanziaria in merito a una riduzione dell'ammontare dei crediti deteriorati iscritti nei bilanci delle banche, il Gruppo UniCredit, a partire dal 2014, ha iniziato un'attività strutturata di vendita dei crediti deteriorati sul mercato al fine di ridurre il proprio ammontare di crediti problematici in bilancio e nel contempo cercare di massimizzare la propria profittabilità e rafforzare la struttura patrimoniale.

È intenzione dell'Emittente continuare a perseguire la propria strategia di dismissioni di crediti deteriorati nell'ambito delle linee guida riportate nel Piano Strategico 2016-2019, da raggiungere attraverso un incremento del coverage ratio dei crediti deteriorati e la cessione delle sofferenze. Il perfezionamento delle future cessioni potrebbe comportare la registrazione al conto economico di maggiori rettifiche di valore su crediti per un ammontare anche significativo a causa dell'eventuale differenziale tra il valore a cui i crediti deteriorati (e in particolare le sofferenze) sono iscritti nei bilanci del Gruppo e il corrispettivo che gli operatori di mercato specializzati nella gestione dei *distressed asset* sono disposti ad offrire per l'acquisto degli stessi. Al riguardo si precisa che i potenziali impatti (addebito al conto economico di maggiori rettifiche di valore su crediti) di tali future operazioni dipendono da diversi fattori, tra cui, in particolare, il diverso rendimento atteso degli operatori specializzati di mercato comparato a quello dell'Emittente e i costi di recupero che vengono immediatamente scontati nei prezzi di acquisto. In tale prospettiva, nella misura in cui venissero perfezionate nuove operazioni (soprattutto se riguardanti crediti di qualità inferiore, in termini di livello di copertura e/o di asset class, rispetto alle operazioni già effettuate) o comunque sussistessero le condizioni per modificare le previsioni di recupero dei crediti deteriorati individuati come oggetto di probabile futura dismissione, potrebbe risultare necessario addebitare ai conti economici ulteriori rettifiche di valore dei crediti medesimi con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Il mantenimento in capo a UniCredit delle obbligazioni emesse nell'ambito di operazioni di cessione di crediti deteriorati, già effettuate o future, potrebbe comportare impatti patrimoniali anche negativi dipendenti: (i) dall'assorbimento patrimoniale dei connessi attivi ponderati per il rischio di credito ai fini della determinazione dei coefficienti patrimoniali di vigilanza; e, in caso di operazioni di cartolarizzazione, (ii) dalle future possibili rettifiche di valore derivanti dalla porzione di rischio trattenuta. In quest'ultimo ambito la quota residuale di Note trattenuta viene inoltre considerata, ai fini del calcolo dei coefficienti di liquidità a breve e medio/lungo termine dell'Emittente, alla stregua di un "impiego non a breve termine", comportando pertanto la necessità di finanziamento a lungo termine di tale impiego da parte dell'Emittente.

● **Rischi connessi all'adeguatezza patrimoniale**

Le regole in materia di adeguatezza patrimoniale per le banche definiscono i requisiti prudenziali minimi di capitale, la qualità delle risorse patrimoniali e gli strumenti di mitigazione dei rischi.

La valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare e/o la valutazione di scenari di mercato che si preannunciano particolarmente sfidanti e che richiederanno la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti del Gruppo. Anche alla luce di quanto precede, è possibile che il Gruppo UniCredit si possa trovare a rilevare una riduzione dei propri coefficienti patrimoniali rispetto alla situazione attuale. Pertanto, sussiste il rischio che in futuro l'Emittente si possa trovare, a fronte anche di fattori esterni ed eventi non prevedibili e al di fuori del controllo del Gruppo e/o a seguito di ulteriori richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza, nella necessità di adottare un piano di conservazione del capitale, nonché di ricorrere a interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento degli standard di adeguatezza patrimoniale fissati dalla normativa prudenziale *pro tempore* applicabile.

Anche nel corso del 2018 il Gruppo UniCredit è stato assoggettato al processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (c.d. *Supervisory and Evaluation Process* – SREP), attraverso il quale l'Autorità di Vigilanza – nell'ambito dei compiti alla stessa attribuiti nel quadro del MVU (Meccanismo Unico di Vigilanza) – ha condotto una valutazione dei rischi degli enti creditizi, dei loro dispositivi di *governance* e della loro situazione patrimoniale e finanziaria.

A seguito di tale processo l'Emittente, per l'esercizio 2018, è stato tenuto a rispettare un livello di total SREP capital requirement ("TSCR") su base consolidata pari a 10,00%, che include: (i) il requisito minimo di *Total Capital Ratio* pari all'8% in coerenza con l'articolo 92, primo comma del CRR; e (ii) un requisito addizionale pari al 2,00% (SREP *add-on* o *Pillar 2 Requirement* – P2R), in coerenza con l'articolo 16, secondo comma, lett. (a) del Regolamento MVU, che deve essere interamente costituito da capitale primario di classe 1.

Il requisito di Pillar 2 requirement è rimasto stabile al 2,00% nel 2019 rispetto al 2018.

Inoltre, con la lettera SREP 2018, per quanto riguarda la gestione delle esposizioni deteriorate, in linea con quanto sollecitato dalla BCE alle banche dei paesi con livelli relativamente alti di crediti deteriorati, è stato richiesto all'Emittente di:

- i) continuare a trasmettere alla BCE informazioni riguardanti le esposizioni deteriorate (non performing exposures o "NPE") e foreclosed assets mediante compilazione di appositi modelli, forniti dalla stessa BCE, con frequenza trimestrale, come già richiesto per la prima volta nella lettera SREP 2016;
- ii) inviare alla BCE entro il 29 marzo 2019 un aggiornamento del piano strategico e operativo per la gestione delle NPE e foreclosed assets aggiornato, che includa chiari obiettivi quantitativi di riduzione dell'alto livello delle NPE e foreclosed assets, sia al lordo che al netto degli accantonamenti;
- iii) inviare alla BCE, entro il 31 agosto 2019 e basato sui dati al 30 giugno 2019, un'informativa sullo stato di implementazione del piano strategico e operativo per la gestione delle NPE e foreclosed assets.

Si evidenzia, inoltre, che nella lettera SREP 2018 la BCE ha indicato come area di debolezza, incertezza e potenziale rischio di

deterioramento della qualità degli attivi, le attività del Gruppo in Russia e in Turchia a causa dei potenziali sviluppi macroeconomici e politici in questi paesi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla tabella “Livelli minimi di coefficienti patrimoniali per il 2018” contenuta nell’Elemento B.12 che precede.

Il livello di *ratio* patrimoniali del Gruppo UniCredit incide, altresì, sulla capacità dell’Emittente di distribuire dividendi, sulla possibilità per il Gruppo di corrispondere le cedole relative agli strumenti *Additional Tier 1*, nonché ad altri strumenti ibridi di capitale che prevedono meccanismi di c.d. “*coupon stopper*” legati ai *ratio* patrimoniali del Gruppo UniCredit. Qualora l’Emittente non fosse in grado di corrispondere le cedole previste da tali strumenti ibridi di capitale, tale circostanza potrebbe determinare difficoltà per lo stesso e/o per le altre società del Gruppo UniCredit nell’accedere al mercato del capitale, con un conseguente incremento, anche significativo, del costo del *funding* e con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo.

Non è inoltre possibile escludere che, ad esito dei futuri processi di revisione e valutazione prudenziale, l’Autorità di Vigilanza prescriva al Gruppo, inter alia, il mantenimento di standard di adeguatezza patrimoniale superiori rispetto a quelli applicabili alla data del Prospetto di Base. In tali circostanze, l’Emittente potrebbe trovarsi nella necessità di ricorrere a ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento di detti standard e/o subire degli interventi, anche invasivi, nella gestione della stessa, quali, ad esempio, l’imposizione di restrizioni o limitazioni dell’attività e/o la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’Emittente.

- **Rischio connesso all’incertezza degli esiti di futuri stress test ovvero di futuri esercizi di *asset quality review***

Il rischio connesso agli esercizi di stress test consiste nella possibilità di incorrere in un potenziale inasprimento del coefficiente minimo di capitale, qualora i risultati evidenzino una particolare vulnerabilità del Gruppo agli scenari di stress ipotizzati dalle autorità di supervisione.

UniCredit ha partecipato allo stress test 2018 condotto a livello europeo dall’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority - EBA), in collaborazione con il Single Supervisory Mechanism, la Banca Centrale Europea (BCE) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board - ESRB) confermando pienamente il risultato dell’esercizio.

L’EBA, insieme ad altre autorità, potrebbe in futuro decidere di raccomandare un nuovo “*asset quality review*” (valutazione di qualità degli attivi) per le principali banche europee, compresa UniCredit, allo scopo di verificare le classificazioni e la misurazione delle esposizioni, con l’obiettivo di indirizzare le preoccupazioni circa la qualità dell’attivo delle banche. Questo esercizio potrebbe anche affiancare un ulteriore stress test condotto dall’EBA nel contesto di una nuova valutazione complessiva della solidità patrimoniale delle banche a livello europeo. Inoltre, la BCE potrebbe condurre, così come fatto nel 2017, un’analisi di sensibilità incentrata sugli effetti delle variazioni dei tassi di interesse.

- **Rischi connessi all’esposizione di UniCredit al debito sovrano**

Al 31 marzo 2019 il valore di bilancio delle esposizioni Sovrane del Gruppo rappresentate da “titoli di debito” ammonta a Euro 112.926 milioni, di cui circa il 90% concentrato su otto Paesi tra i quali l’Italia che, con 58.710 milioni, rappresenta una quota di circa il 7% sul totale attivo di Gruppo.

Il restante 10% del totale delle esposizioni Sovrane in titoli di debito, pari a 11.909 milioni, sempre riferito al valore di bilancio al 31 dicembre 2018, è suddiviso tra 35 Paesi. Le esposizioni in titoli di debito Sovrani nei confronti della Grecia sono immateriali. Per le esposizioni in questione non si ravvedono evidenze di impairment al 31 dicembre 2018.

Alle esposizioni Sovrane in titoli di debito vanno altresì aggiunti i “finanziamenti” erogati a governi centrali e locali ed agli enti governativi. Il totale dei finanziamenti nei confronti dei Paesi verso i quali l’esposizione complessiva è superiore a Euro 130 milioni – che rappresentano circa il 94% di dette esposizioni – al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 23.084 milioni.

Per informazioni circa l’esposizione al debito sovrano di UniCredit al 31 dicembre 2018 e per maggiori informazioni circa l’esposizione al debito sovrano di UniCredit al 31 marzo 2019, si rinvia all’Elemento B.12 che precede.

- **Rischio di liquidità**

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità identifica l’eventualità che il Gruppo UniCredit possa trovarsi nella condizione di non riuscire a far fronte agli impegni di pagamento (per cassa o per consegna) attuali e futuri, previsti o imprevisi senza pregiudicare l’operatività quotidiana o la propria condizione finanziaria. L’attività del Gruppo UniCredit, in particolare, è soggetta al rischio di liquidità nelle diverse dimensioni del *funding liquidity risk*, *market liquidity risk*, *mismatch risk* e *contingency risk*.

Il *framework* del processo ILAAP dell’Emittente è stato giudicato adeguato. Le recenti ispezioni della BCE hanno rilevato alcune aree di miglioramento nell’ambito della *governance*, della reportistica e del controllo del rischio di liquidità.

Rischi connessi agli interventi di supporto alla liquidità del sistema

La crisi dei mercati finanziari ha reso necessario a livello globale azioni di supporto al sistema creditizio da parte delle autorità governative e delle banche centrali nazionali e ha portato alcuni dei maggiori istituti bancari a livello europeo e globale a ricorrere agli istituti centrali al fine di far fronte alle esigenze di liquidità di breve periodo. Non è possibile prevedere la durata e l’intensità con cui tali operazioni di sostegno alla liquidità potranno essere riproposte in futuro, con la conseguenza che sussiste il rischio di una riduzione, o persino un annullamento di tali supporti. Ciò determinerebbe la necessità per le banche di cercare fonti di provvista alternative, senza escludere la difficoltà di tale ricerca nonché il rischio che i relativi costi possano essere più elevati. Inoltre sussiste il rischio che una politica monetaria espansiva influisca mantenendo i tassi di interesse, già negativi sulle brevi e medie scadenze alla data del Prospetto di Base, su livelli minimi su tutte le principali scadenze, con conseguenti effetti negativi sulla redditività della Banca, nonché sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo.

- **Rischi di mercato**

Il Gruppo è esposto al rischio che il valore di un’attività (o passività) finanziaria diminuisca (o aumenti) a causa dell’andamento di fattori di mercato, quali, *inter alia*:

- la fluttuazione dei tassi di interesse: in particolare, l’incremento dei tassi di interesse può comportare un aumento del costo del finanziamento del Gruppo in misura più rapida ed elevata rispetto al rendimento degli attivi a causa, per esempio, di una mancata

corrispondenza tra le scadenze delle attività e delle passività che sono influenzate dalla variazione dei tassi di interesse oppure di una mancata corrispondenza tra il grado di sensibilità alle variazioni dei tassi tra attività e passività con una scadenza simile. Allo stesso modo, il decremento dei tassi di interesse potrebbe anche comportare una riduzione del rendimento delle attività detenute dal Gruppo a cui potrebbe non corrispondere un equivalente decremento del costo della raccolta. Tali eventi nonché il continuato protrarsi di uno scenario con tassi di interesse a livelli storicamente molto bassi ovvero, in determinati casi, anche negativi, potrebbero comportare il persistere di una pressione al ribasso del margine di interesse nonché effetti sul valore delle attività e delle passività detenute dal Gruppo;

- le variazioni dei tassi di cambio: in particolare, una parte significativa dell'attività del Gruppo UniCredit viene condotta in valuta diversa dall'Euro e prevalentemente, Dollari statunitensi e Sterline inglesi nonché in valute dell'Est Europa. Pertanto gli effetti derivanti dall'andamento dei tassi di cambio potrebbero influire significativamente sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Tale circostanza espone il Gruppo UniCredit ai rischi connessi alla conversione di valute estere e all'effettuazione di operazioni in valute estere.

- **Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e passività dell'Emittente**

In conformità alla disciplina dettata dai Principi Contabili Internazionali, l'Emittente deve formulare valutazioni, stime e ipotesi che influenzano l'applicazione dei principi contabili e gli importi delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi rilevati in bilancio, nonché l'informativa relativa alle attività/passività potenziali.

- **Rischi operativi e relativi alla gestione dei sistemi informatici**

Il Gruppo UniCredit è esposto al rischio operativo, ovvero al rischio di subire perdite dovute a errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, scioperi, sistemi o causati da eventi esterni. Sebbene il Gruppo disponga di un sistema di gestione dei rischi operativi, le misure adottate potrebbero rivelarsi non adeguate a fronteggiare tutte le tipologie di rischio che potrebbero manifestarsi e che uno o più dei medesimi rischi possano verificarsi in futuro, anche a causa di eventi imprevedibili, interamente o parzialmente fuori dal controllo del Gruppo UniCredit. L'eventuale verificarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti negativi rilevanti sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Nell'ambito della propria operatività, inoltre, il Gruppo UniCredit affida in outsourcing a società terze lo svolgimento di alcuni servizi inerenti, tra l'altro, l'attività bancaria e finanziaria. Il mancato rispetto da parte di tali soggetti dei livelli minimi di servizio individuati negli accordi potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per l'operatività del Gruppo. Inoltre, qualora gli accordi in essere con gli *outsourcer* venissero risolti o comunque cessassero di essere efficaci, non è possibile garantire che l'Emittente sia in grado di stipulare tempestivamente nuovi accordi ovvero che sia in grado di stipulare nuovi accordi a condizioni e termini non peggiorativi rispetto ai contratti in essere.

*Rischi relativi alla gestione dei sistemi informatici*

L'operatività del Gruppo UniCredit dipende, tra l'altro, dal corretto e adeguato funzionamento dei sistemi di natura informatica di cui il Gruppo si avvale, nonché dalla loro continua manutenzione e dal loro costante aggiornamento. I principali rischi in tale ambito sono legati all'affidabilità del sistema ("*disaster recovery*"), alla qualità e integrità dei dati gestiti e alle minacce a cui sono sottoposti i sistemi informatici (tra i quali accessi da parte di soggetti non autorizzati e introduzione di virus), nonché rischi fisiologici legati alla gestione dei cambiamenti sul software ("*change management*"), il cui verificarsi potrebbe avere degli effetti negativi sull'operatività del Gruppo UniCredit, nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi alle metodologie di monitoraggio dei rischi e loro validazione**

Il Gruppo UniCredit dispone di una struttura organizzativa, di processi aziendali, di risorse umane e di competenze per l'identificazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione dei diversi rischi che ne caratterizzano l'attività e, a tal fine, sviluppa specifiche politiche e procedure. In particolare, il Gruppo utilizza modelli interni sia per la misurazione dei rischi di credito sia di quelli di mercato e operativi. Non può, tuttavia, escludersi che: (i) tali metodologie e strategie si rivelino non adeguate; (ii) le valutazioni e le assunzioni alla base di tali politiche e procedure si rivelino non corrette; (iii) si verifichino determinati eventi, allo stato non preventivabili o non valutati; (iv) le strutture o le risorse umane del Gruppo non siano in grado di cogliere elementi di rischio nello svolgimento di determinate attività; e (v) a seguito di attività di indagine o verifica da parte delle Autorità di Vigilanza, i modelli interni siano valutati come non più pienamente adeguati. Ove si realizzi una di tali circostanze, UniCredit e/o il Gruppo potrebbero subire perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Infine, alla luce dell'evoluzione della normativa in ordine all'adozione dei modelli interni, si renderà probabilmente necessario rivedere alcuni modelli per renderli pienamente conformi ai nuovi requisiti normativi. Per segmenti specifici gestiti, alla data del Prospetto di Base, tramite modelli interni potrebbe inoltre essere imposta l'adozione dell'approccio standardizzato, anch'esso in revisione alla data del Prospetto di Base. Le novità normative, che riguarderanno l'intero sistema bancario, potrebbero dunque comportare variazioni alle misure di capitale, ma la loro entrata in vigore è comunque successiva all'orizzonte del Piano Strategico 2016-2019.

- **Rischi connessi ai procedimenti giudiziari in corso e agli interventi delle Autorità di Vigilanza**

Alla data del Prospetto di Base, sussistono numerosi procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit. A presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti (diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito), il Gruppo UniCredit aveva in essere, al 31 dicembre 2018, un fondo per rischi ed oneri pari ad Euro 2.365 milioni. Al 31 dicembre 2018, il *petitum* complessivo riferito ai procedimenti giudiziari diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito era pari 11,4 miliardi di euro di cui circa 7 miliardi di euro riferiti all'Emittente. Tale dato risente tanto della natura disomogenea dei contenziosi pendenti, quanto della molteplicità delle diverse giurisdizioni e delle relative peculiarità, in cui il Gruppo UniCredit è coinvolto in contenziosi passivi.

La stima delle predette obbligazioni che potrebbero ragionevolmente scaturire nonché l'entità del predetto fondo sono basati sulle informazioni disponibili alla data di approvazione del relativo bilancio o della relativa situazione finanziaria intermedia, ma implicano anche, a causa delle numerose incertezze scaturenti dai procedimenti giudiziari, significativi elementi di giudizio. In particolare talvolta non è possibile produrre una stima attendibile e, pertanto, non è possibile escludere che in futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie

e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Eventuali esiti sfavorevoli per il Gruppo UniCredit di contenziosi in cui lo stesso è coinvolto – in particolare in quelli a maggiore impatto mediatico – ovvero il sorgere di nuovi contenziosi potrebbero avere degli impatti reputazionali, anche significativi, sul Gruppo UniCredit, con conseguenti possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dello stesso, nonché sulla sua capacità di rispettare i requisiti patrimoniali

Il Gruppo UniCredit, nel corso del normale svolgimento della propria attività, è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte delle diverse Autorità di Vigilanza, ciascuna per i rispettivi aspetti di competenza. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, BCE, Banca d'Italia, CONSOB, AGCM, la Commissione Europea e le altre Autorità di Vigilanza competenti sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UniCredit ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. Si segnala che attualmente sono in corso accertamenti ispettivi da parte di BCE, Banca d'Italia, Commissione Europea e Consob, mentre altri sono conclusi ma gli esiti non sono ancora noti.

- **Rischi relativi alla fiscalità differita**

La fiscalità differita attiva e passiva è rilevata in bilancio in base al principio contabile internazionale IAS 12. In merito alla disciplina delle imposte differite attive ("DTA") si segnala che ove, per qualsiasi motivo, si verificassero modifiche significative dell'attuale normativa fiscale, non prevedibili allo stato attuale, quali il cambio di aliquota, oppure l'aggiornamento delle stime di conto economico con le ultime proiezioni ufficiali disponibili dovesse far originare redditi imponibili futuri inferiori a quelli stimati nel test di sostenibilità, e dunque non sufficienti a garantire il riassorbimento delle DTA in questione, potrebbero manifestarsi effetti negativi, anche rilevanti, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi alla partecipazione dell'Emittente al Fondo Atlante e al fondo *Italian Recovery Fund* (già Fondo Atlante II)**

UniCredit è tra i principali sottoscrittori del Fondo Atlante e del fondo *Italian Recovery Fund*, (già Fondo Atlante II), fondi di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso finalizzati a sostenere la ricapitalizzazione delle banche italiane e a favorire lo smobilizzo dei crediti deteriorati.

Qualora il valore degli attivi in cui sono investiti e/o investiranno il Fondo Atlante e il fondo *Italian Recovery Fund* dovessero ridursi sussiste il rischio che tale circostanza possa comportare la necessità di svalutare le quote dei Fondi Atlante con conseguenti impatti sui ratio patrimoniali del Gruppo UniCredit e con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Le quote del Fondo Atlante sono state rilevate inizialmente al loro valore di sottoscrizione, ritenuto espressione del fair value dell'investimento alla data di rilevazione iniziale. Al 31 dicembre 2018 UniCredit S.p.A.:

- con riferimento al Fondo Atlante, detiene quote classificate tra gli strumenti finanziari obbligatoriamente valutati al fair value con un valore di bilancio pari a Euro 171 milioni. Gli investimenti complessivamente effettuati nel tempo ammontano a Euro 844 milioni (di cui Euro 64 milioni operati nel 2018), a fronte dei quali sono state apportate svalutazioni nel 2016 e nel 2017 per complessivi 684 milioni. Inoltre, a fronte delle medesime quote, UniCredit S.p.A. ha in essere un impegno per successivi versamenti nel Fondo inferiori a 2 milioni.
- con riferimento al fondo *Italian Recovery Fund*, detiene quote per un valore di bilancio, in linea con il prezzo di sottoscrizione, di Euro 184 milioni, classificate tra gli strumenti finanziari obbligatoriamente valutati al fair value. Inoltre, a fronte delle medesime quote, ha in essere un impegno per successivi versamenti nel fondo *Italian Recovery Fund* per circa Euro 10 milioni.

- **Rischio connesso alla dismissione della partecipazione nel capitale della Banca d'Italia**

Il rischio connesso all'interessenza nel capitale della Banca d'Italia consiste nel fatto che l'Emittente potrebbe non riuscire ad alienare la propria partecipazione nel capitale della Banca d'Italia a condizioni economiche in linea con quelle attese, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Al 31 dicembre 2018 UniCredit detiene una partecipazione nel capitale sociale di Banca d'Italia pari al 13,4%, con un valore netto contabile di Euro 1.008 milioni. Il processo di cessione delle quote deriva dall'operazione di aumento di capitale effettuata nel 2013, in relazione alla quale, al fine di favorire la riallocazione delle quote, è stato introdotto un limite pari al 3% per la detenzione stabilendo che, dopo un periodo di adeguamento non superiore a 36 mesi sarebbero cessati i diritti ai dividendi sulle quote eccedenti tale limite. Qualora l'Emittente non riuscisse a completare il processo di dismissione secondo l'iter previsto, il valore dell'interessenza nel capitale di Banca d'Italia potrebbe subire delle svalutazioni, anche significative, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischio di controparte nell'operatività in contratti derivati e pronti contro termine**

L'eventuale inadempimento delle controparti alle obbligazioni assunte ai sensi dei contratti derivati o dei pronti contro termine stipulati con UniCredit o una società del Gruppo e/o il realizzo o la liquidazione delle relative garanzie collaterali, ove presenti, a valori non sufficienti, possono avere effetti negativi sull'attività, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Nell'ambito della propria operatività, inoltre, il Gruppo stipula contratti derivati con governi e banche centrali. Eventuali cambiamenti nella normativa applicabile ovvero negli orientamenti giurisprudenziali, così come l'introduzione di restrizioni ovvero di limitazioni a tale transazioni, potrebbero avere degli impatti (potenzialmente anche retroattivi) sull'operatività del Gruppo con tali controparti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi all'esercizio del *Goodwill Impairment Test* e alle perdite di valore relative all'avviamento**

I parametri e le informazioni utilizzati per verificare la sostenibilità dell'avviamento sono significativamente influenzati dal contesto macroeconomico e di mercato, che potrebbe registrare mutamenti non prevedibili alla data del Prospetto di Base, producendo riflessi

sulle future risultanze dei test di *impairment*, con conseguenti possibili ulteriori rettifiche di valore dell'avviamento ed impatti, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi ai rapporti di alleanza in essere e ai rapporti di co-investimento**

Alla data del Prospetto di Base il Gruppo UniCredit ha in essere alcuni accordi di alleanza, nonché alcuni patti parasociali stipulati tra il Gruppo ed altre controparti nell'ambito di accordi di co-investimento (ad esempio, accordi per la costituzione di *joint venture*). Tali accordi, come da prassi di mercato, prevedono clausole protettive dell'investimento, ivi inclusi meccanismi di obbligo ad acquistare e/o obbligo a vendere al verificarsi di determinati presupposti. Qualora tali presupposti dovessero verificarsi e UniCredit e/o una o più delle società del Gruppo UniCredit dovessero essere obbligate ad acquistare le partecipazioni di pertinenza di una o più controparti contrattuali, le stesse potrebbero dover far fronte ad esborsi, anche significativi, per l'adempimento delle proprie obbligazioni, con conseguenti possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi relativi alle esposizioni infragruppo**

Le società del Gruppo UniCredit hanno storicamente finanziato altre società del Gruppo, in linea con la prassi di altri gruppi bancari operanti in molteplici giurisdizioni, trasferendo la liquidità in eccesso da una società del Gruppo ad un'altra.

L'adozione del principio di autosufficienza da parte delle società del Gruppo ha portato ad adottare politiche molto severe in tema di riduzione del *funding gap* non solo in Italia ma in tutte le controllate. L'azione combinata di tali politiche potrebbe produrre un deterioramento, percepito o reale, del profilo di rischio creditizio (in particolare italiano) ed avere un significativo effetto negativo sui costi di finanziamento, e di conseguenza sui risultati operativi e finanziari dell'Emittente e del Gruppo.

- **Rischi connessi all'andamento del mercato immobiliare**

Il Gruppo UniCredit è esposto al rischio del settore immobiliare, sia per effetto degli investimenti direttamente detenuti in immobili di proprietà (in Italia e all'estero), sia per effetto dei finanziamenti concessi a società operanti nel settore immobiliare, nonché per effetto dell'attività di concessione a privati di mutui assistiti da garanzie reali rappresentate da immobili. Un eventuale peggioramento del mercato immobiliare potrebbe determinare, tra gli altri: (i) con riferimento agli investimenti immobiliari di proprietà, la necessità da parte del Gruppo di apportare *impairment*; (ii) in relazione alle operazioni immobiliari, una diminuzione dei volumi e dei margini; (iii) per quanto concerne i mutui concessi a clientela, una riduzione del valore delle garanzie potenzialmente realizzabile nel caso di escussione delle stesse. In considerazione di quanto sopra, un eventuale peggioramento del mercato immobiliare potrebbe determinare la necessità da parte del Gruppo di operare rettifiche di valore su crediti erogati a società attive nel settore e/o a privati e/o su crediti garantiti da immobili, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi ai fondi di quiescenza**

Il Gruppo UniCredit è esposto al rischio attuariale e al rischio d'investimento derivanti dagli impegni ad erogare a dipendenti delle prestazioni di natura pensionistica successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, in relazione ai piani pensionistici che garantiscono una serie di prestazioni che dipendono da fattori quali l'età, gli anni di servizio e le esigenze di compensazione, il Gruppo è esposto al rischio che la passività assunta si riveli inferiore alla misura dei benefici da erogare nel tempo, con conseguenti effetti negativi, anche rilevanti, sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo UniCredit.

- **Rischi derivanti da contenziosi di natura tributaria**

Alla data del Prospetto di Base, sussistono diversi procedimenti di natura tributaria pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, nonché verifiche fiscali da parte delle autorità competenti nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera. In particolare, al 31 dicembre 2018 sussistevano 486 contenziosi fiscali passivi pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, per il perimetro "Italia", al netto delle controversie definite in via transattiva, per un valore complessivo pari a Euro 175,14 milioni. Al 31 dicembre 2018 la consistenza del correlato fondo rischi ammontava ad Euro 182,13 milioni circa (compresi anche gli accantonamenti per spese legali).

In considerazione dell'incertezza che caratterizza i procedimenti di natura tributaria nei quali il Gruppo è coinvolto, sussiste il rischio che un esito sfavorevole degli stessi e/o l'instaurarsi di nuovi procedimenti, possano comportare un incremento dei rischi di natura tributaria per l'Emittente e/o per il Gruppo, con la conseguente necessità di effettuare ulteriori accantonamenti e/o esborsi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

- **Rischi connessi al modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e al modello amministrativo contabile ai sensi della Legge 262/2005**

L'Emittente ha adottato nel maggio 2004 il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, che viene costantemente aggiornato. Non si può, tuttavia, escludere che tale modello sia considerato non adeguato dall'autorità giudiziaria eventualmente chiamata alla verifica delle fattispecie contemplate nella normativa stessa.

L'approccio metodologico adottato dal Gruppo UniCredit al fine di adempiere alla legge sulla tutela del risparmio (L. 262/05) è in coerenza con l'"*Internal Control - Integrated Framework (CoSO)*" e con il "*Control Objective for IT and Related Technologies (Cobit)*", che rappresentano standard di riferimento per il sistema di controllo interno ed in particolare per il *financial reporting* e la cui adozione è generalmente accolta dagli Organi di Vigilanza. L'impianto di tali controlli interni è in continuo aggiornamento. Non è quindi possibile escludere che, in futuro, possa emergere la necessità di sottoporre a controllo e certificazione processi non mappati alla data del Prospetto di Base.

- **Rischi connessi all'operatività nel settore bancario e finanziario**

L'Emittente e le società appartenenti al Gruppo UniCredit sono soggetti ai rischi derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività sia nel mercato italiano, sia in quello estero. Nel caso in cui il Gruppo non fosse in grado di rispondere alla crescente pressione competitiva mediante, tra l'altro, l'offerta di prodotti e servizi innovativi e remunerativi in grado di soddisfare le esigenze della clientela, il Gruppo potrebbe perdere quote di mercato in diversi settori di attività, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

Inoltre, il settore bancario e finanziario è influenzato dalle incertezze circa la stabilità e la situazione complessiva dei mercati finanziari. Nonostante le diverse misure adottate a livello europeo, nei mercati finanziari internazionali continuano a registrarsi alti

livelli di volatilità ed una generale riduzione della profondità di mercato. Pertanto un ulteriore aggravarsi della situazione economica o un ritorno di tensioni sul debito sovrano europeo potrebbero avere effetti rilevanti sia sulla recuperabilità e valutazione dei titoli di debito detenuti, sia sulle disponibilità economiche della clientela del Gruppo titolare di tali strumenti, con conseguenti effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Qualora dovesse persistere l'attuale situazione con un basso livello dei tassi di interesse nell'Area Euro, questo potrebbe incidere negativamente sulla redditività del settore bancario e, di conseguenza, del Gruppo UniCredit.

● **Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario e delle ulteriori normative cui il Gruppo è soggetto**

Il Gruppo UniCredit è soggetto ad un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte di diverse Autorità di Vigilanza in tutti i Paesi in cui opera. Nonostante il Gruppo UniCredit abbia in essere procedure e politiche interne volte ad adempiere in modo appropriato ai requisiti normativi e regolamentari tempo per tempo applicabili, non possono tuttavia escludersi violazioni (anche derivanti da erronee interpretazioni della normativa), con possibili effetti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Inoltre, il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, la previsione di nuove regole sulla liquidità e l'incremento dei coefficienti applicabili al Gruppo sulla base delle nuove disposizioni di Basilea 3, nonché di leggi e/o regolamenti che saranno adottati in futuro, potrebbero avere un impatto sulle attività, sulla posizione finanziaria, sul *cash flow* e sui risultati operativi del Gruppo e quindi, direttamente o indirettamente, sulla possibilità di distribuire dividendi agli azionisti. Tra le novità regolamentari si segnala, inter alia, l'introduzione del *bail-in* che potrebbe determinare una maggior onerosità della raccolta.

● **Rischi connessi agli obblighi contributivi ordinari e straordinari ai fondi istituiti nell'ambito della disciplina delle crisi bancarie**

In seguito alla crisi che ha colpito diverse istituzioni finanziarie a partire dal 2008, sono stati introdotti, sia a livello europeo sia a livello di singoli Stati membri, diversi sistemi finalizzati ad arginare il rischio di crisi bancarie, la cui implementazione comporta esborsi, anche significativi, da parte degli istituti di credito a favore del sistema bancario nel suo complesso. In particolare, a partire dall'esercizio 2015, gli enti creditizi sono obbligati a fornire le risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del *Deposit Guarantee Scheme* e del *Single Resolution Fund*. Tali obblighi contributivi contribuiscono a ridurre la redditività ed incidono negativamente sul livello delle risorse patrimoniali del Gruppo. Non si può, inoltre, escludere che il livello dei contributi richiesti alle banche del Gruppo sia destinato a crescere in futuro in relazione all'evoluzione dell'ammontare relativo dei depositi protetti e/o del rischio relativo delle banche del Gruppo rispetto alla totalità delle banche tenute al versamento dei medesimi contributi. Ciò comporterebbe la necessità di rilevare ulteriori oneri con impatti, anche significativi, sulla situazione patrimoniale e sui risultati economici dell'Emittente e/o del Gruppo.

● **Rischi connessi all'entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili**

A far data dal 1 gennaio 2018 è in vigore il nuovo principio contabile IFRS 9 "*Financial Instruments*".

Gli effetti determinati dall'adozione dell'IFRS9 in termini di svalutazioni ("*impairment*") sono nell'ordine di -104 punti base di CET1 ratio "*fully loaded*", al lordo dell'effetto fiscale equivalenti a circa Euro -3,76 miliardi.

L'impatto sulle rettifiche di valore è stato principalmente causato dall'introduzione degli scenari di cessione nella valutazione delle esposizioni creditizie classificate nello Stadio 3 e dall'utilizzo di una perdita creditizia attesa calcolata lungo l'intera vita dello strumento finanziario (*Expected Credit Loss - ECL lifetime*) per le esposizioni creditizie allocate nello Stadio 2.

Si ricorda che il Gruppo UniCredit ha deciso di non applicare il regime transitorio relativo a IFRS9 di cui all'articolo 473a del CRR. Pertanto, il calcolo dei Fondi Propri, degli assorbimenti patrimoniali, dei *ratio* patrimoniali e di leva finanziaria riflettono pienamente l'impatto derivante dall'applicazione del principio IFRS9.

Oltre a quanto sovra esposto e riferito a IFRS9, si segnalano i Principi contabili Internazionali IFRS15 "Ricavi provenienti da contratti con clienti" e IFRS16 "*Leasing*".

L'IFRS15, applicabile a partire dall'1 gennaio 2018 ed omologato da parte dell'Unione europea con Regolamento UE 2016/1905 del 22 settembre 2016 (pubblicato in data 29 ottobre 2016), ha modificato l'attuale set di principi contabili internazionali e interpretazioni sul riconoscimento dei ricavi e, in particolare, lo IAS18. In base all'analisi svolta, non si sono riscontrati impatti significativi derivanti dall'adozione del principio IFRS15 sulle consistenze patrimoniali ed economiche.

L'IFRS16, applicabile a partire dall'1 gennaio 2019 e soggetto ad omologazione da parte dell'Unione europea in data 31 ottobre 2017, modifica il set di principi contabili internazionali e interpretazioni sul *leasing* e, in particolare, lo IAS17. In tale ambito il Gruppo ha condotto le attività finalizzate a garantire la conformità con il nuovo principio contabile, in particolar modo con riferimento al calcolo e alla contabilizzazione del diritto di utilizzo e dell'associata passività di *leasing*, aspetti che rappresentano la principale discontinuità rispetto al modello contabile previsto da IAS17.

Sulla base delle evoluzioni normative e/o tecnologiche e/o del contesto di *business* è altresì possibile che il Gruppo possa dover rivedere ulteriormente, in futuro, le metodologie operative di applicazione dei Principi Contabili Internazionali, con possibili impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.

● **Rischi connessi alle decisioni politiche ed economiche dei Paesi dell'Unione europea e dell'Area Euro e all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit)**

Il 23 giugno 2016, il Regno Unito ha approvato attraverso un referendum, l'uscita dall'Unione europea (c.d. "*Brexit*"). Il risultato di tale *referendum* ha creato significative incertezze in merito alle prospettive politiche ed economiche del Regno Unito e dell'Unione europea. L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e l'eventualità che altri Paesi dell'Unione europea possano indire *referendum* analoghi ovvero adottare una moneta alternativa potrebbero comportare significativi impatti negativi sui mercati internazionali tra i quali, ulteriori ribassi dei mercati azionari, un'ulteriore diminuzione del valore della sterlina e, più in generale, una maggiore volatilità dei mercati finanziari, con possibili conseguenze negative sui prezzi delle azioni, sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo. Una disgregazione della Area Euro potrebbe essere accompagnata dal deterioramento del contesto economico e finanziario nell'Unione europea e potrebbe avere un effetto negativo rilevante sull'intero settore finanziario, creando nuove difficoltà nella concessione di prestiti sovrani e alle imprese e comportando notevoli alterazioni delle attività finanziarie sia a livello di mercato sia a livello *retail*. Tale circostanza potrebbe avere un impatto negativo significativo sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo.

**D.3** Principali rischi specifici per le Obbligazioni

Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai seguenti rischi:

**FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI**

- Rischio di credito per l'investitore: l'Obbligazionista si assume il rischio che l'Emittente divenga insolvente, che versi in dissesto o sia a rischio di dissesto o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento.
- Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni: il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.
- Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del *bail-in* e di altri strumenti di risoluzione: la Direttiva BRRD, attuata dai Decreti BRRD, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Tra gli strumenti di risoluzione che utilizzabili dalle Autorità è previsto lo strumento del "*bail-in*", ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Inoltre, la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all'art. 108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. senior non preferred). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro.

Inoltre, lo strumento del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte ;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

- Rischi relativi alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza, in quanto il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (a) la variazione dei tassi di interesse di mercato, (b) le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate, (c) la variazione del merito creditizio dell'emittente, (d) la presenza di commissioni e/o costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione; (e) l'applicazione di commissioni di negoziazione. In particolare:

(a) Rischio di tasso: un aumento dei tassi di mercato potrebbe avere impatti negativi sul prezzo del Titolo. Tale rischio è più accentuato quando vengono corrisposte cedole predeterminate.

(b) Rischio di liquidità: gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso, anche inferiore all'ammontare originariamente investito. Inoltre, laddove le Obbligazioni non saranno quotate su mercati regolamentati o negoziate presso sistemi multilaterali di negoziazione o altra sede di negoziazione, potrebbe risultare difficile o anche impossibile per l'investitore liquidare il proprio

investimento prima del rimborso delle Obbligazioni.

(c) Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente: un peggioramento della situazione finanziaria dell’Emittente ovvero un deterioramento del merito creditizio dello stesso, potrebbe influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

(d) Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione e/o altri oneri inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione: in caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, la presenza di commissioni e/o altri oneri potrebbe comportare un prezzo sul mercato secondario inferiore al Prezzo di Sottoscrizione.]

(e) Rischio connesso all’applicazione di una commissione di negoziazione sul mercato secondario: in caso di vendita del Titolo prima della scadenza il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione per l’applicazione di una commissione di negoziazione da parte dell’intermediario incaricato dall’investitore.

- Rischio che il rendimento delle Obbligazioni sia inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato italiano: le Obbligazioni potrebbero presentare un rendimento effettivo su base annua inferiore a quello di titoli di Stato italiani di similare durata residua, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che alla data del Prospetto di Base prevede, in riferimento a tali titoli, l’applicazione di aliquote inferiori.
- [inserire ove applicabile: Rischio di scostamento dal rendimento minimo indicato nella presente Nota di Sintesi (cfr. Elemento C.9 – “Tasso di rendimento”) per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al [prezzo] [valore] utilizzato per il calcolo di tale rendimento minimo.]
- [inserire ove applicabile: Rischi connessi alla presenza di conflitti di interesse con soggetti coinvolti nell’operazione: i soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nell’operazione.]
- [inserire ove applicabile: Rischio di cambio: un deprezzamento della Valuta di Emissione delle Obbligazioni rispetto alla valuta di riferimento per l’investitore (tipicamente l’Euro per l’investitore italiano) potrebbe comportare perdite anche significative in conto capitale.]

#### FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI COLLEGATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

- Rischio correlato alla natura strutturata e complessa delle Obbligazioni: le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità elevata il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti. È necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano.
- [inserire ove applicabile: Rischio di assenza di rendimenti: si segnala che il rendimento a scadenza potrebbe essere pari a zero. In particolare, [inserire in caso di Cedole Digitali: qualora per tutte le Cedole Digitali non si verifichi la Condizione e il relativo importo sia pari zero] [inserire in caso di Cedole Performance: in caso di performance nulla o negativa del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (con riferimento alle Cedole Performance)] [Inserire in caso di Cedole con Differenziale: in caso di Differenziale pari a zero o negativo (con riferimento alle Cedole con Differenziale)] [dato che il Floor è pari a zero] [dato che le Obbligazioni non prevedono Cedole a Tasso Fisso], l’investitore deve tenere presente che il rendimento delle Obbligazioni potrà essere nullo.]
- [inserire ove applicabile: Rischio relativo ai Valori Barriera: [È necessario considerare che con riferimento alla Condizione [1 – Condizione Digitale, tanto più distante sarà fissato tale Valore Barriera rispetto al livello iniziale [del Sottostante]/[Paniere di Sottostanti] tanto minore sarà la probabilità che la Condizione della Cedola Digitale si realizzi e, dunque, che la Cedola stessa sia commisurata al Tasso Digitale associato al verificarsi della Condizione.]/[2 – Condizione Digitale Range, quanto minore sarà l’intervallo tra il Valore Barriera Inferiore e il Valore Barriera Superiore, tanto minore sarà la probabilità che la Condizione della Cedola Digitale si realizzi e, dunque, che la Cedola stessa sia commisurata al Tasso Digitale associato al verificarsi della Condizione. Infine, in tale ipotesi, l’investitore potrebbe non beneficiare dell’andamento a lui favorevole del valore o della performance [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] e pertanto non percepire la relativa Cedola in quanto la Condizione si verifica solo se il valore o la *performance* è all’interno dell’intervallo delimitato dal Valore Barriera Inferiore e dal Valore Barriera Superiore.]
- [inserire ove applicabile: Rischio correlato al tasso predeterminato delle Cedole Digitali da corrispondere al verificarsi della Condizione: Qualora si verifichi la Condizione Digitale, la Cedola corrisposta è in ogni caso calcolata sulla base di un Tasso Digitale predeterminato. Nell’ipotesi in cui il valore o la *performance* [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] superi al rialzo (in caso di Opzione Digitale *Call*) o al ribasso (in caso di Opzione Digitale *Put*) il Valore Barriera, l’investitore potrebbe non beneficiare interamente di tale andamento a lui favorevole in quanto il valore del Tasso Digitale non è commisurato ad esso.]

- [*inserire ove applicabile*: Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%: le Obbligazioni prevedono un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%. Per effetto di tale previsione, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile il cui rendimento sia determinato in ragione del valore della *performance* del Sottostante o del Paniere di Sottostanti senza applicazione di alcun Fattore di Partecipazione; tale situazione può comportare anche un impatto negativo sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.].]
- [*inserire ove applicabile nel caso di Cedole Performance*: Rischio correlato alla presenza di uno Strike superiore al Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante o del Paniere: Nel caso in cui lo *Strike* sia pari ad una percentuale superiore al 100% del valore iniziale [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti,] gli Obbligazionisti beneficerebbero dell'eventuale andamento positivo solo nel caso in cui il rispettivo Valore di Riferimento sia superiore allo *Strike*.]
- [*inserire ove applicabile*: Rischio connesso alle modalità di determinazione [della Cedola Performance]/[delle Cedole con Differenziale]: [Posto che la Cedola *Performance* è determinata in base all'apprezzamento del valore [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] alla/e relativa/e [Data di Osservazione]/[Date di Rilevazione], rispetto al valore del medesimo alla Data di Osservazione Iniziale, andamenti anche significativamente positivi del valore [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificassero rilevanti cali del valore [del Sottostante]/[del Paniere di Sottostanti] alla/e relativa/e [Data di Osservazione]/[Date di Rilevazione]. [*Inserire ove applicabile*: Inoltre, in presenza di un *Floor* pari a zero, potrebbe non essere corrisposta la Cedola *Performance* o, comunque, l'investitore potrebbe non beneficiare dei suddetti andamenti positivi.]  
  
[Posto che la Cedola con Differenziale è determinata in base all'apprezzamento del valore del Sottostante A alla relativa Data di Osservazione rispetto al valore del Sottostante B alla medesima data, andamenti anche significativamente positivi del valore del Sottostante A rispetto al valore del Sottostante B durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati in caso di riduzione del differenziale tra i due Sottostanti alla relativa Data di Osservazione.] [*Inserire ove applicabile*: Inoltre, in presenza di un *Floor* pari a zero, potrebbe non essere corrisposta la Cedola con Differenziale o, comunque, l'investitore potrebbe non beneficiare di un aumento del differenziale.]
- [*inserire ove applicabile*: Rischio correlato alla presenza di Cap: È previsto un livello di valore massimo (*Cap*) per [la]/[le] Cedole [*Performance*]/[con Differenziale]. Pertanto, le Cedole non potranno in nessun caso essere superiori al relativo valore massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Sottostante o Paniere di Sottostanti. In tal caso, l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Sottostante o Paniere di Sottostanti,]
- Rischio relativo all'andamento del Sottostante o del Paniere di Sottostanti: Il rendimento delle Obbligazioni dipende, [in tutto] [in parte], dall'andamento di [un Sottostante]/[di un Paniere di Sottostanti]. Pertanto, ad un eventuale andamento decrescente del Sottostante o del Paniere di Sottostanti, anche il rendimento del Titolo sarà proporzionalmente decrescente. Inoltre, l'andamento dei Sottostanti è determinato da numerosi fattori talora imprevedibili ed al di fuori del controllo dell'Emittente, correlati tra di loro in maniera complessa.
- [*inserire ove applicabile*: Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti: Il Portatore deve tenere presente che una diversa ponderazione attribuita ai Componenti il Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso.]
- [*inserire ove applicabile*: Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti in quanto in corrispondenza dello stacco di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari. Di conseguenza il valore del Sottostante potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti delle Obbligazioni.]
- [*inserire ove applicabile*: Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente: in caso di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato da parte dell'Emittente, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento ed inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.]
- Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari, che potrebbero avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole. [Si segnala, inoltre, che al verificarsi di particolari eventi straordinari relativi al/i [Sottostante/i]/[Paniere/i di Sottostanti], le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente.]
- [*inserire ove applicabile*: Rischio connesso alla possibile discontinuità [del Libor]/[●] [*inserire nel caso in cui le Obbligazioni prevedano come Sottostante il Tasso di Interesse Libor*: Il 27 giugno 2017, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del panel di continuare a fornire all'Amministratore del Libor i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l'operatività del Libor non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, il Libor]/[*inserire rilevante Tasso di Interesse*: [●]] potrebbe non essere più disponibile o non determinato su base continuativa; ciò potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.]]

<p>- <i>[inserire ove applicabile: <u>Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento</u>: La regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni e, in particolare, se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti da tale regolamentazione. Tali modifiche potrebbero ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Inoltre, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione dell'indice di riferimento nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori potrebbero (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Per ulteriori informazioni si rinvia all'Elemento C.9 che precede.]</i></p> <p><b>ULTERIORI FATTORI DI RISCHIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>[inserire ove applicabile: <u>Rischio dovuto all'assenza di rating delle Obbligazioni</u> quale indicatore sintetico della rischiosità delle stesse.]</i></li> <li>• <b><u>Rischio relativo all'assenza di informazioni</u></b>: l'Emittente non fornirà, durante la vita delle Obbligazioni, informazioni relative al valore corrente di mercato delle stesse, all'andamento del/i [Sottostante/i]/[Paniere/i di Sottostanti] delle Cedole.</li> <li>• <i>[inserire ove applicabile: <u>Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta</u>: in tal caso non si procederà all'emissione delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe non beneficiare, sulle somme eventualmente versate o impegnate aderendo all'Offerta, dei proventi di altre tipologie di investimento cui abbia rinunciato.]</i></li> <li>• <i>[inserire ove applicabile: <u>Rischio connesso alla previsione di condizioni per l'adesione all'Offerta</u>: la limitazione dell'Offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste potrebbe influire sull'ammontare nominale emesso e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.]</i></li> <li>• <i>[inserire ove applicabile: <u>Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta</u>, che potrebbe avere un impatto sull'ammontare dell'emissione e sulla liquidità delle Obbligazioni.]</i></li> <li>• <b><u>Rischio connesso a variazioni del regime fiscale</u></b>, che potrebbero avere un effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.</li> <li>• <i>[inserire ove applicabile: <u>Rischio inerente la distribuzione sul [MOT] [su un sistema multilaterale di negoziazione]</u>: la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.]</i></li> </ul>
---

## SEZIONE E – OFFERTA

<b>E.2b</b>	<p><b><u>Ragioni dell'Offerta e Impiego dei proventi</u></b></p> <p>[Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. L'Emittente potrà utilizzare i proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni e delle spese, per le finalità previste dal proprio oggetto sociale.]</p> <p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non sono oggetto di offerta.]</p>
<b>E.3</b>	<p><b><u>Termini e condizioni dell'offerta</u></b></p> <p>[L'Emittente intende avvalersi [del MOT][dell'ExtraMOT][<i>indicare altra sede di negoziazione</i>] per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi [dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.][dell'art. 11.7 del Regolamento del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.][<i>altro</i>]. Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite di intermediari autorizzati<sup>14</sup> (gli <b>Intermediari Autorizzati</b>) che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul [MOT][<i>altra sede di distribuzione</i>] direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare [sul MOT] [<i>altra sede di distribuzione</i>]- trasmettendoli ad un operatore partecipante al [MOT] [<i>altra sede di distribuzione</i>].</p> <p>[L'ammontare nominale massimo dell'Offerta (l'<b>Ammontare Nominale Massimo</b>) è pari a [Euro/•] [•]. [L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo dell'Offerta mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché [<i>altro</i>] [e] pubblicato sul [proprio] sito <i>web</i> [dell'Emittente] [e [• <i>indicare altri siti, luoghi</i>].</p> <p>Il Periodo di Offerta decorre dal [•] al [•] [(date entrambe incluse)].</p> <p>[Solo per i contratti conclusi fuori sede[ con Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori], il periodo di</p>

<sup>14</sup> Imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, società di intermediazione mobiliare o altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico della Finanza.

[sottoscrizione][adesione] decorre dal [●] al [●] [(date entrambe incluse)]. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede entro tale termine. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo [mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. al Collocatore, all'indirizzo indicato nelle relative schede di adesione o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, al domicilio indicato nella dichiarazione di cui all'art. 159, comma 1, lett. a) della Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificata ed integrata ed, in ogni caso, anticipata via fax al numero indicato nelle relative schede di adesione lo stesso giorno di spedizione della lettera. [Il recesso potrà essere presentato, altresì, per iscritto all'Agenzia presso cui è acceso il conto deposito sui cui l'investitore ha disposto l'immissione dei titoli] / [altro].]

[Solo per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza[ con Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [●] al [●] [(date entrambe incluse)]. Ai sensi dell'art. 67-duodecies del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, [mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. al Collocatore, all'indirizzo indicato nelle relative schede di adesione ed, in ogni caso, anticipata via fax al numero indicato nelle relative schede di adesione lo stesso giorno di spedizione della lettera. Il recesso potrà essere presentato, altresì, [per iscritto all'Agenzia presso cui è acceso il conto deposito su cui il Richiedente ha disposto l'immissione dei titoli nonché] tramite l'apposita funzionalità di Banca Multicanale via internet] [altro].]

[Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul [MOT]/[altra sede di distribuzione] avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.]

[[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta[, stabilendo ulteriori Date di Regolamento], dandone comunicazione tramite apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [altro] [e] pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* [e [indicare altri siti, luoghi]] prima della chiusura del Periodo di Offerta.]

[[L'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro] si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [altro] [e] pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* [e [indicare altri siti, luoghi]] prima della chiusura del Periodo di Offerta.][Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit[, del Responsabile del Collocamento] [o] [del Collocatore], che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento[, d'intesa tra loro]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [altro] [avrà] [avranno] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di revocarla, e la stessa dovrà ritenersi annullata.

In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di revocare l'Offerta), mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [altro] [e] pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* [e [indicare altri siti, luoghi]].]

[La sottoscrizione potrà avvenire [tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso [il/i Collocatore/i] [e] [a disposizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede] [ovvero] [mediante *internet*].]

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 [e 113, comma 2] del Testo Unico della Finanza, gli investitori che abbiano già [concordato di sottoscrivere i Titoli][aderito all'Offerta mediante distribuzione [sul MOT] [altra sede di distribuzione]] prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione (sempre che i fatti nuovi, errori o imprecisioni previsti nell'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione [al Collocatore] [o] [al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'adesione] [o] [all'Intermediario Autorizzato], secondo le modalità indicate

	<p>nel contesto [della scheda di adesione e/o] del supplemento medesimo [e/o delle Condizioni Definitive].</p> <p>[Fatte salve le ipotesi previste dalla normativa applicabile, le sottoscrizioni sono irrevocabili.] [• (prevedere ulteriori casi di revocabilità delle stesse, indicandone le condizioni e modalità di esercizio)]</p> <p>Durante il Periodo di Offerta, le [sottoscrizioni][proposte di acquisto] potranno essere [accolte][effettuate] per un importo minimo di [Euro/•] [•] [pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione] [incrementabile di [Euro/•] [•] e multipli di tale valore] [e per un importo massimo di [Euro/•] [•]].</p> <p>Il Prezzo di Sottoscrizione è pari[, rispettivamente,] a [•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Euro/•] [•] per Obbligazione) [alla Data di Regolamento del [•], a [•]% del Valore Nominale (corrispondente a [Euro/•] [•] per Obbligazione) alla Data di Regolamento del [•], ecc.] [Il Prezzo di Sottoscrizione per la/e [nr] Data/e di Regolamento include il rateo d'interessi lordi maturati e non già corrisposti calcolato per i giorni intercorrenti tra la Data di Godimento e [ciascuna] [la [nr]] Data di Regolamento, il cui valore è pari[, rispettivamente,] a [•]% del Valore Nominale [per la [nr] Data di Regolamento, a [•]% del Valore Nominale per la [nr] Data di Regolamento, ecc.]</p> <p>Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato [in data] [alle date] [•] (la [nr] <b>Data di Regolamento</b>) [•] (la [nr] <b>Data di Regolamento</b>), ecc.] [ovvero alle ulteriori Date di Regolamento che potranno essere indicate, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, mediante successivo avviso da pubblicare sul sito <i>web</i> dell'Emittente [e [indicare altri siti, luoghi] e contestualmente trasmesso alla CONSOB]. Alla [rilevante] Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti [dai Collocatori][dagli Intermediari Autorizzati], direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.</p> <p>[Il Collocatore è] [I Collocatori sono] [•].</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana mediante il sistema SDIR-NIS, nonché] [altro] [e] pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e [indicare altri siti, luoghi].]</p> <p>[Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente.] [altro]</p> <p>Il Responsabile del Collocamento è [•].</p> <p>[Il soggetto incaricato dall'Emittente ad esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul [mercato MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.][ExtraMOT ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento ExtraMOT][altro] (l'<b>Operatore Incaricato</b>) è [•].]</p> <p>[Le Obbligazioni saranno offerte [e collocate] interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.] [inserire condizioni cui sono eventualmente subordinate le sottoscrizioni/proposte di acquisto e/o l'intera Offerta] [(per le eventuali condizioni di cui al punto a) della Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.1 del Prospetto di Base) L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di estendere l'Offerta ad altri canali di raccolta [dell'Emittente stesso] [del Collocatore], dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e [indicare altri siti, luoghi].]</p> <p>Non sono previsti criteri di riparto nell'assegnazione delle Obbligazioni. Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta [(comprensivo dell'importo, pari a [Euro/•] [•], destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di [Euro/•] [•]), secondo l'ordine cronologico di prenotazione.]</p> <p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non sono oggetto di offerta.]</p>
E.4	<p><b><u>Interessi che sono significativi per l'emissione/ l'offerta compresi interessi confliggenti</u></b></p> <p>[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, in qualità di Collocatore [per il tramite di [specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)]] [e il Collocatore [specificare] [per il tramite di [specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)]]], [si trova][si trovano] in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui [è][sono] [portatore][portatori] in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][altro], società appartenente/i al medesimo Gruppo Bancario, [che potrebbero] [che potrebbe] ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato).]</p> <p>[L'Emittente agisce quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][altro].]</p>

	<p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [<i>Global Coordinator</i>] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][<i>altro</i>].]</p> <p>[Inoltre l'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge il ruolo di Agente per il Calcolo.]</p> <p>[I Titoli potranno essere negoziati [in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit] [sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A.] [nonché sua parte correlata]][<i>altro</i>] [Infine,] il ruolo di [<i>market maker/price maker/soggetto intermediario operante sul mercato secondario</i>] nel suddetto [sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®][<i>altro</i>] sarà svolto da [UniCredit Bank AG, succursale di Milano][<i>altro</i>].]</p> <p>[<i>indicare eventuali ulteriori conflitti di interesse</i>]</p>
E.7	<p><b><u>Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente</u></b></p> <p><u>Commissioni e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione</u></p> <p>[Sono previste commissioni di [collocamento][/][distribuzione] [pari al [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate [per un ammontare nominale complessivo pari a [●] (l'“Importo Iniziale”). Tali commissioni di [collocamento][/][distribuzione] potranno aumentare fino al massimo del [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate, al ricorrere delle condizioni specificate di seguito.]]</p> <p>[Nell'ipotesi in cui l'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta risultasse superiore ovvero inferiore all'Importo Iniziale, le commissioni di [collocamento][/][distribuzione] [corrisposte dall'Emittente al/ai Collocatore/i][applicare dall'Emittente] con riferimento alle Obbligazioni collocate potrebbero aumentare fino ad un massimo del [●]% [,ovvero diminuire fino a un minimo del [●]%,] del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]]</p> <p>[Le commissioni di [collocamento][/][distribuzione] potranno essere comprese tra il [●]% ed il [●]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>]].]</p> <p>[Il Prezzo di Sottoscrizione include anche altri oneri pari al [●]%, del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]</p> <p>[Non Applicabile. Non sono previsti commissioni o oneri inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione.]</p> <p><u>Commissioni e/o altri costi ulteriori rispetto al Prezzo di Sottoscrizione</u></p> <p>Non è previsto alcun ulteriore addebito da parte dell'Emittente per spese aggiuntive rispetto al Prezzo di Sottoscrizione.</p> <p>Sono a carico degli investitori le imposte e tasse dovute per legge sulle Obbligazioni.</p>

## SEZIONE IV – FATTORI DI RISCHIO

Prima di qualsiasi decisione sull'investimento, si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Sezione IV del Prospetto di Base, al fine di comprendere i rischi generali e specifici collegati agli strumenti finanziari di volta in volta offerti e/o quotati.

I fattori di rischio descritti nella presente Sezione IV del Prospetto di Base devono essere letti congiuntamente ai fattori di rischio di cui al Capitolo 3 (“*Fattori di Rischio ed informazioni finanziarie selezionate*”) del Documento di Registrazione e alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nel Prospetto di Base, nei documenti ivi inclusi mediante riferimento e nelle Condizioni Definitive.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si invitano gli investitori a consultare la Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base “Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere a quotazione – Termini e Condizioni”. I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione IV del Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario di cui alla Sezione VII.

### Fattori di rischio generali relativi alle Obbligazioni

#### **1.1 Rischio di credito per l'investitore**

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un diritto di credito verso lo stesso connesso al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, assumendosi il rischio che l'Emittente divenga insolvente, che versi in dissesto o sia a rischio di dissesto o che, comunque, non sia in grado di adempiere, in caso di difficoltà finanziaria o patrimoniale, ai propri obblighi di pagamento.

Per informazioni sulla situazione finanziaria dell'Emittente e sui settori di attività in cui lo stesso opera, ai fini di un corretto apprezzamento del "*rischio emittente*" in relazione all'investimento, si rinvia al Documento di Registrazione, al Prospetto di Base, ai documenti ivi inclusi mediante riferimento nonché ai documenti a disposizione del pubblico secondo le modalità di cui alla Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.6 del Prospetto di Base.

#### **1.2 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni**

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Inoltre, il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie reali o personali di terzi, né sono previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

I portatori dei Titoli concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti anche con i portatori delle Obbligazioni successivamente emesse.

#### **1.3 Rischio connesso all'utilizzo dello strumento del *bail-in* e di altri strumenti di risoluzione**

La Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dai Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 come successivamente modificati ed integrati (di seguito i **Decreti BRRD**), istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", di seguito la **Direttiva BRRD**), individuando i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le **Autorità**) possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca.

Tra gli strumenti di risoluzione utilizzabili dalle Autorità è previsto lo strumento del “*bail-in*”, ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione dei titoli in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l’applicazione del “*bail-in*”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la loro scadenza, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva (UE) 2017/2399 che ha modificato la Direttiva BRRD relativamente all’art. 108 “Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza”. La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l’art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro.

Ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, nell’applicazione dello strumento del “*bail-in*”, le Autorità dovranno tenere conto di una determinata gerarchia. Per maggiori dettagli sulle summenzionate previsioni normative si veda il paragrafo 2.6.2 della Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

Inoltre, lo strumento del “*bail-in*” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2.6.2 della Nota Informativa del presente Prospetto di Base.

#### **1.4 Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza**

Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi, tra i quali:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (si veda il “*Rischio di tasso*”);
- caratteristiche del mercato in cui i Titoli verranno negoziati (si veda il “*Rischio di liquidità*”);
- variazioni del merito creditizio dell’Emittente (si veda il “*Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente*”);
- la presenza di commissioni e/o costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione (si veda il “*Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, mandato e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione*”);

- l'applicazione di commissioni di negoziazione (si veda il "*Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione in caso di vendita sul mercato secondario*").

In aggiunta agli elementi sopra descritti, eventi non facilmente prevedibili di natura macroeconomica, militare, politica, regolamentare, normativa o di altra natura, che potrebbero avere impatto negativo sui mercati finanziari in generale o sul merito di credito dell'Emittente in particolare, potrebbero, in via indiretta, determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di sottoscrizione o di acquisto delle stesse. Ne deriva che l'investitore, nel caso in cui vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe subire una perdita in conto capitale. Inoltre, i suddetti fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

#### 1.4.1 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "*rischio di tasso*" in quanto un aumento dei tassi di mercato potrebbe determinare una diminuzione del prezzo del Titolo. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione o di acquisto dei Titoli. Il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito, ovvero il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare significativamente inferiore a quello nominale attribuito al Titolo al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

Tale rischio è maggiore quando vengono corrisposte cedole predeterminate.

L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua del Titolo.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all'andamento del Sottostante potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi dei Titoli.

Si precisa che le eventuali oscillazioni dei tassi di mercato non influenzano il Prezzo di Rimborso che rimane almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari. Tuttavia, laddove la Valuta di Emissione delle Obbligazioni sia diversa dalla valuta di riferimento dell'investitore, l'importo riconosciuto a titolo di rimborso del capitale espone l'investitore ad un rischio di cambio, per il quale si rinvia al Paragrafo 1.8 della presente Sezione.

Si fa presente che in presenza di un *Cap* e/o un *Floor* e/o della clausola di Rimborso Anticipato si potrebbero avere delle modifiche rispetto a quanto rappresentato nel presente Paragrafo. Per maggiori dettagli sulla presenza del *Cap* si rinvia al Paragrafo 1.16 "*Rischio correlato alla presenza di Cap*".

#### 1.4.2 Rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Il portatore delle Obbligazioni (l'**Obbligazionista**) potrebbe avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni) in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'Obbligazionista potrebbero non trovare tempestivamente una controparte per l'esecuzione.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se ha richiesto, intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla quotazione/negoziazione sul mercato MOT

gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione. La quotazione/negoziazione su un mercato regolamentato ovvero su un sistema multilaterale di negoziazione sarà tuttavia soggetta al rilascio di un provvedimento di ammissione.

Anche in caso di ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT, o altro mercato regolamentato o negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, se l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe subire delle perdite in conto capitale in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore a quello applicato per l'investimento originario.

Nel periodo che precede la quotazione/negoziazione sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, UniCredit Bank AG Succursale di Milano, o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, si impegna al riacquisto delle Obbligazioni secondo quanto indicato in dettaglio nella Sezione VI, Capitolo 4, Paragrafo 4.3 del Prospetto di Base.

Se in un qualsiasi momento UniCredit Bank AG Succursale di Milano, o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, non potesse far fronte all'impegno al riacquisto per una serie di Obbligazioni, è probabile che si produca una forte carenza di liquidità sul mercato secondario. In tal caso, il prezzo di vendita delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore a quello che si avrebbe se il mercato fosse attivo.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta; ciò potrebbe comportare una riduzione dell'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni, con impatti negativi sulla liquidità dei Titoli medesimi.

### **1.4.3 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria, attuale o prospettica, dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso, espresso altresì da un peggioramento del *rating*, ovvero dell'*outlook*<sup>15</sup>, relativo all'Emittente nonché da indicatori di mercato quali ad esempio i *Credit Default Swap*.

I *rating* attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi al rimborso ed al pagamento delle cedole dei Titoli. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei *rating* di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di mercato dei Titoli stessi. Tuttavia, poiché il rendimento dei Titoli dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto ai Titoli, un miglioramento dei *rating* attribuiti all'Emittente non diminuirà gli altri rischi correlati ai Titoli.

Nella Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.5 "*Rating*" del Prospetto di Base sono indicati i *rating* attribuiti all'Emittente.

In occasione di ogni Singola Offerta/Quotazione nella Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione verrà indicato il *rating* riportato nel Prospetto di Base come di volta in volta supplementato. In caso di *downgrade* del *rating* durante il periodo di offerta, l'Emittente provvederà a redigere un apposito avviso agli investitori ed un supplemento al Prospetto di Base.

<sup>15</sup> L'*outlook* (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il *rating* attribuito all'Emittente. L'*outlook* può essere positivo, negativo o stabile; nel primo caso le società di *rating* prevedono un miglioramento del *rating* per l'emittente presa in esame (rispetto all'ultima valutazione assegnata), nel secondo caso un peggioramento, nel terzo una situazione di stabilità/mantenimento. In presenza di eventi o condizioni suscettibili di produrre un impatto sui *rating* di alcuni emittenti, le agenzie di *rating* mettono "sotto osservazione" il *rating*, esplicitando se le implicazioni sono positive o negative. In tal modo, si indica l'alta probabilità di un miglioramento o di un deterioramento della valutazione dell'agenzia che, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, non può determinare subito il nuovo livello di *rating*.

**1.4.4 Rischio connesso alla presenza di commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, e/o altri oneri inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione**

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni potrà incorporare commissioni di sottoscrizione, collocamento/distribuzione, e/o altri oneri, come indicato nella Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.3 "Fissazione del prezzo" del Prospetto di Base.

L'investitore deve considerare che tali costi o commissioni – indicati nelle Condizioni Definitive della Singola Offerta, laddove previsti – non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario; pertanto, in caso di rivendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il prezzo sul mercato secondario potrebbe risultare inferiore al Prezzo di Sottoscrizione.

**1.4.5 Rischio connesso all'applicazione di una commissione di negoziazione in caso di vendita sul mercato secondario**

L'investitore deve tener conto che in caso di vendita del Titolo prima della scadenza il valore dell'investimento potrebbe subire una decurtazione per l'eventuale applicazione di una commissione di negoziazione da parte del soggetto intermediario incaricato dall'investitore operante sul mercato secondario.

**1.5 Rischio che il rendimento delle Obbligazioni sia inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato**

L'investitore deve considerare che le Obbligazioni potrebbero presentare un rendimento effettivo su base annua inferiore rispetto a quello di titoli di Stato italiani aventi durata residua e caratteristiche simili alle Obbligazioni, anche in considerazione di un diverso regime fiscale che alla data del Prospetto di Base prevede, in riferimento a tali titoli, l'applicazione di aliquote inferiori.

**1.6 Rischio di scostamento dal rendimento indicato nelle Condizioni Definitive per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al prezzo/valore utilizzato per il calcolo di tale rendimento**

Poiché il tasso di rendimento delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è calcolato – tra l'altro – sulla base del Prezzo di Emissione o, in caso di *tranche* successive, del Prezzo di Sottoscrizione (per le Condizioni Definitive di Offerta e Quotazione) ovvero del valore teorico del Titolo (per le Condizioni Definitive di sola Quotazione), l'investitore deve considerare che, a parità delle altre condizioni, il rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione potrebbe essere inferiore a tale tasso laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al prezzo/valore utilizzato nel calcolo.

**1.7 Rischi connessi alla presenza di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione**

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (**Gruppo UniCredit**) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato), secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
- (ii) qualora l'Emittente ovvero una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare un conflitto di

interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit;

- (iii) le Obbligazioni potranno essere quotate e/o negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit, ovvero da società partecipate dall'Emittente o che risultino parte correlata dell'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit, ovvero l'esistenza di tali rapporti, determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (iv) qualora il ruolo del soggetto intermediario operante sul mercato secondario o del *market maker* ovvero del *price maker* sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione venga svolto da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo UniCredit si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (v) qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni, in buona fede e secondo la prassi di mercato, che potrebbero influire sul valore delle cedole e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni;
- (vi) con riferimento alle Obbligazioni con cedole legate ad un'azione, si rileva che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui l'andamento della cedola fosse legato alla *performance* di un'azione emessa da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da una società partecipata in misura rilevante da società appartenenti al Gruppo UniCredit;
- (vii) con riferimento alle Obbligazioni con cedole legate ad un paniere di azioni, si rileva che UniCredit potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui:
1. l'andamento della cedola fosse legato ad un paniere al cui interno siano presenti strumenti finanziari emessi dalle società appartenenti al Gruppo UniCredit, qualora il loro peso all'interno del paniere sia maggiore del 10% degli strumenti;
  2. l'andamento della cedola fosse legato ad un paniere al cui interno siano presenti strumenti finanziari emessi da società partecipate in misura rilevante da società appartenenti al Gruppo UniCredit, qualora il loro peso all'interno del paniere sia maggiore del 10%.

Nelle Condizioni Definitive saranno specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Nelle Condizioni Definitive potranno inoltre essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

## **1.8 Rischio di cambio**

I pagamenti di interessi e capitale saranno effettuati nella Valuta di Emissione delle Obbligazioni. Pertanto, qualora tale valuta sia diversa da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro per l'investitore italiano), l'Obbligazionista sarà esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra le valute e deve dunque tenere in debito conto la volatilità di tale rapporto. In particolare un deprezzamento della Valuta di Emissione delle Obbligazioni rispetto all'Euro potrebbe comportare perdite anche significative in conto capitale.

### **Fattori di rischio specifici collegati alle caratteristiche delle Obbligazioni**

### **1.9 Rischi correlati alla natura strutturata e complessa delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni possono, a seconda della specifica struttura finanziaria, essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dall'eventuale complessità della configurazione di indicizzazione di tali strumenti.

È necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Con riferimento alle suddette Obbligazioni, si consideri che, in generale, l'investimento in tali strumenti, in quanto di particolare rischiosità, non è adatto alla generalità degli investitori. Prima di effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'intermediario dovrà verificarne l'appropriatezza sulla base della conoscenza ed esperienza dell'investitore per la tipologia di investimento propria delle Obbligazioni oggetto del Programma. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avuto riguardo – in aggiunta alla valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza di cui sopra – anche alla sua situazione finanziaria ed agli obiettivi dell'investimento.

#### **1.10 Rischio di assenza di rendimenti**

A seconda della configurazione cedolare prevista dalle Condizioni Definitive, il rendimento a scadenza potrebbe essere pari a zero. In particolare:

- con riferimento alle Cedole Digitali è possibile che, al mancato verificarsi della Condizione, l'investitore non percepisca alcun interesse sull'investimento effettuato. In particolare è possibile che al mancato verificarsi della Condizione l'importo della Cedola sia pari zero e le Obbligazioni non prevedano Cedole a Tasso Fisso; in tal caso l'investitore deve tenere presente che il rendimento delle Obbligazioni sarà nullo;
- con riferimento alle Cedole Performance e alle Cedole con Differenziale ove le Obbligazioni non prevedano Cedole a Tasso Fisso, in caso di performance nulla o negativa del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (con riferimento alle Cedole Performance) o in caso di Differenziale pari a zero o negativo (con riferimento alle Cedole con Differenziale) e laddove sia previsto un Valore minimo (*Floor*) pari a zero, l'investitore deve tenere presente che il rendimento delle Obbligazioni sarà nullo.

#### **1.11 Rischio relativo ai Valori Barriera**

Con riferimento alle Cedole Digitali, il Valore Barriera, vale a dire il livello che deve essere raggiunto o superato affinché la Condizione si verifichi, sarà fissato dall'Emittente in relazione alla singola emissione. È necessario considerare che con riferimento alla Condizione 1 – Condizione Digitale, tanto più distante sarà fissato tale Valore Barriera rispetto al livello iniziale del Sottostante o Paniere di Sottostanti tanto minore sarà la probabilità che la Condizione della Cedola Digitale si realizzi e, dunque, che la Cedola stessa sia commisurata al Tasso Digitale associato al verificarsi della Condizione.

Con riferimento alla Condizione 2 – Condizione Digitale Range, quanto minore sarà l'intervallo tra il Valore Barriera Inferiore e il Valore Barriera Superiore, tanto minore sarà la probabilità che la Condizione della Cedola Digitale si realizzi e, dunque, che la Cedola stessa sia commisurata al Tasso Digitale associato al verificarsi della Condizione. Infine, in tale ipotesi, l'investitore potrebbe non beneficiare dell'andamento a lui favorevole del valore o della performance del Sottostante o Paniere di Sottostanti e pertanto non percepire la relativa Cedola in quanto la Condizione si verifica solo se il valore o la performance è all'interno dell'intervallo delimitato dal Valore Barriera Inferiore e dal Valore Barriera Superiore.

**1.12 Rischio correlato al tasso predeterminato delle Cedole Digitali da corrispondere al verificarsi della Condizione**

Qualora si verifichi la Condizione Digitale, la Cedola corrisposta è in ogni caso calcolata sulla base di un Tasso Digitale predeterminato. Le Cedole Digitali non sono infatti determinate sulla base di una partecipazione all'andamento del Sottostante o Paniere di Sottostanti. Pertanto, nell'ipotesi in cui il valore o la *performance* del Sottostante o Paniere di Sottostanti superi al rialzo (in caso di Opzione Digitale *Call*) o al ribasso (in caso di Opzione Digitale *Put*) il Valore Barriera, l'investitore non beneficerà interamente di tale eventuale andamento a lui favorevole in quanto il valore del Tasso Digitale non è commisurato ad esso.

**1.13 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%**

In relazione alle Cedole Performance e alle Cedole con Differenziale, le Obbligazioni possono prevedere un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Per effetto di tale previsione, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile il cui rendimento sia determinato in ragione del valore della *performance* del Sottostante o del Paniere di Sottostanti senza applicazione di alcun Fattore di Partecipazione; tale situazione può comportare anche un impatto negativo sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Pertanto, in caso di vendita del Titolo, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato dalla presenza del Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

L'applicazione di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% non potrà in alcun modo determinare una Cedola negativa.

**1.14 Rischio correlato alla presenza di uno Strike superiore al Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante o del Paniere**

Le Cedole Performance sono determinate calcolando la differenza tra il valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti alla relativa Data di Osservazione (o Date di Rilevazione a seconda dei casi) e lo Strike, indicato nelle Condizioni Definitive, e tale differenza è confrontata con il valore iniziale del Sottostante o del Paniere di Sottostanti.

Nel caso in cui lo Strike sia pari ad una percentuale superiore al 100% del valore iniziale del Sottostante o del Paniere di Sottostanti, gli Obbligazionisti beneficeranno dell'eventuale andamento positivo di questi ultimi solo nel caso in cui il rispettivo Valore di Riferimento sia superiore allo Strike.

**1.15 Rischio connesso alle modalità di determinazione della Cedola Performance e delle Cedole con Differenziale**

La Cedola Performance è determinata in base all'apprezzamento del valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti alla relativa Data di Osservazione (o Date di Rilevazione, a seconda dei casi) rispetto al valore del medesimo alla Data di Osservazione Iniziale. Andamenti anche significativamente positivi del valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati laddove si verificano rilevanti cali del valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti alla relativa Data di Osservazione (o Date di Rilevazione, a seconda dei casi). In tal caso, in presenza di un Floor pari a zero, potrebbe non essere corrisposta la Cedola Performance o, comunque, l'investitore potrebbe non beneficiare dei suddetti andamenti positivi.

La Cedola con Differenziale è determinata in base all'apprezzamento del valore del Sottostante A alla relativa Data di Osservazione rispetto al valore del Sottostante B alla medesima data. Andamenti anche significativamente positivi del valore del Sottostante A rispetto al valore del Sottostante B durante la vita delle Obbligazioni potrebbero essere completamente vanificati in caso di riduzione del differenziale tra i due Sottostanti alla relativa Data di Osservazione. In tal caso, in presenza di un Floor pari a zero, potrebbe non essere corrisposta la Cedola con Differenziale o, comunque, l'investitore potrebbe non beneficiare di un aumento del differenziale.

**1.16 Rischio correlato alla presenza di Cap**

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un livello di valore massimo (*Cap*) per una o più Cedole Performance o Cedole con Differenziale, tali Cedole non potranno in nessun caso essere superiori al relativo valore massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Sottostante o Paniere di Sottostanti. Laddove sia previsto un *Cap* l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Sottostante o Paniere di Sottostanti, ed eventuali andamenti positivi del Sottostante o del Paniere di Sottostanti oltre il *Cap* sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola.

Pertanto la presenza del *Cap* potrebbe limitare l'eventuale apprezzamento di valore degli strumenti finanziari nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il titolo sul mercato.

**1.17 Rischio relativo all'andamento del Sottostante o del Paniere di Sottostanti**

Il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti (come specificato nelle Condizioni Definitive): ad un eventuale andamento decrescente del Sottostante o del Paniere di Sottostanti, anche il rendimento del Titolo sarà proporzionalmente decrescente.

L'andamento dei Sottostanti è determinato da numerosi fattori – quali, ad esempio, eventi economici, finanziari e politici, ovvero eventi inerenti alle borse valori o ai mercati di negoziazione del Sottostante – talora imprevedibili ed al di fuori del controllo dell'Emittente, correlati tra di loro in maniera complessa. Pertanto, è possibile che i loro effetti si controbilancino e si compensino, ovvero si enfatizzino reciprocamente.

Uno di questi fattori è costituito dalla volatilità del Sottostante al cui andamento è legato il valore di mercato della componente derivativa delle Obbligazioni. Pertanto il valore delle Obbligazioni potrebbe risentire di movimenti avversi della volatilità del relativo Sottostante. Altri fattori che possono influenzare il valore della componente derivativa comprendono, tra gli altri, la durata residua e il livello generale dei tassi di interesse.

I cambiamenti nella composizione del Sottostante o del Paniere di Sottostanti potrebbero comportare costi o avere l'effetto di diminuire il valore del Sottostante e quindi anche il valore delle Obbligazioni.

Si precisa tuttavia che il valore di ciascuna Cedola non potrà mai essere inferiore a zero. Si rinvia alle Condizioni Definitive per le informazioni relative al Sottostante utilizzato per il calcolo delle Cedole.

**1.18 Rischio relativo ai Panieri di Sottostanti**

Nell'ipotesi in cui il Sottostante sia costituito da un Paniere, il rendimento delle Obbligazioni dipende dal valore di tali Componenti il Paniere e dalla ponderazione attribuita a ciascun Componente il Paniere. Il Portatore deve tenere presente che in caso di Paniere, una diversa ponderazione attribuita ai Componenti il Paniere comporta un valore maggiore o minore del Paniere stesso.

Inoltre, il rendimento delle Obbligazioni dipende dalla correlazione esistente tra i vari Componenti il Paniere. In caso di correlazione negativa tra le attività finanziarie l'andamento di queste ultime tenderà a essere divergente mentre in caso di correlazione positiva le attività finanziarie tenderanno ad avere un andamento, al rialzo o al ribasso, nella medesima direzione. Quanto maggiore è la correlazione tra i valori i Componenti del Paniere tanto maggiore sarà la volatilità del valore del Paniere.

**1.19 Rischio connesso alla coincidenza delle date di rilevazione con le date di stacco dei dividendi azionari dei Sottostanti**

Vi è un rischio legato alla circostanza che le date di rilevazione siano fissate in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi ad uno o più dei titoli azionari che costituiscono o compongono il Sottostante o il Paniere di Sottostanti.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza dello stacco di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti delle Obbligazioni che implicino un’aspettativa di rialzo rispetto ai valori dei titoli azionari alla data di sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione delle Obbligazioni, le date di rilevazione saranno fissate in modo da evitare, per quanto possibile, che le stesse coincidano o siano in prossimità di una delle date di stacco dei dividendi relativi ad uno o più dei titoli che costituiscono o compongono il Sottostante o il Paniere di Sottostanti.

### **1.20 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente**

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà dell’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude l’Assorbimento delle Perdite (come definito nella Sezione VI, Paragrafo 2.8 del Prospetto di Base), l’Emittente potrebbe esercitare tale opzione e rimborsare anticipatamente le Obbligazioni integralmente, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell’ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l’investitore perderebbe il diritto al percepimento delle cedole non ancora corrisposte a tale data.

In caso di esercizio dell’opzione di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che esclude l’ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite, fermo restando il diritto di percepire gli interessi maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, l’investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell’ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell’Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell’investimento; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

Per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 2.8 contenuto nella Sezione VI “*Informazioni sugli strumenti finanziari e sull’offerta e/o quotazione/negoziazione*” del presente Prospetto di Base.

### **1.21 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari**

Il verificarsi di eventi di turbativa e/o eventi straordinari potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole. Al verificarsi di eventi di turbativa e/o eventi straordinari, secondo quanto specificato alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base, l’Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni. In caso di eventi straordinari ove nessuna ragionevole rettifica possa essere effettuata, l’Emittente avrà inoltre il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni,

### **1.22 Rischio connesso alla possibile discontinuità del Libor e di altri tassi interbancari**

Il 27 giugno 2017, l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Regno Unito (la “*Financial Conduct Authority*” – *FCA*) ha annunciato che, a far data dal 2021, non intende più richiedere alle banche facenti parte del *panel* di continuare a fornire all’Amministratore del Libor i tassi necessari alla sua determinazione, con la conseguenza che l’operatività del Libor non sarà garantita dopo tale data. Pertanto, non è possibile prevedere se e per quanto tempo il Libor continuerà ad essere calcolato. Inoltre, tale circostanza potrebbe avere l’effetto di modificare la *performance* del Libor rispetto al passato con conseguenze non prevedibili.

Nell'ipotesi in cui il Libor non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, il tasso di interesse sarà determinato applicando le disposizioni degli Eventi di Turbativa ed Eventi Straordinari descritte nella Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base.

In particolare, il tasso di interesse potrebbe dipendere dalla circostanza che le banche di riferimento forniscano quotazioni per il rilevante tasso interbancario che, tuttavia, sulla base delle condizioni di mercato potrebbero non essere disponibili alla data rilevante.

Alla data del presente Prospetto di Base non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione del tasso Euribor o di altri tassi interbancari.

Quanto sopra descritto potrebbe avere un effetto negativo sul rendimento, sul valore e sulla liquidità delle Obbligazioni.

### **1.23 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento**

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegate.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento n. 2016/1011/UE (il **Benchmark Regulation**) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il *Benchmark Regulation* concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli Amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli Amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di *benchmark* forniti da Amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il *Benchmark Regulation* potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal *Benchmark Regulation*. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o *benchmark*.

Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del *benchmark* nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui *benchmark* i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del *benchmark*; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del *benchmark* e/o (iii) portare all'eliminazione del *benchmark*. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegata ad un *benchmark*.

Inoltre si rinvia al Paragrafo 1.21 della presente Sezione "*Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari*".

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad una Obbligazione collegata ad un *benchmark* sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla nuova normativa.

### **Ulteriori fattori di rischio**

#### **1.24 Rischio dovuto all'assenza di rating delle Obbligazioni**

In assenza dell'assegnazione di un *rating* alle Obbligazioni, non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità delle stesse.

#### **1.25 Rischio relativo all'assenza di informazioni**

L'Emittente non fornirà, successivamente all'Offerta/Quotazione, alcuna informazione relativamente al valore di mercato corrente delle Obbligazioni e, con riferimento alle Obbligazioni all'andamento del Sottostante o del Paniere di Sottostanti.

#### **1.26 Rischio relativo alla revoca in corso di Offerta**

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di revocare la Singola Offerta - che dovrà ritenersi in tal caso annullata - da esercitare qualora, successivamente all'avvio dell'Offerta e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa fra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'Offerta.

In tale ipotesi, gli investitori che abbiano versato o impegnato l'importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima della comunicazione della revoca dell'Offerta, potrebbero aver rinunciato ad effettuare un'altra tipologia di investimento, non beneficiando dei relativi proventi.

#### **1.27 Rischio connesso alla previsione di condizioni per l'adesione all'Offerta**

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione VI, Capitoli 3 e 3-bis, Paragrafi 3.1.1 e 3.1.1-bis del Prospetto di Base, potranno, prevedere una – ovvero una combinazione – di condizioni per l'adesione all'Offerta.

Vi è pertanto il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste influisca sull'ammontare nominale emesso e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.

#### **1.28 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta**

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta. Tale decisione, limitando la possibilità di collocare ulteriori Titoli e, pertanto, raggiungere un ammontare nominale complessivo maggiore, potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità dei Titoli.

Per una descrizione dettagliata del "*rischio di liquidità*" relativo ai Titoli si rinvia al Paragrafo 1.4.2 che precede.

#### **1.29 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data del Prospetto di Base, come interpretato, rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dall'investitore.

Di conseguenza, qualora trattenute ai sensi di quanto sopra si rendano necessarie, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni. L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative quali quelle sopra descritte si verificheranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso l'Emittente potrà decidere eventuali trattenute a sua discrezione.

Si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.14 del Prospetto di Base per una descrizione del regime fiscale applicabile al reddito derivante dai Titoli.

*U.S. FOREIGN Account Tax Compliance*

Si segnala, in particolare, che la normativa emanata ai sensi del *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* degli Stati Uniti è particolarmente complessa e la sua applicazione all'Emittente o alle Obbligazioni da questo emesse potrebbe influenzare il rendimento atteso dall'investitore. Ciascun titolare delle Obbligazioni dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA e capire come essa possa influenzarlo in circostanze specifiche, in particolare se possa essere, o possa mantenere la propria partecipazione in, un ente che, in conformità alla normativa FATCA, è classificato come un istituto finanziario (*financial institution*).

**1.30 Rischio connesso all'eventuale distribuzione delle Obbligazioni sul MOT o su un sistema multilaterale di negoziazione**

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT o su un sistema multilaterale di negoziazione, l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma di riferimento, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT o su un sistema multilaterale di negoziazione, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

## **SEZIONE V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

La presente Sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0398574/19 del 9 luglio 2019. Il Documento di Registrazione è consultabile sul sito internet dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) (alla pagina *web* <https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/funding-and-ratings/consob-program.html>) e copia cartacea dello stesso può essere ottenuta gratuitamente presso la Sede Sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

## SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SULL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE

### 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

#### 1.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione delle Obbligazioni

I soggetti a vario titolo coinvolti in ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore e, pertanto, possono sussistere situazioni di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nell'operazione. A titolo esemplificativo, potrebbero verificarsi le situazioni di conflitto di interessi che seguono:

- (i) Società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente (Gruppo UniCredit) possono avere un interesse proprio nell'operazione, in quanto potrebbero ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato), secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
- (ii) qualora l'Emittente ovvero una società del Gruppo UniCredit agisca quale Collocatore o svolga ruoli rilevanti sul mercato primario (ad esempio Responsabile del Collocamento, *Global Coordinator*, Strutturatore, Controparte del Contratto di Copertura), tale situazione può determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui è portatore in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit o a società appartenenti al Gruppo UniCredit;
- (iii) le Obbligazioni potranno essere quotate e/o negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit ovvero da società partecipate dall'Emittente o che risultino parte correlata dell'Emittente. L'appartenenza di tali soggetti al Gruppo UniCredit ovvero l'esistenza di tali rapporti determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (iv) qualora il ruolo del soggetto intermediario operante sul mercato secondario o del *market maker* ovvero del *price maker* sul mercato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione venga svolto da un soggetto appartenente al medesimo Gruppo UniCredit, si determina una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori;
- (v) qualora l'Agente per il Calcolo sia un soggetto appartenente al Gruppo UniCredit, la comune appartenenza dell'Emittente e dell'Agente per il Calcolo al medesimo gruppo bancario può determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni, in buona fede e secondo la prassi di mercato, che potrebbero influire sul valore delle cedole e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.
- (vi) con riferimento alle Obbligazioni con cedole legate ad un'azione, si rileva che l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui l'andamento della cedola fosse legato alla *performance* di un'azione emessa da società appartenenti al Gruppo UniCredit o da una società partecipata in misura rilevante da società appartenenti al Gruppo UniCredit;
- (vii) con riferimento alle Obbligazioni con cedole legate ad un paniere di azioni, si rileva che UniCredit potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui:
  - 1. l'andamento della cedola fosse legato ad un paniere al cui interno siano presenti strumenti finanziari emessi dalle società appartenenti dal Gruppo UniCredit, qualora il loro peso all'interno del paniere sia maggiore del 10% degli strumenti;

2. l'andamento della cedola fosse legato ad un paniere al cui interno siano presenti strumenti finanziari emessi da società partecipate in misura rilevante da società appartenenti al Gruppo UniCredit, qualora il loro peso all'interno del paniere sia maggiore del 10%.

Nelle Condizioni Definitive saranno specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta e/o Quotazione. Nelle Condizioni Definitive potranno inoltre essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data del Prospetto di Base.

## **1.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi**

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. L'Emittente potrà utilizzare i proventi derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base, al netto delle commissioni e delle spese, per le finalità previste dal proprio oggetto sociale.

## 2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE A QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI

Il presente Capitolo 2, come di volta in volta integrato dalle pertinenti Condizioni Definitive, contiene le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma (i **Termini e Condizioni**).

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, i termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti definiti hanno il significato loro attribuito nel Glossario del presente Prospetto di Base.

### 2.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Ammontare Nominale Complessivo

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni non subordinate (le **Obbligazioni**).

Le Obbligazioni sono titoli di debito strutturati (cioè titoli di debito che incorporano una o più componenti derivative) che potranno corrispondere una o più cedole delle seguenti categorie:

- Cedole Digitali, secondo la periodicità ed alle date indicate nelle relative Condizioni Definitive, che prevedono: (i) il pagamento di un ammontare prefissato al verificarsi di una condizione (la **Condizione Digitale** o la **Condizione Digitale Range**, ciascuna una **Condizione**) o (ii) in caso contrario, il mancato pagamento della Cedola o il pagamento di un ammontare prefissato inferiore a quello di cui al punto (i) che precede.

La Condizione sarà legata alla circostanza che il valore di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti ad una certa data risulti superiore o pari, o inferiore o pari rispetto a uno o più valori prefissati indicati nelle Condizioni Definitive e, nello specifico, al Valore Barriera, in caso di Condizione Digitale, e al Valore Barriera Inferiore e al Valore Barriera Superiore, in caso di Condizione Digitale Range.

Le Condizioni Definitive possono eventualmente prevedere la corresponsione dell'ammontare previsto al verificarsi della Condizione anche laddove la stessa non si verifichi con riferimento ad alcuni periodi cedolari. In particolare potrà essere previsto (i) un Effetto Consolidamento o (ii) un Effetto Memoria.

- Cedole Performance, secondo la periodicità ed alle date indicate nelle relative Condizioni Definitive, che prevedono il pagamento di una Cedola, il cui importo è calcolato sulla base della performance registrata dal Sottostante o dal Paniere di Sottostanti ad una certa data, rispetto al valore iniziale (Strike). Le Condizioni Definitive potranno prevedere un valore minimo (Floor) e/o un valore massimo (Cap), anche differente per ogni Cedola, da applicarsi all'importo della Cedola Performance.
- Cedole con Differenziale, secondo la periodicità ed alle date indicate nelle relative Condizioni Definitive, che prevedono il pagamento di una Cedola, il cui importo è calcolato sulla base della differenza tra i valori di riferimento registrati ad una certa data tra due Sottostanti entrambi rappresentati da Tassi di Interesse (il **Differenziale**). Le Condizioni Definitive potranno prevedere un valore minimo (Floor) e/o un valore massimo (Cap), anche differente per ogni Cedola, da applicarsi all'importo della Cedola con Differenziale.

Le Obbligazioni, in aggiunta ad una o più Cedole delle tipologie precedenti, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono dar diritto al pagamento di una o più cedole a tasso fisso (le **Cedole a Tasso Fisso**) commisurate ad un tasso di interesse predeterminato, costante o diverso per ciascuna Cedola.

Le Obbligazioni attribuiscono il diritto al rimborso di almeno il 100% del Valore Nominale, o del Prezzo di Emissione, se sopra la pari, in un'unica soluzione a scadenza - fatta salva la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di particolari eventi straordinari relativi al Sottostante o Paniere di Sottostanti ovvero, se previsto dalle Condizioni Definitive, di un Evento che Esclude

l'Assorbimento delle Perdite (come definito nel Paragrafo 2.8 del Prospetto di Base) (ciascuno un **Evento di Possibile Rimborso Anticipato**), nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC e previa autorizzazione dall'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile). È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la **Direttiva BRRD**), come recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 (i **Decreti BRRD**).

Le Obbligazioni potranno di volta in volta assumere caratteristiche differenti, in particolare per durata, Prezzo di Emissione, numero, importo e periodicità delle Cedole, criteri di indicizzazione, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive riporteranno inoltre la Data di Emissione, la Data di Scadenza e tutte le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento delle Cedole, la denominazione, il Codice ISIN, il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il **Valore Nominale**), nonché l'Ammontare Nominale Complessivo (come definito nel Glossario) e le altre informazioni operative di volta in volta necessarie ai sensi del Programma.

Le Condizioni Definitive di ciascuna Offerta e/o Quotazione di Titoli riporteranno altresì la/e data/e di rimborso anticipato, le modalità di rimborso anticipato, ovvero le modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito internet dell'Emittente. Il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive, al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito).

L'Emittente si impegna, con riferimento alle singole emissioni, ad utilizzare una denominazione delle Obbligazioni che contempli le principali caratteristiche che di volta in volta verranno definite nelle relative Condizioni Definitive.

## 2.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati

I Titoli sono creati ed emessi in Italia ed i diritti nascenti dagli stessi in conformità ai Termini e Condizioni dei Titoli sono sottoposti alla, e devono essere interpretati secondo la, legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente in via esclusiva per le controversie relative ai Titoli sarà il Tribunale di Milano; l'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun portatore delle Obbligazioni di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile. In particolare, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il **Codice del Consumo**), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013), per la risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (**ACF**) previsto dal Decreto Legislativo n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito in data 11 luglio 2016, l'investitore può consultare il sito *web* dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

### **2.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione**

Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore, che sono immessi nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano – ovvero altro sistema di gestione e amministrazione accentrata indicato nelle Condizioni Definitive – in regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico della Finanza e relativa normativa regolamentare d'attuazione. Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza.

Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento delle Cedole avvengono a cura dell'Emittente per il tramite degli intermediari italiani od esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ovvero al diverso sistema di gestione accentrata eventualmente indicato nelle Condizioni Definitive.

### **2.4 Valuta di Emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta specificata nelle pertinenti Condizioni Definitive, purché si tratti di una valuta avente corso legale in uno Stato dell'Unione Europea o dell'OCSE, liberamente trasferibile e convertibile in Euro.

### **2.5 Status dei Titoli e Ranking (“grado di subordinazione”)**

Fermo restando quanto di seguito riportato, gli obblighi a carico dell'Emittente nascenti dalle Obbligazioni costituiscono obblighi non condizionati, non subordinati e non garantiti dell'Emittente. Le Obbligazioni sono parimenti ordinate (*pari passu*) (fatta eccezione per le passività privilegiate per legge – ivi inclusa qualsiasi obbligazione che, ai sensi di legge, possa, successivamente alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, avere un *ranking* superiore a quello delle Obbligazioni –) rispetto alle altre passività non garantite dell'Emittente presenti e future (fatta eccezione per le eventuali passività di volta in volta subordinate rispetto alle Obbligazioni – ivi inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art 12-*bis* del Testo Unico Bancario (c.d. *senior non preferred*)–). Le Obbligazioni sono altresì parimenti ordinate (*pari passu*) e senza alcun privilegio tra di loro.

Tuttavia, si informano gli Obbligazionisti che nell'ipotesi di applicazione dello strumento del “*bail-in*” il credito degli Obbligazionisti verso l'Emittente non sarà *pari passu* con tutti gli altri crediti chirografari dell'Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione in via permanente e/o conversione secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue (cfr. sul punto anche il successivo paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del “*bail-in*” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD). Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e

solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad euro 100.000.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD come recepita dai Decreti BRRD.

Come più ampiamente illustrato al Paragrafo 2.6, è esclusa la facoltà di compensare, del tutto o in parte, i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con qualsiasi credito eventualmente vantato dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di *netting*.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta di seguito uno schema che rappresenta la suddivisione delle passività presenti e future dell'Emittente, dal grado di subordinazione più alto a quello più basso, ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base.

<b>Capitale primario di Classe 1</b> ( <i>Common Equity Tier I</i> )	} <b>“FONDI PROPRI”</b>
<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> ( <i>Additional Tier I</i> )	
<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate <i>Tier II</i> )	
<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>	
<b>Strumenti di debito chirografario di secondo livello ex art. 12-bis del Testo Unico Bancario</b>	
Restanti Passività ivi incluse le <b>OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (<i>Senior</i>)</b> non assistite da garanzie (compresi i depositi - ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese - fino al 1° gennaio 2019).	
<b>DEPOSITI PER LA PARTE ECCELENTE L'IMPORTO DI Euro 100.000</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</li> <li>• di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie delle banche;</li> <li>• dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso l'Emittente.</li> </ul>	

## 2.6 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni

### 2.6.1 Previsioni generali

I Titoli incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria nonché derivanti dai Termini e Condizioni dei Titoli quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale, fatto salvo quanto più avanti indicato in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione dei Termini e Condizioni, come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente. Gli Obbligazionisti pertanto non potranno avvalersi dei diritti previsti ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile né, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 1819 del Codice Civile.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione totale o parziale tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e qualsiasi credito vantato dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di *netting*.

Non vi sono condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei portatori dei Titoli. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di seguito rappresentato.

### **2.6.2 Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del *bail-in***

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 (di seguito i **Decreti BRRD**) attuativi della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di dissesto ovvero di rischio di dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I Decreti BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*", come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "*bail-in*" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione utilizzabili dalle Autorità è previsto il citato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di riduzione in via permanente, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le Obbligazioni e modificare la scadenza di tali strumenti, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

In data 12 dicembre 2017 è stata emanata la Direttiva n. 2017/2399/UE che ha modificato la Direttiva n. 2014/59/UE (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*") relativamente all'art. 108 "Trattamento nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza". La modifica è stata recepita in Italia con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, la quale ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-*bis* istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. "*senior non preferred*"). La medesima Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha disposto che tali strumenti possono essere oggetto di collocamento rivolto ai soli investitori qualificati ed il loro valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro.

Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", ai sensi della normativa vigente alla data del Prospetto di Base, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. "Common Equity Tier 1");
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. "Additional Tier 1 Instruments");
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. "Tier 2 Instruments");
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del Testo Unico Bancario;
- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni contrattuali *senior* (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ed i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente. Inoltre si segnala che dal 1° gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l'importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, sono preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali *senior* (si veda il precedente Paragrafo "2.5 Status dei Titoli e Ranking").

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "bail-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180 come "passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto", comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis Legge n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici ad una o più società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con

un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “*bail-in*”, l'Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del “*bail-in*” (art. 49 comma 2 del Decreto Legislativo del 16 novembre 2015 n. 180), in particolare allorché:

- (i) non è possibile sottoporre a “*bail-in*” tale passività entro un tempo ragionevole;
- (ii) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (iii) l'applicazione dello strumento del “*bail-in*” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “*bail-in*”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal “*bail-in*” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “*bail-in*” mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della Direttiva BRRD non potrebbe assicurare alcuna protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

La documentazione relativa a ciascun Prestito Obbligazionario sarà a disposizione sul sito web dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu). Una copia cartacea verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta presso la Sede Sociale e Direzione Generale dell'Emittente, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A. Ulteriori luoghi di messa a disposizione della documentazione relativa a ciascun Prestito Obbligazionario saranno eventualmente indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Non sono previsti diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

## 2.7 Tasso di interesse

### 2.7.1 Modalità di Calcolo degli interessi

Alle date di pagamento degli interessi indicate nelle Condizioni Definitive (le **Date di Pagamento degli Interessi**) le Obbligazioni potranno corrispondere, in via posticipata:

- i. una o più cedole con opzione digitale (le **Cedole Digitali** e ciascuna una **Cedola Digitale**) con eventuale Effetto Consolidamento o Effetto Memoria; ovvero
- ii. una o più cedole legate alla performance di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti (le **Cedole Performance** e ciascuna una **Cedola Performance**); ovvero

- iii. solo in caso di sottostante rappresentato da Tassi di Interesse, cedole legate al differenziale tra due Sottostanti (le **Cedole con Differenziale** e ciascuna una **Cedola con Differenziale**); e
- iv. ove previste dalle Condizioni Definitive, una o più cedole a tasso fisso (le **Cedole a Tasso Fisso** e ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso**),

come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità descritte di seguito.

#### A. Cedole Digitali

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno corrispondere una o più Cedole Digitali calcolate applicando al Valore Nominale un Tasso Digitale, individuato in diversa misura in dipendenza del verificarsi o meno della Condizione Digitale o della Condizione Digitale Range, come di seguito descritte (la **Condizione**), specificata nelle Condizioni Definitive. Pertanto, in relazione a ciascuna Cedola Digitale ed alla relativa Data di Pagamento degli Interessi, le Condizioni Definitive specificheranno quale sia il valore lordo del Tasso Digitale relativo a tale Cedola e Data di Pagamento degli Interessi nell'ipotesi in cui si sia verificata la Condizione, e quale sia il valore lordo del medesimo laddove invece tale Condizione non si sia verificata (in tale ultimo caso, il Tasso Digitale potrà essere specificato in misura pari a zero e comunque in misura inferiore rispetto all'ipotesi in cui la Condizione si sia verificata).

In formula:

$$VN * \text{Tasso Digitale}$$

Per una dettagliata descrizione delle Condizioni relative alle Cedole Digitali che potranno essere specificate nelle Condizioni Definitive si rimanda ai sottoparagrafi che seguono.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Cedole Digitali saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

Ove siano previste più Cedole Digitali per ciascuna emissione:

- i valori del Tasso Digitale potranno essere sia i medesimi per ciascuna Cedola Digitale, sia differire per una o più delle Cedole Digitali, come indicato nelle Condizioni Definitive;
- sarà di volta in volta scelta la Condizione Digitale o la Condizione Digitale Range ma non saranno previste combinazioni tra le Condizioni;
- il Sottostante o il Paniere di Sottostanti sarà il medesimo per ciascuna Cedola.

#### Condizione 1 – Condizione Digitale

La Condizione Digitale è rappresentata da un'Opzione Digitale Put o Call legata al valore di un singolo Sottostante o di un Paniere di Sottostanti, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare essa si verifica qualora, alla relativa Data di Osservazione (o alle Date di Rilevazione, a seconda dei casi), il Valore di Riferimento (come di seguito definito) del Sottostante o del Paniere di Sottostanti risulti, alternativamente, superiore o pari (**Opzione Digitale Call**) ovvero inferiore o pari (**Opzione Digitale Put**) al Valore Barriera, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

#### Condizione 2 – Condizione Digitale Range

La Condizione Digitale Range è rappresentata da un'Opzione Digitale Range legata al valore di un singolo Sottostante o di un Paniere di Sottostanti, indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In particolare essa si verifica qualora, alla relativa Data di Osservazione (o alle Date di Rilevazione, a seconda dei casi), il Valore di Riferimento (come di seguito definito) del Sottostante o del Paniere di Sottostanti sia all'interno di un determinato intervallo delimitato da un valore prefissato inferiore (**Valore Barriera Inferiore**) e da un valore prefissato superiore (**Valore Barriera Superiore**). In particolare, la Condizione Digitale Range si riterrà verificata ove il Valore di Riferimento risulti, contemporaneamente, superiore o pari al Valore Barriera Inferiore e inferiore o pari al Valore Barriera Superiore, indicati nelle Condizioni Definitive.

#### Particolari Tipologie di Obbligazioni con Opzione Digitale

Le Condizioni Definitive potranno di volta in volta prevedere Cedole Digitali “Con Effetto Consolidamento” e “Con Effetto Memoria”, regolate nei modi seguenti:

##### **a) Cedole Digitali con Effetto Consolidamento**

L'Effetto Consolidamento comporta che, laddove una Condizione sia soddisfatta con riferimento ad una Cedola Digitale, le Condizioni previste con riferimento a ciascuna delle successive Cedole Digitali si considerano automaticamente soddisfatte. Pertanto le Cedole Digitali successive saranno pagabili, alle relative Date di Pagamento degli Interessi e fino alla Data di Scadenza, al Tasso Digitale associato al verificarsi delle relative Condizioni e a prescindere dal valore del Sottostante alla relativa Data di Osservazione (la “**Cedola Digitale con Effetto Consolidamento**”).

##### **b) Cedole Digitali con Effetto Memoria**

L'Effetto Memoria comporta che laddove la Condizione non si verifichi in relazione ad una Cedola Digitale (ovvero a più Cedole Digitali consecutive) e sempre che in tali ipotesi il Tasso Digitale sia posto pari a zero in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione, l'Obbligazionista abbia comunque il diritto di ricevere, in corrispondenza della prima Data di Pagamento degli Interessi successiva in relazione alla quale la Condizione risulti soddisfatta, una Cedola Digitale il cui valore tenga conto dell'ammontare non corrisposto a valere sulla Cedola Digitale precedente (ovvero sulle Cedole Digitali precedenti, laddove non già corrisposte) in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione (la “**Cedola Digitale con Effetto Memoria**”).

Più in dettaglio, l'importo di ciascuna Cedola Digitale con Effetto Memoria per ogni Obbligazione sarà pari alla somma tra (i) la Cedola Digitale della relativa Data di Pagamento degli Interessi e (ii) l'ammontare non corrisposto a valere sulla Cedola Digitale precedente (ovvero sulle Cedole Digitali precedenti) in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione.

#### **B. Cedole Performance**

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni matureranno una o più Cedole Performance, determinate:

- i. calcolando, in primo luogo, la *performance* registrata dal Sottostante o dal Paniere di Sottostanti sulla base di un'opzione europea di tipo *call* (l'**Opzione Call**), ossia calcolando la differenza tra il Valore di Riferimento rilevato alla relativa Data di Osservazione come valore puntuale o, in caso di più Date di Rilevazione, calcolato come media aritmetica delle rilevazioni effettuate alle diverse Date di Rilevazione, e lo Strike e dividendo tale differenza per il Valore di Riferimento Iniziale. Nel caso in cui il calcolo della *performance* avesse un valore negativo, questo verrà considerato nullo e pertanto l'importo della Cedola sarà pari a zero (o al diverso valore attribuito al Floor nelle Condizioni Definitive);
- ii. moltiplicando tale *performance* per il Fattore di Partecipazione ed il Valore Nominale delle Obbligazioni.

In particolare, l'importo delle Cedole Performance sarà calcolato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sulla base di una delle seguenti formule:

(i) con previsione di un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}[Floor_T; P_T * (\text{Valore di Riferimento} - \text{Strike}) / \text{Valore di Riferimento Iniziale}]$$

In tale scenario, in Portatore avrà diritto alla corresponsione di una Cedola Performance il cui importo sarà pari al maggiore tra il *Floor* e la performance del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione). In particolare, in caso di *Floor* diverso dallo 0%, ove la performance risultasse negativa o positiva ma inferiore al *Floor*, il Portatore avrà comunque diritto alla corresponsione di una Cedola Performance il cui importo sarà pari al valore del *Floor*.

oppure

(ii) con previsione di un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}\{Floor_T; P_T * [(\text{Valore di Riferimento} - \text{Strike}) / \text{Valore di Riferimento Iniziale} + 1]^{(1/T)} - 1\}$$

In tale scenario, il Portatore avrà diritto alla corresponsione di una Cedola Performance il cui importo sarà pari al maggiore tra il *Floor* e la performance annualizzata<sup>16</sup> del Sottostante o del Paniere di Sottostanti alla relativa Data di Osservazione, o alle Date di Rilevazione, a seconda dei casi (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione).

Tale formula potrà essere prevista dall'Emittente nelle Condizioni Definitive in alternativa alle formule sub (i), (iii) e (iv) solo nel caso il cui il Sottostante sia rappresentato da Azioni, Indici azionari o Fondi.

oppure

(iii) con previsione di un *Floor* (valore minimo) e di un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \text{Max}\{Floor_T; \text{Min}[Cap_T; P_T * (\text{Valore di Riferimento} - \text{Strike}) / \text{Valore di Riferimento Iniziale}]\}$$

In tale scenario, il Portatore avrà diritto alla corresponsione di una Cedola Performance il cui importo sarà pari al maggiore tra il *Floor* e la performance del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione), fermo restando che la performance non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

oppure

(iv) nel caso in cui l'importo della Cedola Performance venga calcolato al netto delle Cedole Performance precedentemente corrisposte:

$$C_1 = VN \times \text{Max}[Floor_T; P_T * (\text{Valore di Riferimento} - \text{Strike}) / \text{Valore di Riferimento Iniziale}]$$

$$C_{2,...,T} = VN \times \text{Max}\{Floor_T; [P_T * (\text{Valore di Riferimento} - \text{Strike}) / \text{Valore di Riferimento Iniziale}] - \sum_{i=1}^{T-1} C_i\}$$

In tale scenario, il Portatore avrà diritto alla corresponsione di una Cedola Performance il cui importo sarà pari al maggiore tra il *Floor* e la performance del Sottostante o del Paniere di Sottostanti (moltiplicata per il Fattore di Partecipazione), al netto delle Cedole Performance eventualmente già corrisposte alle precedenti Date di Pagamento degli Interessi. Pertanto anche ove con riferimento ad una Cedola Performance si sia registrata una performance positiva del Sottostante o del Paniere di Sottostanti, il Portatore potrà percepire la relativa Cedola, fermo restando l'applicazione del *Floor* ove previsto, solo ove tale performance risulti

<sup>16</sup> Con performance annualizzata si intende il rendimento annuo composto realizzato dal sottostante alla data di osservazione rilevante

superiore alla somma delle performance registrate dal Sottostante o dal Paniere di Sottostanti alle precedenti Date di Osservazione.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Cedole Performance saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

### C. Cedole con Differenziale

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, in caso di Sottostante rappresentato da Tassi di Interesse, le Obbligazioni matureranno una o più Cedole con Differenziale determinate:

- i. calcolando, in primo luogo, la differenza tra il Valore di Riferimento del Sottostante A e il Valore di Riferimento del Sottostante B; e
- ii. moltiplicando tale Differenziale per il Fattore di Partecipazione ed il Valore Nominale delle Obbligazioni.

L'importo delle Cedole con Differenziale sarà calcolato, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, sulla base di una delle seguenti formule:

- (i) nel caso in cui sia previsto solo un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max}[\text{Floor}_T; P_T * \text{Differenziale}]$$

dove:

**Differenziale** = Valore di Riferimento del Sottostante A – Valore di Riferimento del Sottostante B

In tale scenario, il Portatore avrà diritto alla corresponsione di una Cedola con Differenziale il cui importo sarà pari al maggiore tra il *Floor* e il Differenziale (moltiplicato per il Fattore di Partecipazione). In particolare, in caso di *Floor* diverso dallo 0%, ove il Differenziale risultasse negativo o positivo ma inferiore al *Floor*, il Portatore avrà comunque diritto alla corresponsione di una Cedola con Differenziale il cui importo sarà pari al valore del *Floor*.

- (ii) nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo) e un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \text{Max}\{\text{Floor}_T; \text{Min}[\text{Cap}_T; P_T * \text{Differenziale}]\}$$

dove:

**Differenziale** = Valore di Riferimento del Sottostante A – Valore di Riferimento del Sottostante B

In tale scenario, il Portatore avrà diritto alla corresponsione di una Cedola con Differenziale il cui importo sarà pari al maggiore tra il *Floor* e il Differenziale (moltiplicato per il Fattore di Partecipazione), fermo restando che tale Differenziale non potrà essere superiore al *Cap* indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole con Differenziale saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo precisate nelle Condizioni Definitive.

### D. Cedole a Tasso Fisso

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni (Obbligazioni con Cedole Digitali ovvero Obbligazioni con Cedole Performance ovvero Obbligazioni con Cedole con Differenziale) matureranno Cedole a Tasso Fisso calcolate applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse, che potrà essere costante o diverso per ogni cedola.

Il valore del tasso di interesse di ciascuna Cedola a Tasso Fisso sarà indicato nelle Condizioni Definitive, unitamente alla Convenzione di Calcolo ed alla Base di Calcolo utilizzati per il calcolo delle cedole.

-----

Ai fini delle formule sopra descritte si applicano le seguenti definizioni:

"VN" indica il Valore Nominale delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive;

"Floor<sub>T</sub>" indica il valore minimo pari o maggiore di zero, espresso in percentuale, delle Cedole Performance e delle Cedole con Differenziale (anche differente per ogni Cedola), indicato nelle Condizioni Definitive;

"Cap<sub>T</sub>" indica il valore massimo, espresso in percentuale, delle Cedole Performance e delle Cedole con Differenziale (anche differente per ogni Cedola), indicato nelle Condizioni Definitive;

"P<sub>T</sub>" indica il Fattore di Partecipazione alla performance del Sottostante o del Paniere di Sottostante (con riferimento alle Cedole Performance) o al Differenziale (con riferimento alle Cedole con Differenziale), espresso in percentuale (anche differente per ogni Cedola), indicato nelle Condizioni Definitive;

"Valore di Riferimento" indica:

- (i) in caso di Sottostante singolo, il valore del Sottostante rilevato alla Data di Osservazione come valore puntuale o, in caso di più Date di Rilevazione, calcolato come media aritmetica delle rilevazioni effettuate in ciascuna Data di Rilevazione;
- (ii) in caso di Paniere, il valore determinato alla Data di Osservazione come media ponderata delle performance registrate dai singoli Componenti il Paniere, secondo la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^n w_i \frac{S_{i,T}}{S_{i,0}}$$

dove:

n: indica il numero di Sottostanti componenti il Paniere;

w<sub>i</sub>: indica il peso percentuale dell'i-esimo Sottostante componente il Paniere, come specificato nelle Condizioni Definitive;

S<sub>i,t</sub>: indica il valore dell'i-esimo Sottostante componente il Paniere rilevato alla Data di Osservazione t-esima come valore puntuale o, in caso di più Date di Rilevazione, calcolato come media aritmetica dei valori registrati dai singoli Componenti il Paniere in ciascuna Data di Rilevazione;

S<sub>i,0</sub>: indica il valore dell'i-esimo Sottostante componente il Paniere, rilevato alla Data di Osservazione Iniziale come valore puntuale o, in caso di più Date di Rilevazione Iniziale, calcolato come media aritmetica dei valori registrati dai singoli Componenti il Paniere in ciascuna Data di Rilevazione Iniziale;

- (iii) in caso di caratteristica Worst of, il valore del Sottostante, tra i diversi Sottostanti, che abbia alla rilevante Data di Osservazione la peggiore performance.

La performance di ciascun Sottostante sarà valutata confrontando il valore di tale Sottostante alla relativa Data di Osservazione rispetto al valore del medesimo Sottostante alla Data di Osservazione Iniziale. Pertanto, la performance peggiore sarà quella del Sottostante per cui il rapporto, rilevato alla Data di Osservazione, tra il valore alla relativa Data di Osservazione e il valore alla Data di Osservazione Iniziale sarà minore rispetto ad altri Sottostanti.

“**Valore di Riferimento Iniziale**” indica il valore del Sottostante rilevato alla Data di Osservazione Iniziale come valore puntuale ovvero, in caso di più Date di Rilevazione Iniziale, il valore calcolato come media aritmetica dei valori del Sottostante rilevati a ciascuna Data di Rilevazione Iniziale

“**Strike**” indica (i) il valore specificato nelle Condizioni Definitive o (ii) la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale specificata nelle Condizioni Definitive.

“**Differenziale**” indica la differenza tra il valore puntuale del Sottostante A e il valore puntuale del Sottostante B alla relativa Data di Osservazione.

## 2.7.2 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli

### Obbligazioni con Cedole Digitali

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni digitali (di tipo *call*, di tipo *put* o di tipo *range*) acquistata dall'investitore su uno o più Sottostanti o Panieri di Sottostanti specificati nelle Condizioni Definitive.

In particolare:

- un'opzione digitale di tipo *call* (**Opzione Digitale Call**) dà all'investitore la possibilità di ricevere un valore predeterminato se il valore di un Sottostante o Paniere di Sottostanti è **superiore** o pari a un determinato valore prefissato (**Valore Barriera**); nel caso in cui tale condizione non si verifichi l'investitore riceverà un valore nullo o comunque inferiore rispetto all'ipotesi in cui la condizione si sia verificata;
- un'opzione digitale di tipo *put* (**Opzione Digitale Put**) dà all'investitore la possibilità di ricevere un valore predeterminato se il valore di un Sottostante o Paniere di Sottostanti è **inferiore** o pari rispetto a un determinato valore prefissato (**Valore Barriera**); nel caso in cui tale condizione non si verifichi l'investitore riceverà un valore nullo o comunque inferiore rispetto all'ipotesi in cui la condizione si sia verificata;
- un'opzione digitale di tipo *range* (**Opzione Digitale Range**) dà all'investitore la possibilità di ricevere un valore predeterminato se il valore di un Sottostante o Paniere di Sottostanti sia all'interno di un determinato intervallo delimitato da un valore prefissato inferiore (**Valore Barriera Inferiore**) e da un valore prefissato superiore (**Valore Barriera Superiore**); nel caso in cui tale condizione non si verifichi l'investitore riceverà un valore nullo o comunque inferiore rispetto all'ipotesi in cui la condizione si sia verificata.

Tali opzioni potranno presentarsi nelle varianti con Effetto Consolidamento o Effetto Memoria, che, ove previste, (i) tutelano dal rischio di assenza di rendimenti per l'eventuale mancato verificarsi della Condizione alle date di pagamento successive a quella in cui la medesima si verifichi (Effetto Consolidamento) oppure (ii) consentono la corresponsione dei rendimenti non percepiti in dipendenza del mancato verificarsi della Condizione mediante il riconoscimento, alla prima data in cui la Condizione si verifica, di un importo il cui valore tenga conto dell'ammontare non corrisposto a valere sui pagamenti precedenti (Effetto Memoria).

### Obbligazioni con Cedole Performance

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni europee di tipo *call* sul Sottostante o Paniere di Sottostanti, eventualmente applicando il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive

### Obbligazioni con Cedole Performance con Floor

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni europee di tipo call e di una o più opzioni di tipo *floor* sul Sottostante o Paniere di Sottostanti, applicando, ove previsto, il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

*Obbligazioni con Cedole Performance con Floor in caso di Sottostante rappresentato da Azioni, Indici azionari o Fondi*

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni europee di tipo call e di una o più opzioni di tipo *floor* sul Sottostante o Paniere di Sottostanti, applicando, ove previsto, il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive

*Obbligazioni con Cedole Performance con Cap e Floor*

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni europee di tipo call sul Sottostante o Paniere di Sottostanti, e da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Sottostante o Paniere di Sottostanti, applicando, ove previsto, il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

*Obbligazioni con Cedole Performance con Floor in caso di Cedola Performance calcolata al netto delle Cedole Performance precedentemente corrisposte*

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni europee di tipo call e di una o più opzioni di tipo *floor* sul Sottostante o Paniere di Sottostanti, applicando, ove previsto, il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

*Obbligazioni con Cedole con Differenziale*

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni sul differenziale tra due Sottostanti, ossia sulla differenza tra i valori registrati dai Sottostanti ad una certa data, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

*Obbligazioni con Cedole con Differenziale con Floor*

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni sul differenziale tra due Sottostanti, ossia sulla differenza tra i valori registrati dai Sottostanti ad una certa data, e di una o più opzioni di tipo *floor* sulla differenza tra i Sottostanti, applicando, ove previsto, il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

*Obbligazioni con Cedole con Differenziale con Cap e Floor*

La componente derivativa implicita nei Titoli è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di una o più opzioni sul differenziale tra due Sottostanti, ossia sulla differenza tra i valori registrati dai Sottostanti ad una certa data e da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sulla differenza tra i Sottostanti, applicando, ove previsto, il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% specificato nelle Condizioni Definitive.

### 2.7.3 Informazioni relative al Sottostante

Ciascun Sottostante o Paniere di Sottostanti sarà indicato nelle Condizioni Definitive e sarà individuato fra le seguenti categorie di attività:

#### - **Azioni**

I Sottostanti potranno essere costituiti da azioni quotate sui mercati regolamentati europei o extraeuropei (anche fuori dall'OCSE), aventi requisiti di elevata liquidità.

Le Condizioni Definitive indicheranno inoltre la denominazione dell'emittente delle azioni e il codice ISIN.

#### - **Indici**

I Sottostanti potranno essere costituiti da indici italiani o stranieri, aventi requisiti di elevata liquidità, e a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione. Tali indici potranno appartenere alle seguenti categorie: azionari, valutari, obbligazionari, di merci, di future, di inflazione, di OICR armonizzati, di Exchange Traded Funds, di volatilità, di tassi di interesse.

#### - **Tassi di Cambio**

I Sottostanti potranno essere costituiti da tassi di cambio quali Euro/Dollaro, Euro/Yen ed Euro/GBP, ovvero fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità, dagli enti o dagli altri soggetti competenti.

#### - **Tassi di Interesse**

I Sottostanti possono essere costituiti da tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato di capitali.

#### - **Fondi**

I Sottostanti potranno essere costituiti da fondi comuni di investimento armonizzati (i Fondi), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

#### - **ETF**

I Sottostanti potranno essere costituiti da Exchange trader funds (ETF), costituiti ai sensi della Direttiva 2009/65/CE, che saranno indicati e descritti nelle Condizioni Definitive.

#### - **Paniere di Sottostanti**

Il Sottostante potrà essere costituito da un Paniere composto:

- da Sottostanti appartenenti alla medesima tipologia tra una di quelle precedentemente indicate e, pertanto, potrà essere uno tra i seguenti: Paniere di Azioni, Paniere di Indici, Paniere di Commodities, Paniere di Tassi di Cambio, Paniere di Tassi di Interesse, Paniere di Fondi e Paniere di ETF. Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione e la descrizione dei Sottostanti che compongono il Paniere; oppure
- da Sottostanti appartenenti a più di una tra le seguenti tipologie: Azioni, Indici azionari, Fondi e ETF.

Gli Indici sottostanti che potranno essere utilizzati non saranno composti dall'Emittente o da una qualsiasi altra entità giuridica appartenente al gruppo dell'Emittente, né saranno forniti da un'entità giuridica o da una persona fisica che agisce in associazione con l'Emittente o per suo conto.

Per quanto concerne i le Obbligazioni con Cedole con Differenziale il Sottostante sarà sempre costituito da Tassi di Interesse, con le caratteristiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive contengono le informazioni relative (i) al Sottostante delle Obbligazioni emesse; (ii) alle fonti informative nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg; (iii) l'indicazione di dove è possibile ottenere le informazioni sulla performance passata e futura dei Sottostanti e la loro volatilità.

Le informazioni relative al Sottostante saranno inoltre disponibili, secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito internet dell'emittente delle Azioni o dello Sponsor degli Indici o del mercato in cui sono scambiate le azioni, gli indici o le merci, o rilevati i tassi di cambio o sulle pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg, nonché ove applicabile sui maggiori quotidiani economici nazionali (quali "Il Sole 24 Ore" e "MF"), e internazionali (e.g. "Financial Times" e "Wall Street Journal Europe"). Le informazioni relative al Sottostante che saranno disponibili al pubblico tramite le fonti sopra indicate, potranno essere riprodotte nelle Condizioni Definitive.

Ove venga richiesta la quotazione delle Obbligazioni sul MOT il relativo Sottostante dovrà presentare le caratteristiche indicate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Qualora sia previsto che le Obbligazioni siano quotate su un mercato regolamentato diverso dal MOT o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente assume l'impegno di selezionare Sottostanti che rispettino i requisiti previsti dai relativi regolamenti applicabili.

L'Emittente assume responsabilità solo per quanto attiene all'accuratezza nel riportare nelle Condizioni Definitive le informazioni provenienti da terzi (quali, ad esempio, Sponsor di un Indice). L'Emittente non ha verificato autonomamente alcuna delle informazioni riportate e non assume alcuna responsabilità in relazione a tali informazioni.

Salvi i casi di colpa grave e di dolo, l'Emittente non avrà alcun tipo di responsabilità per errori od omissioni relativi a dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da terzi e riportati nelle Condizioni Definitive, inclusi dati, variabili e/o parametri relativi al Sottostante.

\* \* \*

Quando il Sottostante è costituito da un indice di riferimento come definito dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche (il **Benchmark Regulation**), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Benchmark Regulation. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno (i) se l'Amministratore del Sottostante, è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Benchmark Regulation o (ii) se si applicheranno le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation.

#### **2.7.4 Eventi di turbativa, eventi straordinari e modalità di rettifica**

In relazione alle Cedole Digitali, alle Cedole Performance e alle Cedole con Differenziale, trovano applicazione le disposizioni seguenti relative agli Eventi di Turbativa ed Eventi Straordinari (come definiti nel presente Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base) ed i relativi criteri di determinazione.

In ogni caso, l'Agente per il Calcolo agirà in buona fede e secondo la prassi di mercato al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento di Turbativa o dell'Evento Straordinario e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Gli **Eventi di Turbativa**, gli **Eventi Straordinari** e le modalità di rettifica di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

##### **2.7.4.1 Eventi di turbativa, eventi straordinari e modalità di rettifica relativi a Sottostanti diversi dai Tassi di Interesse**

## **Eventi di Turbativa**

Se si verifica un Evento di Turbativa di Mercato alla Data di Osservazione Iniziale e/o alla/e Data/e di Osservazione e/o alla/e Data/e di Rilevazione Iniziale e/o alla/e Data/e di Rilevazione, tale/i data/e sarà/saranno posticipata/e al successivo Giorno di Negoziazione nel quale non si verifica più l'Evento di Turbativa di Mercato. In tali casi, le date di pagamento non subiranno alcuna modifica.

Nel caso in cui l'Evento di Turbativa di Mercato continui (i) per più di un Giorno di Negoziazione nel caso della Data di Osservazione Iniziale, o, ove applicabile, della/e Data/e di Rilevazione Iniziale, ovvero (ii) fino al quinto Giorno Lavorativo precedente una Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Rimborso (il **Quinto Giorno Lavorativo Precedente**), nel caso della Data di Osservazione, o, ove applicabile, della/e Data/e di Rilevazione, , il secondo Giorno di Negoziazione (nel caso della Data di Osservazione Iniziale e/o della/e Data/e di Rilevazione Iniziale) o il Quinto Giorno Lavorativo Precedente (nel caso della Data di Osservazione e/o alla/e Data/e di Rilevazione) verranno considerati rispettivamente la Data di Osservazione Iniziale, o, ove applicabile, la/e Data/e di Rilevazione Iniziale, o la Data di Osservazione, o, ove applicabile, la/e Data/e di Rilevazione, anche ove in tale secondo Giorno di Negoziazione o Quinto Giorno Lavorativo Precedente si verifichi un Evento di Turbativa di Mercato. In tali circostanze, l'Emittente determinerà, o farà determinare, a sua ragionevole discrezione, in buona fede e secondo la prassi di mercato, dall'Agente per il Calcolo, ove diverso dall'Emittente, il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento del Sottostante affetto da un Evento di Turbativa di Mercato. Il Valore di Riferimento Iniziale o il Valore di Riferimento del Sottostante utilizzati per la determinazione della rilevante Cedola sono calcolati in base alle condizioni di mercato prevalenti intorno alle 10:00 a.m. (ora di Milano) di tale giorno, sulla base dell'ultimo valore del Sottostante disponibile per l'Emittente o per l'Agente per il Calcolo immediatamente antecedente al verificarsi dell'Evento di Turbativa di Mercato, tenendo conto della necessità di preservare l'interesse economico degli Obbligazionisti.

In ogni caso, se entro il secondo Giorno di Negoziazione o entro il Quinto Giorno Lavorativo Precedente scadono Derivati (come definito nella Sezione VII del Prospetto di Base), aventi caratteristiche comparabili e sono pagati sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, ai fini del calcolo della rilevante Cedola viene preso in considerazione il prezzo di liquidazione stabilito dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati per i Derivati aventi caratteristiche comparabili. In tal caso la data di scadenza dei Derivati aventi caratteristiche comparabili è considerata come Data di Osservazione Iniziale o, ove applicabile, Data di Rilevazione Iniziale ovvero Data di Osservazione o, ove applicabile, Data di Rilevazione.

L'Emittente, informato dall'Agente per il Calcolo e in accordo con il medesimo, darà notizia tempestivamente agli Obbligazionisti, secondo le modalità indicate al Paragrafo 2.11.2, del verificarsi di un Evento di Turbativa di Mercato in una delle date in cui l'Agente per il Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato tale Evento di Turbativa di Mercato, rilevare il valore del Sottostante.

### **A. Azioni o Paniere di Azioni**

- (i) la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'Azione o di una o più Azioni Componenti il Paniere nella Borsa Rilevante; oppure
- (ii) la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un Derivato connesso all'Azione, o a una o più Azioni Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente

cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Eventi di Turbativa di Mercato:

- (a) la sospensione o restrizione delle negoziazioni a causa di movimenti dei prezzi che eccedono i limiti permessi dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (b) la chiusura anticipata rispetto al normale orario di chiusura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si considera Evento di Turbativa di Mercato se la chiusura anticipata è stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di chiusura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (c) l'apertura anticipata rispetto al normale orario di apertura della Borsa Rilevante o di qualsiasi Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. Non si verificherà un Evento di Turbativa di Mercato ove l'apertura anticipata sia stata annunciata dalla Borsa Rilevante o dalla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, almeno un'ora prima (a) dell'orario normale di apertura in tale giorno, ovvero (b) se precedente, del termine ultimo, ove applicabile, per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa Rilevante o sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati in tale giorno;
- (d) qualsiasi evento che turbi o pregiudichi, come stabilito dall'Agente per il Calcolo, la capacità dei partecipanti al mercato in generale di (a) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato per il relativo Sottostante su una Borsa Rilevante, ovvero (b) effettuare transazioni o ottenere prezzi di mercato su ogni Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

#### *B. Indici o Paniere di Indici*

- (i) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla Borsa Rilevante dove tali titoli sono quotati o negoziati;
- (ii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati su ciascuno dei titoli che compongono l'Indice, ovvero uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iii) la sospensione o restrizione delle negoziazioni dei Derivati sull'Indice, ovvero su uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla rispettiva Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (iv) la sospensione o l'impossibilità di determinare il valore dell'Indice, o di uno o più Indici Componenti il Paniere, sulla base di una valutazione dello Sponsor di tale Indice;
- (v) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo,

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

Una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

#### *C. Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio*

- (i) la mancata determinazione e pubblicazione del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più Tassi di Cambio Componenti il Paniere da parte dell'autorità, dell'ente o da altro soggetto competente indicato nelle Condizioni Definitive;
- (ii) la sospensione o la restrizione nelle negoziazioni di valute estere nei confronti di almeno una delle due valute estere del Tasso di Cambio ovvero ad uno o più tassi di cambio Componenti il Paniere del Sottostante oppure di contratti derivati sul tasso di cambio o la restrizione nella possibilità di convertire le valute espresse con tale tasso di cambio o l'effettiva impossibilità di ottenere una quotazione di tale tasso di cambio;
- (iii) qualsiasi altro evento i cui effetti sono simili a quelli elencati sopra, a tal punto che gli eventi sopra menzionati sono considerati sostanziali dall'Agente per il Calcolo;

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

**D. Fondi o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF**

- (i) la mancata pubblicazione e/o il mancato calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere, da parte della società di gestione del singolo Fondo o ETF;
- (ii) la chiusura, la fusione, l'insolvenza del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (iii) in generale, la sospensione o restrizione delle negoziazioni di titoli e altri strumenti finanziari che costituiscono un fattore rilevante per il calcolo del NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere sulla rispettiva Borsa Rilevante dove tali titoli o strumenti finanziari sono quotati o negoziati;
- (iv) qualsiasi altro evento per cui non sia disponibile in maniera attendibile il NAV del Fondo o ETF ovvero di uno o più Fondi o ETF componenti il Paniere;
- (v) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione della negoziazione dell'ETF o di uno o più ETF componenti il Paniere nella Borsa Rilevante;
- (vi) in caso di ETF o Paniere di ETF, la sospensione o la restrizione prevalente della negoziazione di un contratto di opzione sull'ETF o su uno o più ETF componenti il Paniere nella relativa Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati;
- (vii) in caso di ETF o Paniere di ETF, qualsiasi altro evento tale da precludere il calcolo o da causare la sospensione o l'interruzione della pubblicazione del prezzo dell'asta di chiusura relativo all'ETF o ad uno o più ETF componenti il Paniere sulla Borsa Rilevante;
- (viii) ogni altro evento che possa avere un effetto sostanzialmente analogo alle circostanze previste ai punti da (i) a (vii);

ove tali circostanze siano state valutate come rilevanti dall'Agente per il Calcolo.

In caso di ETF o Paniere di ETF, una restrizione delle ore di negoziazione o del numero di giorni nei quali la negoziazione si svolge non costituisce un Evento di Turbativa di Mercato, a condizione che la restrizione sia dovuta ad un precedente cambiamento annunciato nelle regole della Borsa Rilevante o nella Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati.

**Eventi Straordinari e modalità di rettifica**

**A. Azioni o Paniere di Azioni**

L'Agente per il Calcolo può apportare, a sua ragionevole discrezione, in buona fede e secondo la prassi di mercato, delle rettifiche per la determinazione della Cedola Digitale, della Cedola Performance e della Cedola con Differenziale al verificarsi dei seguenti eventi:

- la società che ha emesso l'Azione o un terzo attui una misura, basata sul cambiamento della situazione legale - economica, in particolare un cambiamento negli *assets* o nel capitale della società, che potrebbe avere effetto sull'Azione, a discrezione dell'Agente per il Calcolo (ad esempio aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro, emissione di titoli con opzioni o diritti di conversione in azioni, aumento di capitale con fondi sociali, distribuzione di dividendi speciali, frazionamento azionario, fusioni, liquidazioni, nazionalizzazioni, offerte pubbliche); oppure
- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una cessazione anticipata dei rispettivi Derivati in circolazione legati all'Azione, oppure
- la Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati effettua una modifica dei rispettivi Derivati legati all'Azione.

Quando si determina la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo tiene in considerazione la modifica dei rispettivi Derivati, ove presenti, legati all'Azione al momento effettuata sulla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, compatibilmente con la prassi internazionale. Per le Azioni per le quali non esistono Derivati negoziati su mercati regolamentati, le rettifiche vengono apportate secondo la migliore prassi del mercato internazionale.

L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga immutata il più possibile. Qualsiasi modifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza delle Obbligazioni e il più recente prezzo disponibile per l'Azione. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati sull'Azione non sono soggetti ad alcuna modifica, le condizioni delle Obbligazioni rimarranno immutate. L'Emittente, informato dall'Agente per il Calcolo e in accordo con il medesimo, comunicherà il metodo di rettifica per determinare la rilevante Cedola e il momento a partire dal quale tale rettifica è efficace agli Obbligazionisti ed eventualmente al mercato in cui le Obbligazioni siano ammesse a quotazione, con congruo anticipo, in conformità al Paragrafo 2.11.2 e secondo le regole stabilite dal mercato.

Nel caso in cui:

- la quotazione dell'Azione sulla Borsa Rilevante sia discontinua e non possa essere determinata nessuna Borsa Rilevante Sostitutiva o Borsa di Negoziazione Sostitutiva dei Contratti Derivati; oppure
- l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica possa essere presa per tener conto della misura presa dalla società che ha emesso l'Azione o dalla rilevante terza parte,

L'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, fermo restando il rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC e previa autorizzazione dall'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente tenendo in considerazione l'Evento Straordinario determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede, a sua ragionevole discrezione e secondo la prassi di mercato, ne dà comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso pubblicato ai sensi del Paragrafo 2.11.2 entro 5 Giorni Lavorativi, prima del rimborso anticipato, indicando l'ammontare del rimborso che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari e terrà conto dell'eventuale valore positivo della componente derivativa dell'Obbligazione alla data del rimborso anticipato (**l'Ammontare di Rimborso Anticipato**). L'Ammontare di Rimborso Anticipato sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione al Clearing System o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Se l'Azione è uno dei Componenti il Paniere di Azioni, l'Agente per il Calcolo può sostituire l'Azione con un titolo azionario sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare l'Azione e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Azione del Paniere di Azioni. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza delle Azioni Componenti il Paniere di Azioni, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.

Qualora in futuro il mercato su cui è quotata l'Azione venisse gestito da un soggetto diverso da quello che lo gestiva al momento dell'emissione delle Obbligazioni, i valori dell'Azione resi noti dal nuovo soggetto saranno vincolanti per la determinazione dell'importo da corrispondere al Portatore. Tuttavia, ove l'Azione dovessero essere quotate su mercati diversi da quello gestito dal nuovo soggetto, l'Agente per il Calcolo potrà scegliere come Borsa Rilevante quella in cui è garantita la maggiore liquidità dell'Azione. Tutte le comunicazioni in merito vengono effettuate dall'Agente per il Calcolo secondo le modalità previste al Paragrafo 2.11.2.

#### *B. Indici o Paniere di Indici*

La determinazione della Cedola Digitale, della Cedola Performance e della Cedola con Differenziale dipenderà dal valore dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, così come determinato dallo Sponsor dell'Indice, sulla base del rispettivo metodo di calcolo. Tale valore è determinato e pubblicato dal rispettivo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, dall'agente per il calcolo dell'Indice, così come definiti nelle Condizioni Definitive.

Cambiamenti nelle modalità di calcolo dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, nella sua composizione e/o nel valore dei prezzi dei titoli sulla base dei quali tale Indice è calcolato, non saranno qualificabili come eventi rilevanti per la determinazione della rilevante Cedola, salvo che le modifiche effettuate o la nuova modalità di calcolo dell'Indice risultanti dal cambiamento (inclusa ogni rettifica), non siano più confrontabili con la precedente modalità di calcolo, secondo la ragionevole valutazione dell'Agente per il Calcolo. Nel valutare la necessità di una rettifica, l'Agente per il Calcolo terrà in considerazione le rettifiche nei Derivati ove presenti legati all'Indice al momento applicate dalla Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza delle Obbligazioni e il più recente prezzo disponibile dell'Indice. Se l'Agente per il Calcolo determina che, ai sensi delle regole della Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati, i Derivati sull'Indice non saranno soggetti ad alcuna modifica, le condizioni delle Obbligazioni rimarranno immutate. Si potrà adottare una rettifica nella determinazione della rilevante Cedola se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice viene cancellata o sostituita da un altro Indice. Il metodo di rettifica per il calcolo della Cedola e il momento dell'applicazione iniziale sarà pubblicato, almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia, ai sensi del Paragrafo 2.11.2.

Se il calcolo o la pubblicazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, viene in qualsiasi momento cancellata e/o sostituita da un altro Indice, l'Agente per il Calcolo potrà, secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede, stabilire quale Indice (**l'Indice Sostitutivo**) utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Indici, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo della Cedola, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo. L'Indice Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati (almeno due giorni di mercato aperto prima della data di efficacia) ai sensi del Paragrafo 2.11.2. Dal primo utilizzo dell'Indice Sostitutivo, qualsiasi riferimento all'Indice nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento all'Indice Sostitutivo mantenendo invariata la posizione dei portatori.

Se l'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, non viene più calcolato o pubblicato dal relativo Sponsor dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Sponsor dell'Indice**), allora l'Agente per il Calcolo calcolerà la Cedola sulla base dell'Indice così come calcolato e pubblicato dal Nuovo Sponsor dell'Indice. Se l'Indice non viene più calcolato o pubblicato dal relativo agente per il calcolo dell'Indice ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice**), allora

l'Agente per il Calcolo calcolerà la Cedola sulla base dell'Indice così come calcolato dal Nuovo Agente per il Calcolo dell'Indice.

Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto delle modifiche nel metodo di determinazione dell'Indice, sia singolarmente, sia in quanto Componente il Paniere, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile l'Indice Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, fermo restando il rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC e previa autorizzazione dall'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente tenendo in considerazione l'Evento Straordinario determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede, a sua ragionevole discrezione e secondo la prassi di mercato, ne dà comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso pubblicato ai sensi del Paragrafo 2.11.2 entro 5 Giorni Lavorativi, prima del rimborso anticipato, indicando l'ammontare del rimborso che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari e terrà conto dell'eventuale valore positivo della componente derivativa dell'Obbligazione alla data del rimborso anticipato (**l'Ammontare di Rimborso Anticipato**). L'Ammontare di Rimborso Anticipato sarà liquidato entro 5 giorni dalla sua determinazione al Clearing System o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Se l'Indice è uno dei Componenti il Paniere di Indici, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare l'Indice e ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun Indice del Paniere di Indici. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza degli Indici Componenti il Paniere di Indici, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.

### C. Tasso di Cambio o Paniere di Tassi di Cambio

Nel caso in cui il Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, non sia più determinato e pubblicato dal Fixing Sponsor ma da un altro soggetto, società o istituzione (il **Nuovo Fixing Sponsor**), l'Agente per il Calcolo avrà il diritto di calcolare l'importo della Cedola Digitale, della Cedola Performance e della Cedola con Differenziale sulla base del Tasso di Cambio così come calcolato e pubblicato dal Nuovo Fixing Sponsor.

In caso di nomina di un Nuovo Fixing Sponsor, ogni riferimento al Fixing Sponsor nei presenti Termini e Condizioni, in virtù del contesto, dovrà essere inteso come riferimento al Nuovo Fixing Sponsor.

Nel caso in cui l'Agente per il Calcolo pervenga alla conclusione che (i) una sostituzione del Fixing Sponsor non è possibile, o (ii) a causa di speciali circostanze o forza maggiore (come catastrofi, guerre, terrorismo, sommosse, restrizioni alle operazioni di pagamento, recepimento nell'Unione Monetaria Europea della valuta utilizzata per il calcolo) ed altre circostanze che hanno un impatto simile sul Tasso di Cambio, sia singolarmente sia in quanto Componente il Paniere, la determinazione attendibile del Tasso di cambio è impossibile o impraticabile, l'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni fermo restando il rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC e previa autorizzazione dall'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente tenendo in considerazione l'Evento Straordinario determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede, a sua ragionevole discrezione e secondo la prassi di mercato, ne dà comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso pubblicato ai sensi del Paragrafo 2.11.2 entro 5 Giorni Lavorativi, prima del rimborso anticipato, indicando l'ammontare del rimborso che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari e terrà conto dell'eventuale valore positivo della componente derivativa dell'Obbligazione alla data del rimborso anticipato (**l'Ammontare di Rimborso Anticipato**). L'Ammontare di Rimborso Anticipato sarà liquidato

entro 5 giorni dalla sua determinazione al Clearing System o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Se il Tasso di cambio è uno dei Componenti il Paniere, l'Agente per il Calcolo può sostituirlo con un Tasso di Cambio Sostitutivo oppure, a propria ragionevole discrezione, può eliminare il Tasso di Cambio e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascuna Componente il Paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza dei Componenti il Paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.

#### *D. Fondi o Paniere di Fondi o ETF o Paniere di ETF*

L'Agente per il Calcolo può apportare, a sua ragionevole discrezione, in buona fede e secondo la prassi di mercato, delle rettifiche per la determinazione della Cedola Digitale, della Cedola Performance e della Cedola con Differenziale al verificarsi dei seguenti eventi:

(i) una modifica rilevante di qualunque disposizione contenuta in qualunque documento del Fondo o ETF, o altro documento che specifichi i termini e le condizioni e gli obiettivi del rispettivo Fondo o ETF e che potrebbe influire negativamente, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato, sulla capacità dell'Emittente, di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura. Tali modifiche riguardano situazioni oggettivamente rilevanti quali, a titolo esemplificativo, (a) un cambiamento nel profilo di rischio del rispettivo Fondo o ETF; (b) una modifica degli obiettivi di investimento, dei limiti agli investimenti o della strategia di investimento del rispettivo Fondo o ETF; (c) un cambiamento nella valuta della quota del rispettivo Fondo o ETF; (d) una modifica del metodo utilizzato per il calcolo del NAV del Fondo o ETF; (e) un cambiamento nel calendario delle negoziazioni per la sottoscrizione, il rimborso o il trasferimento delle rispettive quote di Fondi o ETF; (f) altre modifiche o situazioni analoghe o che possano avere un impatto simile;

(ii) le richieste di rimborso, sottoscrizione o trasferimento delle quote di un Fondo o ETF non vengono eseguite o vengono eseguite solo parzialmente;

(iii) un Fondo o ETF o qualunque soggetto terzo imponga una limitazione, un onere, una commissione, imposte o provvigioni in relazione alla vendita o acquisto, sottoscrizione o rimborso delle rispettive quote (nuove o diverse dalle restrizioni, commissioni, provvigioni ed oneri esistenti al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

(iv) la società di gestione o l'agente amministrativo o l'agente per il calcolo o lo sponsor del rispettivo Fondo o ETF non pubblicano il NAV del Fondo o ETF come previsto e/o in conformità alle rispettive prassi ed alle disposizioni più dettagliatamente descritte nei documenti del Fondo o ETF;

(v) un cambiamento nei documenti costitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'atto costitutivo o lo statuto) o nella struttura societaria del rispettivo Fondo o ETF;

(vi) le dimissioni o la sostituzione di qualunque persona chiave (come ragionevolmente ritenuto dall'Agente per il Calcolo in buona fede e secondo la prassi di mercato) della società di gestione o del gestore degli investimenti o del rispettivo agente per il calcolo e/o sponsor;

(vii) (a) qualunque cambiamento nel trattamento legale, contabile, fiscale, normativo o di vigilanza in relazione al rispettivo Fondo o ETF o alla rispettiva società di gestione; oppure (b) la sospensione, cancellazione, mancato ottenimento o revoca della registrazione del Fondo o ETF o della società di gestione; oppure (c) revoca di una autorizzazione o licenza rilevanti da parte di una autorità competente in relazione al Fondo o ETF o alla società di gestione; oppure (d) il Fondo o ETF o la società di gestione o un altro service provider del Fondo o ETF sia oggetto di indagini, procedimenti legali o contenziosi da parte di una autorità giudiziaria o regolamentare, sia soggetto ad una condanna legalmente vincolante da parte di un tribunale o ad

una sentenza vincolante dell'ente normativo responsabile in relazione alle attività connesse al Fondo o ETF o del suo personale chiave, a causa di illecito, violazione di qualunque norma o regolamento o per altre cause;

(viii) il verificarsi di un evento di fusione di un Fondo o ETF che comporti, in relazione al Fondo o ETF o al suo gestore degli investimenti (a) un impegno irrevocabile a trasferire tutte le relative quote del Fondo o ETF o quote in circolazione; e/o (b) un consolidamento, unione o fusione di tale Fondo o ETF o di tale gestore degli investimenti con o in un altro fondo o gestore degli investimenti, salvo per un consolidamento, unione o fusione in cui tale Fondo o ETF o il suo gestore degli investimenti continuino ad essere il Fondo o ETF o il gestore degli investimenti, a seconda del caso; e/o (c) una offerta di acquisto per tale Fondo o ETF o gestore degli investimenti che comporti un trasferimento di, o un impegno irrevocabile a trasferire, tutte le relative quote del Fondo o ETF o tutte le quote di tale gestore degli investimenti (salvo il caso di quote del Fondo o ETF e/o quote già possedute o controllate dall'offerente);

(ix) una violazione degli obiettivi di investimento o dei limiti agli investimenti del Fondo o ETF (come definito nei documenti del Fondo o ETF), laddove tale violazione, secondo il ragionevole parere dell'Agente per il Calcolo, sia di natura rilevante; oppure una violazione delle leggi o delle normative applicabili da parte del rispettivo Fondo o ETF o gestore degli investimenti;

(x) un cambiamento nelle leggi e nella normativa o nella relativa applicazione o interpretazione, formale o informale, in base al quale diverrebbe illegale o non attuabile per l'Emittente o per la Controparte di Copertura mantenere le posizioni di copertura;

(xi) le posizioni in un Fondo o ETF detenute dall'Emittente o dalla Controparte di Copertura in rapporto alle quote in circolazione del Fondo o ETF stesso eccedono la rispettiva Percentuale Massima del Fondo specificata nelle Condizioni Definitive;

(xii) l'Emittente o la Controparte di Copertura sarebbero tenuti, ai sensi di qualunque normativa contabile o di altra natura applicabile, a consolidare in bilancio il Fondo o ETF, in conseguenza della detenzione o dell'acquisizione delle posizioni di copertura;

(xiii) l'Emittente o la Controparte di Copertura non sono in grado di, ovvero non è attuabile per essi, dopo aver fatto quanto commercialmente possibile, (a) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare qualunque operazione o attività che ritenga necessaria od opportuna per coprire il rischio di prezzo relativo ad un Fondo o ETF, o stipulare ed adempiere ai propri obblighi in relazione alle proprie posizioni di copertura, oppure (b) realizzare, recuperare o versare i proventi di qualunque di tali operazioni o attività, ivi compreso, a titolo di esempio, nel caso in cui tale incapacità o inattuabilità derivino da (a) qualunque restrizione o aumento degli oneri o delle commissioni imposti dal relativo Fondo o ETF e che influiscano sulla capacità di un investitore di rimborsare tali quote di fondi, in tutto o in parte, ovvero su qualunque capacità, nuova o esistente, di un investitore di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tali quote, oppure (b) qualunque rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tali quote imposto dal relativo Fondo o ETF (ad eccezione, in ciascun caso, di qualunque restrizione in essere al momento in cui il Fondo o ETF viene definito come Sottostante);

(xiv) qualunque evento o circostanza che comporti o possa comportare: (a) la sospensione dell'emissione di ulteriori quote o la sospensione del rimborso delle quote esistenti; oppure (b) la riduzione del numero di quote detenute, o che possano essere detenute, da parte di un investitore nel rispettivo Fondo o ETF per cause che esulano dal controllo di tale investitore; oppure (c) i proventi dai rimborsi delle rispettive quote sono pagati in natura anziché in contanti; oppure (d) la creazione di qualunque quota "side-pocket" per attività segregate;

(xv) l'agente amministrativo, la società di revisione, la società di gestione, il gestore degli investimenti, l'agente per il calcolo, lo sponsor e/o qualunque altro service provider in relazione al rispettivo Fondo o ETF cessano di agire in tale capacità oppure qualunque approvazione, registrazione, autorizzazione o licenza in relazione al Fondo o ETF viene ritirato da una autorità regolamentare, a seconda del caso, e, secondo la

ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, non è stato immediatamente nominato un sostituto avente medesime caratteristiche di affidabilità e professionalità;

(xvi) l'introduzione di un concordato, procedimento fallimentare o insolvenza, scissione, riclassificazione di un Fondo o ETF o il consolidamento con un altro fondo o ETF (es. il cambiamento della classe di quote del Fondo o ETF o la fusione del Fondo o ETF);

(xvii) sono state date disposizioni o è stata approvata una delibera per liquidare o sciogliere, o chiudere, o altro evento che abbia un effetto analogo, il rispettivo Fondo o ETF o la sua classe di quote;

(xviii) vi è una modifica nella interpretazione ufficiale o nell'applicazione di qualunque legge o normativa fiscale che ha un effetto negativo, secondo la ragionevole opinione dell'Agente per il Calcolo, sull'Emittente ovvero su un detentore delle rispettive quote;

(xix) il rispettivo Fondo o ETF effettua una distribuzione dei proventi che non è conforme alla sua prassi normale;

(xx) una modifica o un cambiamento nella politica di investimento o di distribuzione del rispettivo Fondo o ETF che potrebbe avere un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

(xxi) una società di gestione, gestore degli investimenti o Fondo o ETF risulta in violazione rilevante di qualunque dei propri accordi esistenti con l'Emittente o con la Controparte di Copertura oppure il collocamento delle quote del Fondo o ETF viene terminato, oppure la retrocessione pagabile sulle quote del Fondo o ETF viene ridotta;

(xxii) non vengono tempestivamente fornite all'Agente per il Calcolo le informazioni da quest'ultimo ritenute ragionevolmente necessarie a determinare la conformità con la politica di investimento del Fondo o ETF;

(xxiii) un gestore degli investimenti o Fondo o ETF non forniscano all'Agente per il Calcolo le relazioni annuali certificate e le eventuali relazioni semestrali non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta da parte dello stesso;

(xxiv) si verifica un qualunque evento che, laddove l'Emittente e/o qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata detenessero, acquistassero o vendessero quote del Fondo o ETF, avrebbe l'effetto di (a) imporre all'Emittente e/o a qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata, una riserva, un deposito speciale o altro requisito analogo che non esisteva al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante oppure (b) influire su o modificare l'importo di capitale regolamentare esistente al momento in cui il Fondo o ETF veniva definito come Sottostante che dovrebbe essere mantenuto dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata in relazione a qualunque accordo di copertura effettuato dall'Emittente e/o da qualunque società dallo stesso controllata o allo stesso collegata;

(xxv) il verificarsi di un Evento di Volatilità, cioè la volatilità realizzata  $\sigma(t)$  di un Fondo o ETF eccede il rispettivo Livello Massimo di Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive; in ogni data di valutazione la volatilità realizzata viene calcolata sulla base dei rendimenti logaritmici giornalieri del valore del Fondo o ETF nelle n date di valutazione immediatamente precedenti la data di valutazione t secondo la seguente formula:

$$\sigma(t) = \sqrt{\frac{\sum_{p=1}^n \left( \text{Ln} \left[ \frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_{p=1}^n \text{Ln} \left[ \frac{\text{NAV}(t-p)}{\text{NAV}(t-p-1)} \right] \right)^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

dove:

$t$  è la data di valutazione in cui viene calcolata la volatilità realizzata;

$NAV(t - p)$  è il valore del Fondo o ETF nella  $p$ -esima data antecedente la data di valutazione  $t$ ;

$Ln[x]$  denota il logaritmo naturale di  $x$ ;

$n$  è il Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità specificato nelle Condizioni Definitive;

(xxvi) in caso di Fondo quotato o di ETF, il verificarsi di una revoca della quotazione in borsa che comporti per il Fondo o ETF la cessazione attuale o futura dell'ammissione, negoziazione o quotazione su una borsa valori, ad un sistema di quotazione o ad un sistema di negoziazione, del Fondo o ETF per qualsivoglia motivo (diverso da un evento di fusione del Fondo o ETF) e tale Fondo o ETF non venga immediatamente ammesso, negoziato o quotato nuovamente su una borsa valori, sistema di negoziazione o sistema di quotazione accettabile dall'Agente per il Calcolo;

(xxvii) qualunque altro evento che potrebbe avere un effetto negativo rilevante e non solamente temporaneo sul rispettivo valore del Fondo o ETF oppure sulla capacità dell'Emittente di coprire i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni e/o sulla capacità dell'Emittente o della Controparte di Copertura di adempiere ai propri obblighi relativi alle posizioni di copertura;

L'Agente per il Calcolo potrà secondo la sua ragionevole discrezione e in buona fede:

- (a) valutare la necessità di una rettifica. L'Agente per il Calcolo si impegnerà ad assicurare che la posizione economica del Portatore rimanga il più possibile immutata. Qualsiasi rettifica verrà fatta dall'Agente per il Calcolo considerando la scadenza delle Obbligazioni e il più recente valore disponibile per il Fondo o ETF.
- (b) scegliere un altro Fondo o ETF (rispettivamente il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo) da utilizzare in futuro (in caso di Paniere di Fondi o ETF, con uguale ponderazione all'interno del medesimo) come base per il calcolo della Cedola, rettificando di conseguenza, ove applicabile, il metodo o la formula di calcolo. Il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo e il momento a partire dal quale tale sostituzione è efficace saranno pubblicati ai sensi del Paragrafo 2.11.2. Dal primo utilizzo del Fondo Sostitutivo o dell'ETF Sostitutivo, qualsiasi riferimento al Fondo o all'ETF, rispettivamente, nei presenti Termini e Condizioni, a seconda del contesto, sarà letto come facente riferimento al Fondo Sostitutivo o all'ETF Sostitutivo, rispettivamente, mantenendo invariata la posizione dei portatori. In caso di Evento di Volatilità, come Fondo Sostitutivo o ETF Sostitutivo verrà scelto un fondo o ETF di liquidità oppure legato all'andamento di titoli governativi a breve termine;
- (c) pervenire alla conclusione che nessuna ragionevole rettifica può essere effettuata per tener conto degli eventi descritti sopra, o nel caso in cui non dovesse essere più disponibile il Fondo Sostitutivo o l'ETF Sostitutivo sulla base delle valutazioni dell'Agente per il Calcolo, l'Emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni fermo restando il rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC e previa autorizzazione dall'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

In caso di rimborso anticipato, l'Emittente tenendo in considerazione l'Evento Straordinario determinato dall'Agente per il Calcolo, in buona fede, a sua ragionevole discrezione e secondo la prassi di mercato, ne dà comunicazione agli Obbligazionisti mediante avviso pubblicato ai sensi del Paragrafo 2.11.2 entro 5 Giorni Lavorativi, prima del rimborso anticipato, indicando l'ammontare del rimborso che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari e terrà conto dell'eventuale valore positivo della componente derivativa dell'Obbligazione alla data del rimborso anticipato (**l'Ammontare di Rimborso Anticipato**). L'Ammontare di Rimborso Anticipato sarà liquidato

entro 5 giorni dalla sua determinazione al Clearing System o all'ordine di quest'ultimo con richiesta di inoltrarlo immediatamente al suo Portatore.

Se il Fondo o l'ETF è uno dei Componenti il Paniere di Fondi o Paniere di ETF, rispettivamente, l'Agente per il Calcolo può, a propria ragionevole discrezione, eliminare il Fondo o ETF e, ove rilevante, ridistribuire i pesi attribuiti a ciascun componente del paniere. Tuttavia, nel caso in cui le ipotesi descritte sopra si verificano in relazione alla maggioranza dei componenti del paniere, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.

#### **2.7.4.2 Eventi di turbativa relativi a Tassi di Interesse o Panieri di Tassi di Interesse**

##### **A. Tassi interbancari**

###### A.1 Euribor

Laddove la quotazione del Tasso di Interesse non sia pubblicata sulla pagina Reuters EURIBOR01 intorno alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall'Agente per il Calcolo, l'Agente per il Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari operanti nell'Unione Europea, dal medesimo Agente per il Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario lettera Euro alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l'Agente per il Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso interbancario lettera Euro prevalente in tale data alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles). La media aritmetica delle rilevazioni, determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Tasso di Interesse.

###### A.2 Altri tassi interbancari

In caso di assenza di pubblicazione del Tasso di Interesse nella rilevante pagina del circuito telematico finanziario indicato nelle Condizioni Definitive, ivi incluso il caso in cui il Tasso di Interesse non sia più determinato su base continuativa o non sia più disponibile, ovvero, in difetto di pubblicazione o laddove tale pagina non sia disponibile su qualsiasi altra pagina o servizio informativo selezionato dall'Agente per il Calcolo, l'Agente per il Calcolo richiederà a tre primari operatori bancari, dal medesimo Agente per il Calcolo selezionati a propria ragionevole discrezione, la quotazione del rilevante tasso interbancario e determinerà la media aritmetica (con arrotondamento al quinto decimale) delle quotazioni così ottenute. Ove in tale data risultino disponibili meno di tre quotazioni, l'Agente per il Calcolo procederà, sempre in tale data, secondo propria ragionevole discrezione e comunque in buona fede e secondo la prassi di mercato, alla determinazione del rilevante tasso. La media aritmetica delle rilevazioni, determinata come sopra, ovvero il tasso autonomamente determinato dall'Agente per il Calcolo sempre in conformità a quanto sopra precede, costituirà, a tutti gli effetti il rilevante Tasso di Interesse.

Se il Tasso di Interesse dovesse essere sostituito da un tasso (il “**Tasso Equivalente**”) che utilizzi la stessa formula (o una equivalente) e lo stesso metodo di determinazione (o uno equivalente) utilizzati nella determinazione del Tasso di Interesse e tale Tasso Equivalente sia ritenuto accettabile dall'Agente per il Calcolo, verrà utilizzato per la determinazione della Cedola per il relativo periodo cedolare il Tasso Equivalente.

##### **B. Tasso Euro Swap (IRS)**

Qualora un Tasso Euro Swap non fosse pubblicato ad una delle date rilevanti, l'Agente per il Calcolo farà richiesta delle quotazioni a tre fra i primari operatori di mercato, selezionati dall'Agente per il Calcolo stesso e ne calcolerà la media aritmetica. Nel caso in cui meno di tre quotazioni fossero disponibili, l'Agente per il

Calcolo si riserva di determinare il valore del tasso Euro Swap a sua sola discrezione, sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile effetti distorsivi.

\*\*\*

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta e/o Quotazione potranno prevedere ulteriori disposizioni relative agli eventi di turbativa ed eventi straordinari ed ai relativi criteri di determinazione.

### 2.7.5 Agente per il Calcolo

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il nome e l'indirizzo dell'Agente per il Calcolo, se previsto.

Per ciascun Titolo, l'Emittente ha la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, durante la vita dell'Obbligazione, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti secondo le modalità previste nei Termini e Condizioni dei Titoli. Per ciascun Titolo, l'Agente per il Calcolo (così come eventualmente sostituito), nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi dei Termini e Condizioni dei Titoli, procede secondo propria ragionevole discrezione, in buona fede e secondo la prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate si intendono pienamente vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di errore manifesto.

Per ciascun Titolo, l'Emittente, laddove l'Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assume alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse all'Obbligazione svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi dei Termini e Condizioni dei Titoli.

### 2.7.6 Data di Emissione e Date di Regolamento

La Data di Emissione, la prima data di regolamento (la **Prima Data di Regolamento**) e le eventuali date di regolamento aggiuntive (ciascuna una **Data di Regolamento**) sono indicate nelle Condizioni Definitive o, per le eventuali Date di Regolamento aggiuntive conseguenti alla proroga del Periodo di Offerta, nel relativo avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

### 2.7.7 Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi

La data a partire dalla quale maturano interessi (la **Data di Godimento**) e le Date di Pagamento degli Interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive.

Sono altresì indicate nelle Condizioni Definitive la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo e la definizione di Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli.

### 2.7.8 Prezzo di Emissione e Prezzo di Rimborso

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono emesse (il **Prezzo di Emissione**) ed il prezzo di rimborso (il **Prezzo di Rimborso**) saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Rimborso sarà pari almeno al 100% del Valore Nominale o almeno al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD.

## 2.8 Durata, Data di Rimborso, Data di Scadenza e modalità di rimborso

La durata, la/e Data/e di Rimborso e la Data di Scadenza sono indicate nelle Condizioni Definitive.

È fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 2.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD.

Salvo quanto previsto di seguito, le Obbligazioni saranno rimborsate, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive.

### **Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente**

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire al verificarsi di particolari eventi straordinari relativi al Sottostante o Paniere di Sottostanti ovvero, se previsto dalle Condizioni Definitive, al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite, come meglio descritto di seguito (ciascuno un **Evento di Possibile Rimborso Anticipato**).

### **Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite**

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente e a sua unica discrezione al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito), nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare di quanto previsto ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC. In particolare, le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente previa autorizzazione dell'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

Alla luce (i) del recepimento in Italia della Direttiva BRRD e (ii) dello standard internazionale finalizzato nel novembre 2015 dal *Financial Stability Board* sui requisiti relativi alla capacità totale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale, l'Emittente si riserva, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito ove lo stesso determini che si sia verificato un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come di seguito definito).

Al riguardo si precisa, sulla base del quadro normativo attuale, che (i) occorre tener conto delle previsioni circa i requisiti minimi per la qualificazione delle Obbligazioni come (A) fondi propri o passività ammissibili e/o (B) strumenti idonei ad assorbire le perdite (i **Requisiti Minimi**) come attuate e recepite dalla normativa di rango secondario e dalla normativa di attuazione in Italia; e (ii) lo standard internazionale del *Financial Stability Board* sui Requisiti Minimi relativi alla capacità totale di assorbimento delle perdite per le banche di rilevanza sistemica globale non ha di per sé valore legale e pertanto dovrà essere recepito nelle giurisdizioni del G-20 inclusa l'Unione Europea. Tale disciplina è stata oggetto di proposte di modifica da parte della Commissione europea in data 23 novembre 2016 come modificate e aggiornate nelle bozze di compromesso pubblicate dalla Commissione Europea alla data del presente Prospetto di Base (le **Proposte della Commissione Europea**). Tali Proposte della Commissione Europea mirano a modificare il Regolamento n. 2013/575/UE (il **CRR**), la Direttiva n. 2013/36/UE (la **Direttiva CRD**), la Direttiva BRRD e il Regolamento di Esecuzione n. 2015/81/UE (il **Regolamento SRM**) prevedendo, *inter alia*, misure volte ad aumentare la resilienza delle istituzioni dell'Unione Europea e a rafforzarne la stabilità finanziaria. In tale ambito si prevedono, tra l'altro, modifiche relative ai Requisiti Minimi. La data di applicazione e la portata definitiva di tali misure dipenderanno dal processo legislativo. Di conseguenza, alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente non è in grado di prevedere se le Obbligazioni non rispetteranno ovvero non continueranno a rispettare tali Requisiti Minimi.

In particolare, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima *tranche* ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente ai sensi della presente previsione solo ad iniziativa dell'Emittente e previa

autorizzazione dall'Autorità Competente (ove tale autorizzazione sia prevista dalla vigente normativa applicabile).

Ai fini di quanto sopra un evento che esclude l'ammissibilità delle Obbligazioni come strumenti idonei ad assorbire le perdite (**l'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite**) si ritiene verificato ove, a seguito dell'introduzione di una Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC (come di seguito definita) o di una modifica alla medesima, che non fosse ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, l'intero valore nominale *outstanding* delle Obbligazioni, ovvero parte di esso, non rispetti, o potrà non rispettare, in tutto o in parte, i Requisiti Minimi per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC.

Fermo restando quanto sopra, si specifica che non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite ove il mancato rispetto dei Requisiti Minimi da parte delle Obbligazioni derivi unicamente dalla circostanza che (a) la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti Minimi come applicabili sulla base della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC; ovvero (b) le Obbligazioni eccedano i limiti previsti da talune eccezioni previste ai sensi della Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili.

Si specifica, altresì, che potrà considerarsi non ragionevolmente prevedibile dall'Emittente alla Data di Emissione, il mancato rispetto dei Requisiti Minimi da parte di tutte o alcune delle Obbligazioni che risulti (i) da qualsiasi normativa, volta ad implementare le Proposte della Commissione Europea, nella misura in cui questa si applichi all'Emittente o al Gruppo, che differisca, sotto qualsiasi profilo, rispetto ai termini formulati nelle Proposte della Commissione Europea, ovvero, se le Proposte della Commissione Europea sono state modificate alla Data di Emissione, nella versione come modificata a tale data (ivi inclusa l'ipotesi in cui le Proposte della Commissione Europea non siano del tutto implementate), ovvero (ii) da un'interpretazione ufficiale o da un'applicazione delle Proposte della Commissione Europea all'Emittente o al Gruppo (ivi inclusa un'interpretazione o una pronuncia di qualsiasi giudice o autorità) che differisca, sotto qualsiasi profilo, dall'interpretazione o applicazione di tali proposte alla Data di Emissione.

“**Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC**” indica ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, *standard* e *policy pro tempore* vigenti e relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili e/o degli strumenti di assorbimento delle perdite previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana, dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea, dall'Autorità di risoluzione italiana, dall'Autorità Unica di Risoluzione, dal *Financial Stability Board* e/o dal Parlamento Europeo o dal Consiglio dell'Unione Europea e vigenti nella Repubblica Italiana, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo la Direttiva BRRD, gli atti delegati o di attuazione (quali gli *standard* tecnici di natura regolamentare (*regulatory technical standards*)) adottati dalla Commissione Europea applicabili in generale o nello specifico all'Emittente o al Gruppo UniCredit, nonché ogni legge, regolamento, requisito, linea guida, *standard* e *policy pro tempore* vigenti relativi ai requisiti minimi dei fondi propri e delle passività ammissibili e/o degli strumenti di assorbimento delle perdite previsti, emanati o adottati da qualsiasi autorità competente e/o autorità di risoluzione (sia che tale legge, regolamento, requisito, linea guida, *standard* o *policy* abbia un ambito applicativo generale sia che si applichi specificamente nei confronti dell'Emittente o del Gruppo).

Le Condizioni Definitive di ciascun prestito riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di Rimborso Anticipato, in particolare la/e data/e ovvero la modalità di comunicazione della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito *web* dell'Emittente, nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire (ciascuna una **Data di Rimborso Anticipato**) con il relativo prezzo di rimborso anticipato (che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari) (il **Prezzo di Rimborso Anticipato**) ed il periodo di preavviso applicabile.

In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato in favore dell'Emittente, quest'ultimo si riserva il diritto di rimborsare integralmente in via anticipata il prestito alla Data di Rimborso Anticipato o a partire dalla Data di Rimborso Anticipato e successivamente, qualora non abbia già esercitato tale facoltà, alle

ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive, mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web www.unicreditgroup.eu* dell'Emittente con un termine di preavviso indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora una data prevista per il rimborso del capitale non fosse un Giorno Lavorativo (come definito nelle Condizioni Definitive), il pagamento avverrà secondo le regole della Convenzione di Calcolo prevista dalle Condizioni Definitive.

## **2.9 Termine di prescrizione**

Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

## **2.10 Tasso di rendimento effettivo**

Non è possibile a priori determinare il rendimento effettivo delle Obbligazioni considerata l'aleatorietà delle Cedole Digitali, delle Cedole Performance e delle Cedole con Differenziale.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicato il tasso di rendimento minimo annuo lordo a scadenza relativo ai Titoli, tenuto conto delle cedole predeterminate o minime della specifica emissione.

Il rendimento minimo sarà determinato utilizzando il tasso interno di rendimento, ossia il tasso di attualizzazione che eguaglia il valore attuale della somma dei flussi di cassa futuri offerti dal Titolo al Prezzo di Emissione o, in caso di *tranche* successive, del Prezzo di Sottoscrizione (in caso di Offerta o di Offerta e Quotazione) del Titolo ovvero al valore teorico del Titolo alla data in cui tale rendimento è calcolato (in caso di sola Quotazione).

Il tasso interno di rendimento viene calcolato assumendo implicitamente che (i) l'investitore tenga i titoli fino alla scadenza, (ii) i flussi intermedi pagati dalle Obbligazioni vengano reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento e (iii) non vi siano eventi di credito dell'Emittente.

L'investitore deve considerare che il rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione potrebbe essere inferiore a tale tasso minimo, laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al prezzo/valore utilizzato nel calcolo.

## **2.11 Organizzazioni rappresentative dei portatori dei Titoli e altre informazioni**

Non è prevista la costituzione di organizzazioni (né il mero coinvolgimento di organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

### **2.11.1 Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli**

Fermo restando l'obbligo di supplementare il Prospetto di Base ai sensi della vigente normativa applicabile, nel corso della vita delle Obbligazioni l'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni dei Titoli, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (tra cui si considerano inclusi la Legislazione sui Requisiti MREL o TLAC, i regolamenti e le istruzioni dei mercati regolamentati su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti e le istruzioni del relativo sistema di gestione accentrata, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

In particolare, qualora si verifichi un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite, l'Emittente potrà apportare modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli, senza che sia richiesto il preventivo consenso o

approvazione degli Obbligazionisti, in modo che le Obbligazioni siano qualificabili come passività ammissibili ai fini del calcolo per l'adempimento da parte dell'Emittente dei requisiti minimi previsti relativamente a (A) i fondi propri o passività ammissibili, e/o (B) gli strumenti idonei ad assorbire le perdite. In tal caso, fatta eccezione per le modifiche sopra menzionate, i Termini e Condizioni dei Titoli non subiranno alcuna ulteriore modifica che, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, li renda significativamente più sfavorevoli nei confronti degli Obbligazionisti rispetto alla loro formulazione precedentemente al verificarsi dell'Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 2.11.2 "Comunicazioni".

### **2.11.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni della Banca ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

### **2.12 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del prestito obbligazionario.

### **2.13 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli**

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

### **2.14 Regime fiscale**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora si rendano necessarie trattenute a tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

\*\*\*

Le informazioni fornite qui di seguito costituiscono un mero riassunto del regime fiscale applicabile al reddito derivante dalle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente e non fanno parte, pertanto, dei Termini e Condizioni. Tali informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di obbligazioni la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

Redditi di capitale: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) sono soggetti - nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal Decreto Legislativo del 1° aprile 1996 n. 239, come successivamente modificato ed integrato – ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%, stabilita con l'art. 3 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. I redditi di capitale sono determinati in base all'art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (**T.U.I.R.**).

Se gli interessi ed altri frutti sono percepiti nell'esercizio di attività d'impresa commerciale svolta individualmente l'imposta applicata è a titolo d'acconto. Nessuna imposta sostitutiva è invece applicata sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni qualora l'investitore sia una società o un ente commerciale residente o stabilito in Italia, in quanto tali proventi concorrono alla formazione della base imponibile dei soci o della stessa società o ente ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (**IRPEF**) o giuridiche (**IRES**) e in alcuni casi, a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**).

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti da investitori non residenti in Italia in relazione a Obbligazioni depositate in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato non sono soggetti all'imposta sostitutiva, a condizione che il beneficiario effettivo: (a) sia residente in uno Stato che scambi informazioni con le autorità fiscali italiane, come elencati nella lista di cui al Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, come modificato dal Decreto Ministeriale del 23 marzo 2017 ed il cui elenco sarà ulteriormente aggiornato da futuri decreti emessi ai sensi dell'Articolo 11(4)(c) del Decreto 239 (la **White List**); (b) sia un ente od un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) sia una banca centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero; o (d) sia un investitore istituzionale, ancorché privo di soggettività tributaria, residente in uno Stato incluso nella White List.

Al fine di beneficiare dell'esenzione fiscale, gli investitori non residenti che abbiano depositato le Obbligazioni in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato devono dichiarare al depositario, utilizzando un apposito form, di avere i requisiti richiesti per l'esenzione. La suddetta dichiarazione, che non è richiesta per gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia o per le banche centrali o gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, deve essere resa in conformità alle previsioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali riduzioni o esenzioni d'imposta, previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

L'imposta sostitutiva, ove applicabile, viene prelevata da banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti o nel trasferimento delle Obbligazioni.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'intermediario che eroga i proventi o dall'Emittente.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, realizzate da un investitore residente in Italia che sia (i) una persona fisica che non svolga un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse; (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del TUIR, che non

svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (art. 67 del T.U.I.R., come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%, stabilita con l'art. 3 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R., come successivamente modificato ed integrato, e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 (regime dichiarativo) e dei regimi opzionali di cui all'art. 6 (risparmio amministrato) e all'art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 (di seguito il **Decreto n. 461**).

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o da un ente commerciale residente o stabilito in Italia, in quanto tali plusvalenze concorrono alla formazione della base imponibile dei soci o della stessa società o ente ai fini dell'IRPEF o giuridiche (IRES) e in alcuni casi, a seconda dello status dell'investitore, alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRAP.

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora la cessione o il rimborso riguardi Obbligazioni negoziate in mercati regolamentati, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), n. 2, del T.U.I.R. Se invece la cessione o il rimborso non riguarda Obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l'investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese incluso nella White List, ovvero che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, un ente od un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, una banca centrale o un organismo che gestisce anche le riserve ufficiali di uno Stato estero, o un investitore istituzionale ancorché privo di soggettività tributaria residente in uno Stato incluso nella White List che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, e (iii) consegna un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.

Potranno, in ogni caso, essere applicate le eventuali esenzioni d'imposta previste dalle Convenzioni Internazionali contro le Doppie imposizioni, stipulate fra l'Italia ed il Paese di residenza dell'investitore.

Ove nessuna delle sopra menzionate condizioni sia soddisfatta e le Obbligazioni siano depositate in Italia presso una banca, una SIM o altro intermediario finanziario autorizzato, le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle stesse da parte di investitori non residenti che non detengono le Obbligazioni per il tramite di una stabile organizzazione in Italia sono soggette all'imposta sostitutiva in misura pari al 26%.

*Piani di risparmio a lungo termine (PIR):* Gli interessi maturati e le plusvalenze realizzate su Obbligazioni rientranti in un piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito da persone fisiche residenti in Italia che detengano le Obbligazioni non nell'esercizio di un'attività di impresa ovvero da enti di previdenza obbligatoria di cui al Decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 509 e al Decreto legislativo del 10 febbraio 1996 n. 103, sono esenti da tassazione in Italia e non scontano le imposte sostitutive di cui sopra nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 88-114 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e all'articolo 1, commi 210-215 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Come disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2019, al fine di beneficiare della suddetta esenzione, il PIR deve essere investito per almeno due terzi dell'anno solare: (i) per almeno il 3,5% in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole o medie imprese qualificate; (ii) per almeno il 3,5% in quote o azioni di fondi per il venture capital o di fondi di fondi per il venture capital; e (iii) per almeno il 21% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Tra i requisiti aggiuntivi per beneficiare dell'esenzione occorre tenere in considerazione anche i seguenti:

- limite di concentrazione nello stesso emittente pari al 10%;
- detenzione minima ininterrotta per 5 anni;
- per le sole persone fisiche esiste un limite all'apporto annuo massimo in favore del PIR pari a 30.000 euro ed un limite complessivo di 150.000 euro.

*Le informazioni sopra riportate attengono al regime di tassazione delle Obbligazioni e, pertanto, non costituiscono una trattazione esaustiva del regime fiscale proprio dei PIR.*

### 3. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

#### 3.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

##### 3.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Le Condizioni Definitive di ciascuna offerta ai sensi del Prospetto di Base (l'**Offerta**) potranno prevedere che la sottoscrizione delle Obbligazioni sia subordinata ad una – ovvero una combinazione – delle condizioni di seguito indicate:

- a) l'Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione all'appartenenza a specifici canali di raccolta dell'Emittente e/o di collocatori terzi (es. gruppi di filiali identificabili per denominazione e/o marchio);
- b) le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore che non derivino da disinvestimento anticipato di strumenti finanziari emessi dall'Emittente (c.d. "denaro fresco"), definite secondo criteri e requisiti di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive;
- c) le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da soggetti che ad una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari individuati nelle Condizioni Definitive;
- d) gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta;
- e) le Obbligazioni potranno essere riservate ad una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud, ecc.) così come di volta in volta individuata ed indicata nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di escludere, in tutto o in parte, le condizioni di cui al precedente punto a) originariamente previste dalle Condizioni Definitive (estendendo pertanto l'Offerta ad altri canali di raccolta), dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *web* dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le eventuali condizioni cui l'intera Singola Offerta potrà essere subordinata – quale, a titolo esemplificativo, il raggiungimento di un ammontare minimo di Titoli collocati o l'adozione del provvedimento di ammissione alla quotazione o alla negoziazione da parte del rilevante mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione – saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

##### 3.1.2 Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta

L'ammontare nominale massimo (l'**Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna Singola Offerta di Titoli ai sensi del Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere le Obbligazioni, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito *web* (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

##### 3.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso.

Il periodo di offerta di ciascuna Singola Offerta (il **Periodo di Offerta**) è indicato nelle Condizioni Definitive, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico, prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di proroga del Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di revocare la Singola Offerta – che dovrà ritenersi in tal caso annullata – da esercitare qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit, del Responsabile del Collocamento o del Collocatore, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza dell'Offerta. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di revocare l'Offerta), mediante avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

La sottoscrizione potrà avvenire tramite l'utilizzo dell'apposita scheda di adesione a disposizione presso i Collocatori ed i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ovvero tramite *internet*, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio, *internet*) ovvero della raccolta delle adesioni fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale collocamento fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza viene indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (il **Codice del Consumo**), l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive; ulteriori dettagli potranno essere specificati nella scheda di adesione e/o sul sito *internet* nell'area riservata all'operazione di collocamento e/o negli ulteriori luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere che, salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-*bis* del Testo Unico della Finanza, le sottoscrizioni siano irrevocabili ovvero prevedere ulteriori casi di revocabilità delle stesse, indicandone le condizioni e modalità di esercizio.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli Obbligazionisti che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione (sempre che i fatti nuovi, errori o imprecisioni previsti nell'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'adesione, secondo le modalità indicate nel contesto della scheda di adesione e/o del supplemento medesimo.

### **3.1.4 Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione**

Durante il Periodo di Offerta, le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo previsto per ogni Singola Offerta.

### **3.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data, o alle date, di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, ferme restando eventuali spese addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

Le Condizioni Definitive possono prevedere la facoltà di indicare, durante il Periodo di Offerta, anche in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e/o negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

### **3.1.6 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici**

L'Emittente, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento (se diverso dall'Emittente), o il Responsabile del Collocamento renderà pubblici i risultati di ogni Singola Offerta, entro dieci Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, con annuncio da pubblicare secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.

### **3.1.7 Diritto di prelazione**

Non sono previsti eventuali diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

## **3.2 Piano di ripartizione ed assegnazione**

### **3.2.1 Categorie di potenziali investitori**

Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 3.1.1, le Obbligazioni saranno offerte e collocate interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.

La Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato nel presente Capitolo.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

### 3.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta (comprensivo dell'eventuale importo, indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive). Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicare sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Alle Obbligazioni prenotate (i) l'ultimo giorno dell'Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato l'eventuale importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate con criterio cronologico fino ad esaurimento delle medesime. Nel caso in cui le Condizioni Definitive non specifichino alcun importo residuo saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile e le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

### 3.3 Fissazione del prezzo

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono emesse (**Prezzo di Emissione**) potrà essere inferiore, superiore o uguale al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono offerte (**Prezzo di Sottoscrizione**) è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Laddove, nell'ambito della Singola Offerta, siano previste – anche a seguito di proroga del collocamento – una o più Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il Prezzo di Sottoscrizione applicabile a tali date includerà il rateo di interessi maturati e non corrisposti nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento rilevante e sarà indicato, a seconda dei casi, nelle Condizioni Definitive o in un successivo avviso.

In caso di offerta di una nuova *tranche* di Obbligazioni, il Prezzo di Sottoscrizione potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è la risultante del valore (i) di una componente obbligazionaria e ove previsti, (ii) di una componente derivativa, (iii) delle commissioni e/o altri costi a carico degli investitori (ad esempio commissioni a fronte dei servizi connessi al collocamento/distribuzione delle Obbligazioni e/o alle attività di direzione relative al collocamento e/o altri oneri) e (iv) degli interessi maturati e non corrisposti nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento rilevante.

Ove previste, le commissioni che l'Emittente applica per l'attività di collocamento/distribuzione delle Obbligazioni ovvero riconosce, a titolo di compenso per le attività svolte, ai soggetti terzi incaricati del collocamento, saranno espresse quale valore o percentuale puntuale, quale *range* o quale valore massimo indicato nelle Condizioni Definitive.

Eventuali variazioni delle commissioni di collocamento/distribuzione saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu).

Il controvalore delle Obbligazioni sarà addebitato agli investitori alla Data di Regolamento e sarà pari al valore nominale delle Obbligazioni stesse moltiplicato per il Prezzo di Sottoscrizione (da intendersi espresso in termini percentuali), senza ulteriore addebito di importo alcuno per spese, ferme restando le spese che potranno essere addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente (*inter alia*, società di gestione accentrata, intermediari) per i servizi resi nello svolgimento della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (quali, a titolo esemplificativo, l'apertura e/o tenuta di un deposito titoli).

Il valore della componente obbligazionaria di ciascuna Obbligazione sarà di volta determinato tenendo in considerazione la curva dei tassi *swap* ed il merito di credito dell'Emittente. Tale merito di credito è determinato considerando, per tutta la durata dell'Obbligazione, uno *spread* calcolato tenendo conto della quotazione sul mercato secondario, rilevato sugli *information providers* Bloomberg e/o Reuters, di titoli "*benchmark*" dell'Emittente individuati secondo criteri ricollegabili alla maggiore liquidità (con riferimento all'importo di emissione e al volume degli scambi) con caratteristiche finanziarie analoghe alle Obbligazioni. La definizione di tale *spread* avviene senza tener conto delle commissioni di collocamento/distribuzione, e delle eventuali altre componenti specificate nelle Condizioni Definitive.

Il valore della componente derivativa implicita potrà essere determinato utilizzando un modello di calcolo basato sulla formula di Black & Scholes e nei casi più complessi tramite altri modelli matematici, come ad esempio i modelli a volatilità stocastica.

Le commissioni e gli oneri di cui al presente Paragrafo sono determinate nel contesto degli accordi di cui al successivo Paragrafo 3.4.3 del Prospetto di Base.

Per informazioni sul Prezzo di Emissione applicabile alle Obbligazioni, si rinvia anche alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.8.

### **3.4 Collocamento e sottoscrizione**

#### **3.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori**

Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia e sarà effettuata per il tramite dei Collocatori indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta indicheranno il soggetto incaricato del coordinamento e della direzione delle attività di collocamento (il **Responsabile del Collocamento**).

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

#### **3.4.2 Altri soggetti rilevanti**

L'Agente per il Calcolo, ove previsto, è il soggetto di volta in volta specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

#### **3.4.3 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione**

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

### **3 BIS CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT O SU UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE**

#### **3.1 bis Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta**

##### **3.1.1 bis Condizioni cui l'Offerta è subordinata**

Le Condizioni Definitive di ciascuna offerta (l'**Offerta**) effettuata, ai sensi del Prospetto di Base, mediante distribuzione sul MOT o su un sistema multilaterale di negoziazione (**Sede di Distribuzione**) potranno prevedere che le proposte di acquisto delle Obbligazioni siano subordinate ad una o entrambe le condizioni di seguito indicate:

- (i) le Obbligazioni potranno essere sottoscritte esclusivamente da soggetti che ad una data determinata risultino titolari di strumenti finanziari individuati nelle Condizioni Definitive;
- (ii) gli Investitori Qualificati potranno essere esclusi dall'Offerta.

Le eventuali condizioni cui l'intera Singola Offerta potrà essere subordinata – quale, a titolo esemplificativo, il raggiungimento di un ammontare minimo di proposte di acquisto dei Titoli – saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

##### **3.1.2 bis Ammontare totale dell'emissione e dell'Offerta**

L'ammontare nominale massimo (l'**Ammontare Nominale Massimo**) di ciascuna Singola Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Responsabile del Collocamento previo accordo con l'Emittente) si riserva la facoltà, durante il periodo in cui è possibile effettuare le proposte di acquisto delle Obbligazioni (il **Periodo di Offerta**), di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente (e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive).

##### **3.1.3 bis Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione**

Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per dodici mesi dalla data di approvazione dello stesso.

Il Periodo di Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga ai sensi dei successivi capoversi.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico, prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di proroga del Periodo di Offerta. Di tale decisione sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive potranno prevedere la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di revocare la Singola Offerta – che dovrà ritenersi in tal caso annullata – da esercitare qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit, del Responsabile del Collocamento o del Collocatore, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, d'intesa tra loro, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o convenienza dell'Offerta. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di revocare l'Offerta), mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la Sede di Distribuzione avvalendosi di intermediari autorizzati<sup>17</sup> (gli **Intermediari Autorizzati**) che immettano l'ordine sulla Sede di Distribuzione direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sulla Sede di Distribuzione – per il tramite degli operatori partecipanti alla Sede di Distribuzione. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sulla Sede di Distribuzione – per il tramite degli operatori partecipanti alla Sede di Distribuzione, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito dal gestore della Sede di Distribuzione nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata all'emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il gestore della Sede di Distribuzione stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente sulla Sede di Distribuzione o – qualora non sia abilitato ad operare sulla Sede di Distribuzione – per il tramite di un operatore partecipante alla Sede di Distribuzione, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo. All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sulla Sede di Distribuzione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante distribuzione sulla Sede di Distribuzione di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta,

<sup>17</sup> Imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario, società di intermediazione mobiliare o altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico della Finanza.

il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso che sarà trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza gli Intermediari Autorizzati che agiscono in qualità di Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza ovvero della raccolta delle adesioni fuori sede. L'eventuale collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza viene indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

Ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (il **Codice del Consumo**), l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore.

Le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive; ulteriori dettagli potranno essere specificati nella scheda di adesione e/o sul sito internet nell'area riservata all'operazione di collocamento e/o negli ulteriori luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati su una Sede di Distribuzione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Non sono ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta (come eventualmente prorogato o chiuso anticipatamente).

Salvi i casi previsti dalla normativa applicabile, tra cui l'articolo 95-*bis* del Testo Unico della Finanza, le proposte di acquisto sono irrevocabili.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94 comma 7 e 113, comma 2 del Testo Unico della Finanza, gli Obbligazionisti che abbiano aderito all'Offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT o su un sistema multilaterale di negoziazione prima della pubblicazione del supplemento potranno revocare la propria accettazione (sempre che i fatti nuovi, errori o imprecisioni previsti nell'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna degli strumenti finanziari) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente, ad esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o su altra Sede di Distribuzione (l'**Operatore Incaricato**) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo e/o delle Condizioni Definitive.

### **3.1.4 bis Ammontare nominale minimo e massimo della sottoscrizione**

Durante il Periodo di Offerta, le proposte di acquisto potranno essere effettuate per importi minimi (il **Lotto Minimo**) indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Singola Offerta.

L'eventuale limite massimo (il **Lotto Massimo**) verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

### **3.1.5 bis            Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari**

Il pagamento integrale del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuato alla data di regolamento indicata nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**) presso l'Intermediario Incaricato attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente, ferme restando eventuali spese addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente.

Alla Data di Regolamento, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate verranno messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dagli Intermediari Autorizzati, direttamente o indirettamente, presso il sistema di gestione accentrata.

### **3.1.6 bis            Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici**

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione del termine entro il quale risultati dell'Offerta verranno resi pubblici. Tali risultati saranno resi noti con apposito comunicato che sarà diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive.

### **3.1.7 bis            Diritto di prelazione**

Non sono previsti eventuali diritti di prelazione in relazione alla natura delle Obbligazioni.

### **3.2 bis              Piano di ripartizione ed assegnazione**

#### **3.2.1 bis            Categorie di potenziali investitori**

Fermo restando quanto previsto nel precedente Paragrafo 3.1.1-bis, le Obbligazioni saranno offerte interamente ed esclusivamente al pubblico indistinto in Italia.

Il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Autorizzati dovessero riscontrare che l'adesione all'Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle previsioni sopra indicate, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all'Operatore Incaricato.

#### **3.2.2 bis            Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate**

Non sono previsti criteri di riparto. Si applica quanto di seguito indicato.

Tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

Le medesime modalità si applicheranno altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza.

### **3.3 bis Fissazione del prezzo**

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono emesse (**Prezzo di Emissione**) potrà essere inferiore, superiore o uguale al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il prezzo al quale le Obbligazioni sono offerte (**Prezzo di Sottoscrizione**) è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

In caso di offerta di una nuova *tranche* di Obbligazioni, il Prezzo di Sottoscrizione potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni è la risultante del valore (i) della componente obbligazionaria e ove previsti, (ii) della componente derivativa, (iii) delle commissioni e/o altri oneri a carico degli investitori (ad esempio commissioni e/o altri oneri ) e (iv) degli interessi maturati e non corrisposti nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento rilevante.

Il controvalore delle Obbligazioni sarà addebitato agli investitori alla Data di Regolamento e sarà pari al valore nominale delle Obbligazioni stesse moltiplicato per il Prezzo di Sottoscrizione (da intendersi espresso in termini percentuali), senza ulteriore addebito di importo alcuno per spese, ferme restando le spese che potranno essere addebitate all'investitore da soggetti diversi dall'Emittente (*inter alia*, società di gestione accentrata, intermediari) nello svolgimento della loro normale attività nelle relazioni con la propria clientela (quali, a titolo esemplificativo, l'apertura e/o tenuta di un deposito titoli).

Il valore della componente obbligazionaria di ciascuna Obbligazione sarà di volta determinato tenendo in considerazione la curva dei tassi *swap* ed il merito di credito dell'Emittente. Tale merito di credito è determinato considerando, per tutta la durata dell'Obbligazione, uno *spread* calcolato tenendo conto della quotazione sul mercato secondario, rilevato sugli *information providers* Bloomberg e/o Reuters, di titoli "*benchmark*" dell'Emittente individuati secondo criteri ricollegabili alla maggiore liquidità (con riferimento all'importo di emissione e al volume degli scambi) con caratteristiche finanziarie analoghe alle Obbligazioni. La definizione di tale *spread* avviene senza tener conto delle commissioni di collocamento/distribuzione e delle eventuali altre componenti specificate nelle Condizioni Definitive.

Il valore della componente derivativa implicita potrà essere determinato utilizzando un modello di calcolo basato sulla formula di Black & Scholes e nei casi più complessi tramite altri modelli matematici, come ad esempio i modelli a volatilità stocastica.

Per informazioni sul Prezzo di Emissione applicabile alle Obbligazioni, si rinvia anche alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.8.

### **3.4 bis Collocamento e sottoscrizione**

#### **3.4.1 bis Nome e indirizzo dei Coordinatori dell'Offerta e dei Collocatori**

Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia attraverso una Sede di Distribuzione (MOT, ExtraMOT o altra sede di negoziazione indicata nelle Condizioni Definitive); l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. o su altra Sede di Distribuzione.

Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite degli Intermediari Autorizzati che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sulla Sede di Distribuzione direttamente o – qualora non

siano direttamente abilitati ad operare direttamente – trasmettendoli ad un operatore partecipante alla Sede di Distribuzione.

Le Condizioni Definitive della Singola Offerta indicheranno il soggetto incaricato del coordinamento e della direzione delle attività di collocamento (il **Responsabile del Collocamento**) e gli eventuali Collocatori.

L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere dei Collocatori o di incaricare del collocamento ulteriori Intermediari Autorizzati, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS (ove richiesto dal regolamento della Sede di Distribuzione), nonché pubblicato sul sito *web* dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) e o negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

#### **3.4.2 bis      Altri soggetti rilevanti**

L'Agente per il Calcolo, ove previsto, è il soggetto di volta in volta specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione alla Singola Offerta.

#### **3.4.3 bis      Data in cui è stato o sarà sottoscritto l'accordo di sottoscrizione**

Informazioni sull'accordo di sottoscrizione o collocamento, ove esistente, saranno contenute nelle Condizioni Definitive.

#### **4. AMMISSIONE E MODALITÀ DI QUOTAZIONE/NEGOZIAZIONE**

##### **4.1 Mercati regolamentati o equivalenti presso i quali gli strumenti finanziari sono o saranno oggetto di domanda di ammissione alla quotazione e/o negoziazione**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione dei Titoli" se:

- (i) ha richiesto o intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla quotazione ufficiale sul mercato MOT (o su altro mercato regolamentato); la quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT, ove applicabile, è subordinata inoltre al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.; e/o
- (ii) ha richiesto o intende richiedere (o far richiedere) l'ammissione alla negoziazione in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (ad esempio sistemi multilaterali di negoziazione o MTF) ovvero in altre strutture di negoziazione (ad esempio sistemi bilaterali, strutture di negoziazione ad essi equivalenti), in ogni caso subordinatamente al provvedimento di ammissione eventualmente applicabile; e/o
- (iii) ha già presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; e/o
- (iv) ha richiesto l'ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione intendendo avvalersi dello stesso sistema multilaterale di negoziazione per la distribuzione delle Obbligazioni.

L'Emittente si riserva la facoltà di utilizzare il presente Prospetto di Base per chiedere l'ammissione a quotazione di obbligazioni già emesse.

##### **4.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o ammettere alla negoziazione**

I mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o ammettere alla negoziazione sono: il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana S.p.A. e il mercato della Borsa del Lussemburgo (Bourse de Luxembourg).

##### **4.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario**

Con riferimento a ciascuna Quotazione/Negoziazione, nelle Condizioni Definitive sarà indicato, ove applicabile, il soggetto intermediario operante sul mercato MOT o su altro mercato regolamentato o sistema di negoziazione.

Nel periodo che precede la quotazione sul mercato regolamentato o le negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione, UniCredit Bank AG Succursale di Milano, ovvero altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, si impegna al riacquisto delle Obbligazioni secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti (salvo eventuali condizioni migliorative che l'intermediario voglia applicare a vantaggio dell'Obbligazionista) con quelli che hanno condotto al *pricing* del prodotto nel mercato primario e quindi tenuto conto della curva dei tassi swap più prossima alla vita residua del titolo, del merito di credito, dei modelli e dei parametri finanziari utilizzati per la determinazione della componente derivativa - ove presente - e tenuto altresì conto di uno spread denaro-lettera che verrà quantificato nelle Condizioni Definitive.

## 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 5.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

### 5.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione

Il Prospetto di Base non contiene informazioni sottoposte a revisione.

### 5.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

### 5.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi, fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* di cui al successivo Paragrafo 5.5.

Le informazioni relative ai livelli di *rating* assegnati all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate da tali agenzie di *rating*, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

### 5.5 Rating

#### Fitch Ratings (Fitch)

In data 30 novembre 2018 l'agenzia di *rating* Fitch Ratings ha confermato i *rating* di UniCredit S.p.A. a 'BBB' a lungo termine, 'F2' a breve termine, il *rating* individuale a 'bbb' e l'*outlook* 'negativo' di UniCredit S.p.A..

Il testo del relativo comunicato stampa di Fitch è disponibile sul sito dell'agenzia di *rating* [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com).

#### Moody's Investors Service (Moody's)

In data 23 ottobre 2018 l'agenzia di *rating* Moody's ha modificato l'*outlook* di UniCredit S.p.A. da 'positivo' a 'stabile'. Moody's ha inoltre confermato i *rating* di UniCredit S.p.A. a lungo termine 'Baa1', a breve termine 'Prime-2' e il *rating* individuale (BCA) 'ba1'. È stato confermato anche il *rating* delle emissioni.

In data 30 maggio 2018 Moody's ha posto sotto osservazione il *Counterparty Risk Assessment* (il **CRA**) di UniCredit per possibile *downgrade*. Il CRA non rappresenta un *credit rating*, ma una opinione in merito alla probabilità di *default* relativa ad alcune obbligazioni operative *senior* e altre obbligazioni contrattuali.

Il testo completo dei comunicati stampa di Moody's è disponibile sul sito *web* dell'agenzia di *rating* [www.moody.com](http://www.moody.com).

#### S&P Global Ratings (S&P)

In data 15 luglio 2019 l'agenzia di *rating* S&P Global Ratings ("S&P") ha confermato i *rating* di UniCredit S.p.A. a 'BBB' a lungo termine e ad 'A-2' a breve termine; l'agenzia di *rating* ha inoltre modificato l'*outlook* di UniCredit S.p.A. da 'negativo' a 'stabile'.

Il testo integrale del comunicato stampa di S&P è disponibile sul sito *web* dell'agenzia di *rating* [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com).

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei *rating* attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito.

AGENZIE DI RATING	DEBITO A BREVE TERMINE	DEBITO A LUNGO TERMINE*	OUTLOOK	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
Fitch Ratings*	F2 <sup>(1)</sup>	BBB <sup>(2)</sup>	negative <sup>(3)</sup>	30 novembre 2018
Moody's Investors Service*	P-2 <sup>(4)</sup>	Baa1 <sup>(5)</sup>	stable <sup>(6)</sup>	23 ottobre 2018
S&P Global Ratings*	A-2 <sup>(7)</sup>	BBB <sup>(8)</sup>	stable <sup>(9)</sup>	15 luglio 2019

\* Agenzia stabilita nel territorio dell'Unione Europea e registrata ai sensi del Regolamento n. 1060/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di *rating* (così come successivamente modificato o integrato).

\*\* Debito non subordinato e non garantito.

#### Fitch Ratings

- (1) F2: Buona capacità di riuscire ad assolvere tempestivamente agli impegni finanziari. (Fonte: Fitch)
- (2) BBB: Buona qualità del credito. I *rating* "BBB" indicano basse aspettative di *default*. La capacità di far fronte agli impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business avverse hanno maggiori probabilità di influire negativamente.

Il segno "+" o "-" può essere aggiunto ad un *rating* per denotare la posizione specifica nell'ambito delle principali categorie di *rating*. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria "AAA" di *rating* a lungo termine IDR (*Issuer Default Rating*), o alle categorie di *rating* a lungo termine IDR inferiore a "B". (Fonte: Fitch)

- (3) *Outlook*: l'*outlook* indica la probabile direzione che il *rating* assegnato può prendere in un periodo di uno-due anni. Esso riflette tendenze finanziarie o di altro tipo che non hanno ancora raggiunto un livello tale da determinare una variazione del *rating*, ma che possono farlo se dovessero persistere. Gli *outlook* del *rating* positivi o negativi non implicano che un cambiamento del *rating* sia inevitabile e, allo stesso modo, il *rating* stabile può essere alzato o abbassato senza una preventiva revisione dell'*outlook*, qualora le circostanze giustificano tale azione.

A volte, dove la tendenza principale presenta forti elementi di conflitto positivi e negativi, l'*outlook* del *rating* può essere descritto come in evoluzione. (Fonte: Fitch)

#### Moody's Investors Service

- (4) P-2: Gli emittenti (o le istituzioni di sostegno) con *rating* "Prime-2" hanno una notevole capacità di rimborsare obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody's)
- (5) Baa: i titoli obbligazionari con *rating* Baa sono considerati appartenenti al livello intermedio della scala e soggetti ad un rischio di credito moderato e come tali possono avere talune caratteristiche speculative.

Ad ogni categoria di *rating* compresa tra Aa e Caa Moody's aggiunge i numeri 1, 2 e 3. L'aggiunta del numero 1 indica che l'obbligazione si colloca all'estremo superiore di quella categoria; il numero 2 segnala che l'obbligazione si trova nella fascia intermedia, mentre l'aggiunta del numero 3 ne indica il posizionamento sull'estremità inferiore della categoria in questione (Baa1 rappresenta la qualità migliore, Baa2 quella intermedia, Baa3 la peggiore). (Fonte: Moody's)

- (6) *Outlook*: rappresenta un parere sulla probabile direzione che il *rating* assegnato prenderà nel medio periodo. Un'assegnazione di *Rating stabile* indica una più bassa probabilità di variazione del rating nel medio periodo. (Fonte: Moody's)

#### S&P Global Ratings

- (7) A-2: Si tratta di emittenti la cui capacità di adempiere ai propri obblighi finanziari è soddisfacente. Tuttavia sono più sensibili agli effetti di cambiamenti avversi delle circostanze e delle condizioni economiche rispetto a titoli classificati con livello di rating superiore. (Fonte: S&P)
- (8) BBB: Adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari ma più soggetta a condizioni economiche avverse.

Le categorie di *rating* da 'AA' a 'CCC' possono essere modificate con l'aggiunta di un segno "più" (+) o "meno" (-) per indicare la posizione specifica all'interno delle principali categorie di *rating* (BBB+ rappresenta la qualità migliore, BBB- la peggiore). (Fonte: S&P)

- (9) *Outlook*: l'*outlook* rappresenta una valutazione sulla direzione che un rating a lungo termine potrà prendere nel medio periodo (in genere da sei mesi a due anni). Un *outlook stabile* indica una bassa probabilità di variazione del rating. (Fonte: S&P)

Le note descrittive dei significati dei *rating* sopra riportate costituiscono una traduzione in italiano, effettuata dall'Emittente, delle definizioni pubblicate in lingua inglese dalle rispettive agenzie di *rating*.

Le agenzie di *rating* Moody's, S&P e Fitch sono stabilite nel territorio dell'Unione Europea e sono registrate a norma del Regolamento n. 1060/2009/CE (così come successivamente modificato e integrato) relativo alle agenzie di *rating* del credito.

In occasione di ogni Singola Offerta nella Nota di Sintesi allegata alle Condizioni Definitive verrà indicato il *rating* riportato nel Prospetto di Base come di volta in volta supplementato. In caso di *downgrade* del *rating*, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, in presenza di prestiti obbligazionari in corso di collocamento l'Emittente provvederà a redigere un apposito avviso agli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sarà riportato l'eventuale *rating* attribuito alle singole emissioni.

Non è stata richiesta l'attribuzione di un *rating* al Programma. L'Emittente ha altre obbligazioni valutate da diverse agenzie di *rating* internazionali. Nei casi in cui l'Emittente abbia obbligazioni alle quali siano stati attribuiti *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i Titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

#### **5.6 Documenti a disposizione del pubblico**

Il Prospetto di Base ed il Documento di Registrazione, unitamente alle Condizioni Definitive e all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta e/o Quotazione, sono consultabili sul sito *web* dell'Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu). Una copia cartacea della suddetta documentazione verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta presso la Sede Sociale e Direzione Generale dell'Emittente, nonché presso gli eventuali ulteriori indirizzi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni circa i documenti a disposizione del pubblico ed i documenti inclusi mediante riferimento, si veda il Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

**Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione e nel Prospetto di Base al fine di ottenere**

**maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività del Gruppo UniCredit.**

**SEZIONE VII – GLOSSARIO**

<b>Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle cedole delle Obbligazioni.
<b>Ammontare Nominale Massimo della <i>tranche</i></b>	L'importo nominale di ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Ammontare Nominale Massimo della serie o Ammontare Nominale complessivo</b>	Con riferimento ad una singola <i>tranche</i> di Offerta, è l'importo nominale offerto, indicato nelle Condizioni Definitive. In caso di successive <i>tranche</i> di Offerta, rappresenta la somma (indicata nelle Condizioni Definitive) tra l'importo collocato delle <i>tranche</i> precedenti e l'ammontare nominale offerto dell'ultima <i>tranche</i> . In caso di sola Quotazione di un Prestito Obbligazionario, rappresenta l'importo nominale emesso ed in circolazione dello stesso, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Ammontare di Rimborso Anticipato</b>	L'ammontare del rimborso determinato dall'Agente per il Calcolo, in caso si verifichi un Evento di Possibile Rimborso Anticipato, in buona fede, a sua ragionevole discrezione e secondo la prassi di mercato, che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari e terrà conto dell'eventuale valore positivo della componente derivativa dell'Obbligazione alla data del rimborso anticipato.
<b>Autorità Competente</b>	La Banca d'Italia, ogni eventuale autorità che sostituisce o succede la Banca d'Italia (ivi inclusa la Banca Centrale Europea), o ogni altra autorità competente in materia di vigilanza prudenziale o di controllo sull'Emittente.
<b>Base di Calcolo</b>	Indica, con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo come specificata nelle Condizioni Definitive.
<b>Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati</b>	La borsa sulla quale sono negoziati i Derivati. La Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati è determinata dall'Agente per il Calcolo.
<b>Borsa Rilevante</b>	Il mercato regolamentato o altra sede di negoziazione nella quale il Sottostante è negoziato. La Borsa Rilevante è determinata dall'Agente per il Calcolo tenendo in considerazione la liquidità di tali Sottostanti ed è indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Borsa Rilevante Sostitutiva</b>	Il mercato regolamentato o altra sede di negoziazione determinata dall'Agente per il Calcolo in sostituzione della Borsa Rilevante nel caso in cui sia stata cancellata la negoziazione da quest'ultima e ripristinata su un'altra Borsa Rilevante.
<b>Cap o Tasso Massimo</b>	Il valore massimo, ove previsto nelle Condizioni Definitive, espresso in percentuale, della Cedola Performance o della Cedola con Differenziale.
<b>Cedola con Differenziale</b>	Cedola che prevede il pagamento di un ammontare commisurato al prodotto tra il Differenziale tra il Valore di Riferimento di due Sottostanti ed il Fattore di Partecipazione specificato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola Digitale</b>	Cedola con opzione digitale che prevede il pagamento (i) di un ammontare prefissato al verificarsi di una Condizione Digitale o di una Condizione Digitale Range o in caso contrario (ii) il mancato pagamento o il pagamento di

	un ammontare prefissato diverso e inferiore rispetto all'ipotesi in cui la Condizione si sia verificata.
<b>Cedola <i>Performance</i></b>	Cedola che prevede il pagamento di un ammontare commisurato al prodotto tra la <i>performance</i> registrata dal Sottostante o dal Paniere di Sottostanti ed il Fattore di Partecipazione specificato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso</b>	Cedola commisurata ad un tasso di interesse predeterminato, costante o diverso per ciascuna cedola.
<b>Collocatori</b>	Le banche e gli intermediari finanziari, specificati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni, o i soggetti che operano per conto di questi ultimi.
<b>Condizione Digitale o Condizione 1</b>	La condizione descritta alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.1 del Prospetto di Base, con riferimento alle Obbligazioni con Cedole Digitali.
<b>Condizione Digitale Range o Condizione 2</b>	La condizione descritta alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.1 del Prospetto di Base, con riferimento alle Obbligazioni con Cedole Digitali.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono trasmesse alla CONSOB dall'Emittente o dai suoi agenti, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile e messe a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente nonché negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito internet del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Controparte del Contratto di Copertura</b>	I soggetti con i quali l'Emittente stipula accordi per coprire i rischi di mercato associati ai propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni che possono essere anche società appartenenti al Gruppo UniCredit.
<b>Convenzione di Calcolo</b>	Indica ciascuna delle convenzioni relative al calcolo che saranno specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle indicate di seguito:  <i>Following Business Day Convention</i> , indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data.  <i>Modified Following Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data.  <i>Preceding Business Day Convention</i> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta

	<p>data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><i>Adjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di tempo usato per calcolare gli interessi.</p> <p><i>Unadjusted</i> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di tempo usato per calcolare gli interessi.</p>
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione delle Obbligazioni, come specificata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Godimento</b>	La data a partire dalla quale le Obbligazioni di volta in volta emesse ai sensi del Programma maturano il diritto al pagamento degli interessi nonché all'esercizio dei diritti, ad esse collegati, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Osservazione</b>	<p>Ciascuna data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene rilevato il valore del singolo Sottostante o del Paniere di Sottostanti ai fini della determinazione del Valore di Riferimento.</p> <p>Qualora una o più date cadano in un giorno che non sia un Giorno di Negoziazione, tale Data di Osservazione verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive nel paragrafo “Convenzione Giorni di Negoziazione”.</p>
<b>Data di Osservazione Iniziale</b>	<p>Ciascuna data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui viene rilevato il valore del singolo Sottostante o del Paniere di Sottostanti ai fini della determinazione del Valore di Riferimento Iniziale.</p> <p>Qualora una o più date cadano in un giorno che non sia un Giorno di Negoziazione, tale Data di Osservazione Iniziale verrà spostata secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive nel paragrafo “Convenzione Giorni di Negoziazione”.</p>
<b>Data di Pagamento degli Interessi</b>	Ciascuna data di pagamento delle cedole, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Regolamento</b>	Ciascuna data, stabilita nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni medesime.
<b>Data di Rimborso</b>	Ciascuna data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso del capitale.
<b>Data di Rimborso Anticipato</b>	Ciascuna data, indicata nelle Condizioni Definitive o resa nota secondo le modalità ivi indicate, ivi incluso l'avviso da pubblicarsi sul sito <i>web</i> dell'Emittente, in cui è previsto il Rimborso Anticipato del prestito obbligazionario.
<b>Data di Scadenza</b>	La data in cui è previsto il rimborso del capitale ed a partire dalla quale le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere di interessi.

<b>Decreti BRRD</b>	Decreti Legislativi del 16 novembre 2015 n. 180 e n. 181 che recepiscono nell'ordinamento italiano la Direttiva BRRD, come successivamente modificati ed integrati.
<b>Differenziale</b>	La differenza tra il Valore di Riferimento dei due Sottostanti specificati nelle Condizioni Definitive, ai fini della Determinazione della Cedola con Differenziale.
<b>Direttiva BRRD</b>	La Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. " <i>Banking Resolution and Recovery Directive</i> "), come successivamente modificata ed integrata.
<b>Direttiva Prospetti o Direttiva</b>	La Direttiva n. 2003/71/CE così come successivamente modificata ed integrata.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il Documento di Registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0398574/19 del 9 luglio 2019, come aggiornato e modificato da ogni successivo supplemento.
<b>Effetto Consolidamento</b>	Modalità di calcolo delle Cedole Digitali descritta alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.1 del Prospetto di Base.
<b>Effetto Memoria</b>	Modalità di calcolo delle Cedole Digitali descritta alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.1 del Prospetto di Base.
<b>Emittente o UniCredit o Banca</b>	"UniCredit, società per azioni" e in forma abbreviata "UniCredit S.p.A.", con Sede Sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A.
<b>Evento di Possibile Rimborso Anticipato</b>	Indica (i) ciascun Evento Straordinario relativo al Sottostante o al Paniere di Sottostanti ovvero, (ii) ove previsto dalle Condizioni Definitive, un Evento che escluda Esclude l'Assorbimento delle Perdite (come definito nel Paragrafo 2.8), il cui verificarsi, in presenza di specifici presupposti, attribuisce all'Emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni.
<b>Eventi di Turbativa di Mercato</b>	Gli eventi indicati alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base, ove le Condizioni Definitive non dispongano diversamente.
<b>Evento Straordinario</b>	Gli eventi indicati alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.4 del Prospetto di Base, ove le Condizioni Definitive non dispongano diversamente.
<b>Fattore di Partecipazione</b>	La percentuale applicata alla performance del Sottostante o del Paniere di Sottostante (con riferimento alle Cedole Performance) o al Differenziale (con riferimento alle Cedole con Differenziale), ai fini del calcolo delle suddette Cedole indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Floor o Tasso Minimo</b>	Il valore minimo pari o maggiore di zero, espresso in percentuale della Cedola Performance o della Cedola con Differenziale, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Giorno Lavorativo</b>	Indica qualsiasi giorno di calendario che soddisfi i requisiti di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive.

<b>Gruppo UniCredit</b>	Indica il gruppo facente capo all'Emittente.
<b>Indice Sostitutivo</b>	L'indice stabilito dall'Agente per il Calcolo, in buona fede e secondo la prassi di mercato, che sostituisce l'Indice il cui calcolo o la cui pubblicazione sia cancellata e/o sostituita da un altro Indice.
<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico della Finanza, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
<b>Lotto Massimo</b>	Il limite massimo alla sottoscrizione delle Obbligazioni indicato, ove previsto, nelle Condizioni Definitive.
<b>Lotto Minimo</b>	Il limite minimo alla sottoscrizione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi, redatta in conformità all'Articolo 5, secondo paragrafo e all'Allegato IV della Direttiva Prospetti, nonché all'Allegato XXII del Regolamento n. 809/2004/CE come modificati.
<b>Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione</b>	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.
<b>Nuovo Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto che calcola o pubblica l'Indice, ove il precedente agente per il calcolo dell'Indice non vi provveda più.
<b>Nuovo Sponsor dell'Indice</b>	Il soggetto che calcola o pubblica l'Indice, ove il precedente Sponsor dell'Indice non vi provveda più.
<b>Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario</b>	Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte e/o quotate dall'Emittente ai sensi del Programma.
<b>Obbligazionista</b>	Il portatore delle Obbligazioni.
<b>Opzione Call</b>	Opzione che dà all'investitore la possibilità di beneficiare di una performance positiva del Sottostante rispetto al valore iniziale dello stesso, confrontando il Valore di Riferimento rilevato alla relativa Data di Osservazione (o calcolato con riferimento alle Date di Rilevazione Finale) con il Valore di Riferimento Iniziale rilevato alla Data di Osservazione Iniziale (o calcolato con riferimento alle Date di Rilevazione Iniziale).
<b>Opzione Digitale Call</b>	Opzione che dà all'investitore la possibilità di percepire un ammontare predeterminato, indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui il valore di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti risulti superiore ovvero superiore o uguale rispetto a un determinato valore prefissato (Valore Barriera).
<b>Opzione Digitale Put</b>	Opzione che dà all'investitore la possibilità di percepire un ammontare predeterminato, indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui il valore di un Sottostante o di un Paniere di Sottostanti risulti inferiore ovvero inferiore o uguale rispetto a un determinato valore prefissato (Valore Barriera).
<b>Opzione Digitale Range</b>	Opzione che dà all'investitore la possibilità di percepire un ammontare predeterminato, indicato nelle Condizioni Definitive, nel caso in cui il valore di un Sottostante o Paniere di Sottostanti sia all'interno di un determinato intervallo delimitato da un valore prefissato inferiore (Valore Barriera

	Inferiore) e di un valore prefissato superiore (Valore Barriera Superiore).
<b>Paniere di Sottostanti</b>	Un insieme di Sottostanti specificato nelle Condizioni Definitive e considerato unitariamente ai fini della Cedola Digitale della Cedola Performance.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni, come specificato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo del rimborso delle Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Sottoscrizione</b>	Il prezzo a cui le Obbligazioni sono offerte.
<b>Programma</b>	Il Programma di Offerta e/o Quotazione di Prestiti Obbligazionari di UniCredit S.p.A. denominati: Obbligazioni con Cedole Digitali, Obbligazioni con Cedole <i>Performance</i> , Obbligazioni con Cedole con Differenziale.
<b>Proposte della Commissione Europea</b>	Le proposte normative presentate da parte della Commissione europea in data 23 novembre 2016, come modificate e aggiornate nelle bozze di compromesso pubblicate dalla Commissione Europea alla data del presente Prospetto di Base.
<b>Prospetto di Base</b>	Il presente prospetto di base redatto in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento Emittenti, così come successivamente modificato ed integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
<b>Regolamento 809/2004/CE</b>	Il Regolamento n. 809/2004/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva n. 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Responsabile del Collocamento</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
<b>Singola Offerta o Offerta</b>	L'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Singola Quotazione o Quotazione</b>	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.

<b>Sottostante</b>	Il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive come specificato al Paragrafo 2.7.3 (Informazioni relative al Sottostante) del Capitolo 2 (Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire - Termini e condizioni) del Prospetto di Base, ovvero ciascuna delle attività componenti il Paniere utilizzato.
<b>Sponsor dell'Indice</b>	Lo sponsor dell'Indice adottato come Sottostante.
<b>Strike</b>	Indica (i) il valore specificato nelle Condizioni Definitive o (ii) la percentuale del Valore di Riferimento Iniziale specificata nelle Condizioni Definitive.
<b>Tasso Digitale</b>	Con riferimento alle Cedole Digitali è il tasso, espresso in percentuale, individuato nelle Condizioni Definitive, in dipendenza del verificarsi o meno della Condizione Digitale o della Condizione Digitale Range.  In caso di mancato verificarsi di una Condizione, il Tasso Digitale potrà essere specificato in misura pari a zero o in misura inferiore rispetto all'ipotesi in cui la Condizione si sia verificata.
<b>Termini e Condizioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base.
<b>Termini e Condizioni dei Titoli</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive relative a ciascuna Offerta e/o Quotazione.
<b>Testo Unico della Finanza</b>	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato ed integrato.
<b>Testo Unico Bancario</b>	Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n.385 come successivamente modificato ed integrato.
<b>Valore Barriera</b>	Con riferimento alle Cedole Digitali è ciascun livello prefissato del valore relativo a un Sottostante o ad un Paniere di Sottostanti cui è legato l'avverarsi o meno della Condizione Digitale.
<b>Valore di Riferimento</b>	Il valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti rilevato, ai fini della determinazione delle Cedole, alla Data di Osservazione o alle Date di Rilevazione secondo le modalità descritte alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.7.1 del Prospetto di Base..
<b>Valore di Riferimento Iniziale</b>	Indica il valore del Sottostante o del Paniere di Sottostanti rilevato alla Data di Osservazione Iniziale, ovvero, in caso di più Date di Rilevazione Iniziale, il valore calcolato come media aritmetica dei valori del Sottostante rilevati a ciascuna Data di Osservazione Iniziale.
<b>Valore Nominale</b>	Il valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Valuta di Emissione</b>	indica l'Euro o la diversa valuta indicata nelle Condizioni Definitive.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base (ivi inclusi i presenti riferimenti nel Glossario) devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come successivamente modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

## APPENDICE I: MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito si riporta il modello delle Condizioni Definitive da utilizzarsi con riferimento a ciascuna Singola Offerta e/o Singola Quotazione di Obbligazioni ai sensi del Programma.



### UNICREDIT S.p.A.

Società per azioni – Sede Sociale e  
 Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A;  
 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale  
 e partita IVA n. 00348170101; iscritta all’Albo delle Banche  
 Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit,  
 Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
 Capitale sociale Euro [●] interamente versato  
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
 ed al Fondo Nazionale di Garanzia–  
 Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale –  
 Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

### CONDIZIONI DEFINITIVE

RELATIVE [ALL’OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE] DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “[INDICARE DENOMINAZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO]” SERIE [●] – ISIN [●] AI SENSI DEL “PROSPETTO DI BASE 2019-2020 RELATIVO AL PROGRAMMA DI OFFERTA E/O QUOTAZIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI UNICREDIT S.P.A. DENOMINATI: OBBLIGAZIONI CON CEDOLE DIGITALI, OBBLIGAZIONI CON CEDOLE PERFORMANCE E OBBLIGAZIONI CON CEDOLE CON DIFFERENZIALE” (IL **PROGRAMMA**), DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 18 LUGLIO 2019, A SEGUITO DI APPROVAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 0418776/19 DEL 18 LUGLIO 2019 (IL **PROSPETTO DI BASE**).

LA NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL’OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE] È ALLEGATA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.

LE CONDIZIONI DEFINITIVE SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA CONSOB IN DATA [●]

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all’Offerta] [e] [alla Quotazione] delle obbligazioni di seguito descritte (le **Obbligazioni** o i **Titoli**). Esso è stato predisposto ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti incorporati mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10 luglio 2019, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0398574/19 del 9 luglio 2019 (il **Documento di Registrazione**)), nonché alla Nota di Sintesi specifica.

Le informazioni complete sull’Emittente e [sull’Offerta] [e] [[sulla] Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), delle presenti Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi specifica.

Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i documenti ivi incorporati mediante riferimento, le presenti Condizioni Definitive con la Nota di Sintesi ad esse allegata, nonché i Termini e Condizioni di cui alla Sezione VI, Capitolo 2 del Prospetto di Base, sono consultabili sul sito *web* dell’Emittente [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu) [e, ove applicabile, sul sito del Responsabile del Collocamento e/o degli intermediari incaricati del collocamento]. L’Emittente e gli intermediari incaricati del collocamento o i soggetti che operano per conto di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata. [indicare altre modalità e luoghi di messa a disposizione].

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione, presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il **MOT**), degli strumenti finanziari [emessi nell'ambito del Programma], con provvedimento n. [●] del [●].]

[La quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A. La quotazione ufficiale nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* [e del Responsabile del Collocamento] [*indicare eventuali altri siti web*]]. [La quotazione ufficiale dei Titoli sul mercato MOT è stata deliberata mediante il provvedimento n. [●] del [●] contenente il giudizio di conformità con il Programma.] [La data di inizio delle negoziazioni [è [●]] [sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.].]

**L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Gli investitori che intendono investire nelle Obbligazioni dovranno prendere atto dei potenziali rischi correlati alle operazioni che li interessano e dovranno decidere di procedere con l'investimento solo dopo aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni (inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell'investimento).

[Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni [di cui alla Sezione VI, Capitolo 2, del Prospetto di Base [così come successivamente modificato e supplementato,] disponibili sul sito *web* dell'Emittente *www.unicreditgroup.eu* e, ove applicabile, sul sito degli intermediari incaricati del collocamento,] [*altro*] costituiscono i Termini e Condizioni dei Titoli in oggetto.]

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come successivamente modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

I termini di seguito utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
<b>1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e [all'offerta] [e] [alla quotazione]</b>	<p>[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente UniCredit S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, in qualità di Collocatore [per il tramite di [<i>specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)</i>]] [e il Collocatore [<i>specificare</i>] [per il tramite di [<i>specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)</i>]], [si trova][si trovano] in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori sia in ragione dell'interesse di cui [è][sono] [portatore][portatori] in relazione all'emissione che degli interessi riconducibili a UniCredit S.p.A. o a società appartenenti al medesimo Gruppo.]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente/i al medesimo Gruppo Bancario, [che potrebbero] [che potrebbe] ricevere commissioni diverse dalle commissioni normalmente percepite per il servizio reso (ad es. commissioni di mandato).]</p>

	<p>[L'Emittente agisce quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][<i>altro</i>].]</p> <p>[L'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge ruoli rilevanti nell'operazione sul mercato primario, come [Responsabile del Collocamento] [Global Coordinator] [Strutturatore] [Controparte del Contratto di Copertura][<i>altro</i>].]</p> <p>[Inoltre l'Emittente si avvale di [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano][<i>altro</i>], società appartenente al medesimo Gruppo Bancario, quale soggetto che svolge il ruolo di Agente per il Calcolo.]</p> <p>[I Titoli [potranno essere/saranno] negoziati [in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di negoziazione gestiti direttamente dall'Emittente o indirettamente da società appartenenti al Gruppo UniCredit] [sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A.] [nonché sua parte correlata]][<i>altro</i>]. [Infine,] il ruolo di [<i>market maker/price maker/soggetto intermediario operante sul mercato secondario</i>] nel suddetto [sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX®][<i>altro</i>] sarà svolto da [UniCredit Bank AG, succursale di Milano][<i>altro</i>].]</p> <p>[<i>indicare eventuali ulteriori conflitti di interesse</i>]</p>
[2. Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi]	[Non Applicabile. Le Obbligazioni non sono oggetto di offerta.]

<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E/O QUOTARE - TERMINI E CONDIZIONI</b>	
<b>3. Tipologia degli strumenti finanziari [offerti] [e] [ammessi a quotazione]</b>	Obbligazioni con Cedole [Digitali[di tipo Call] [di tipo Put]][Performance] [con Differenziale] [con Cap] [e] [con Floor] [e con Cedole a Tasso Fisso] legate a [●]
<b>4. Denominazione delle Obbligazioni</b>	[●] [Indicare denominazione del prestito obbligazionario]
<b>5. Codice ISIN</b>	[●]
<b>6. (i) Numero di serie</b> <b>(ii) Numero di tranches</b>	[●] [●]
<b>7. Numero delle Obbligazioni</b>	[[ <i>fino a</i> ] [●]]
<b>8. Valuta di Emissione</b>	[Euro] / [●]
<b>9. Valore Nominale</b>	[●]

<b>10. Ammontare Nominale [Massimo] della <i>tranche</i></b>	<p>[[<i>fino a</i>] [●]]</p> <p>[L'Emittente [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] si [riserva][riservano] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale Massimo mediante apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [non appena tale elemento è determinato][, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR] [<i>altro</i>] e pubblicato sul proprio sito <i>web</i> [www.unicreditgroup.eu.] [e [●]].]/[Non Applicabile]</p>
<b>11. Ammontare Nominale [Massimo] della serie</b>	<p>[[<i>fino a</i>] [●]]</p>
<b>12. Data di Emissione</b>	<p>[●]</p>
<b>13. Data di Godimento</b>	<p>[●]</p>
<b>14. (i) Data di Regolamento</b>  <b>(ii) Ulteriori Date di Regolamento</b>	<p>[●]</p> <p>[●]/[Non Applicabile]/[In caso di proroga del Periodo di Offerta possono essere previste ulteriori Date di Regolamento secondo quanto previsto al successivo punto 33]</p>
<b>15. Prezzo di Emissione</b>	<p>[●]% del Valore Nominale (corrispondente a [<i>Valuta</i>] [●] per Obbligazione).</p>
<b>16. Prezzo di Sottoscrizione</b>	<p>[●]% del Valore Nominale (corrispondente a [<i>Valuta</i>] [●] per Obbligazione) [alla Data di Regolamento del [●]; [●]% del Valore Nominale (corrispondente a [<i>Valuta</i>] [●] per Obbligazione) alla Data di Regolamento del [●]; <i>ecc.</i>]</p> <p>[●]</p> <p>[<i>in caso di più Date di Regolamento</i>][Con riferimento ai Titoli aventi Data di Regolamento [gg/mm/aaaa], il Prezzo di Sottoscrizione include il rateo d'interessi lordi maturati e non già corrisposti calcolato per i giorni intercorrenti tra la Data di Godimento e la [<i>nr</i>] Data di Regolamento, il cui valore è pari a [●]% del Valore Nominale]</p> <p>[In caso di proroga del Periodo di Offerta che stabilisca ulteriori Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il relativo Prezzo di Sottoscrizione includerà il rateo d'interessi lordi maturati e non già corrisposti.]</p>
<b>17. Durata</b>	<p>[●] [, salvo il caso di Rimborso Anticipato]</p>
<b>18. Data di Scadenza</b>	<p>[●] [, salvo il caso di Rimborso Anticipato]</p>
<b>19. Prezzo e modalità di Rimborso</b>	<p>[●]% del Valore Nominale (corrispondente a [<i>Valuta</i>] [●] per Obbligazione) [, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza[, salvo il caso di Rimborso Anticipato]]</p> <p>[Qualora la Data di Rimborso cada in un giorno diverso da un Giorno</p>

	Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo [ <i>Following Business Day</i> ][ <i>Modified Following Business Day</i> ]
<b>20. Rimborso Anticipato su iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude l'Assorbimento delle Perdite</b>	[Applicabile]/[Non Applicabile] ( <i>qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato o le relative modalità di comunicazione (es. avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente), il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio.</i> )
<b>21. Giorno Lavorativo</b>	[qualunque giorno in cui il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System</i> è operativo] [ <i>altro</i> ]
<b>22. Base di Calcolo (Day Count Fraction):</b>	[30/360 (ICMA)]/[•]/[ <i>Non applicabile</i> ]
<b>23. Convenzione di Calcolo (Business Day Convention):</b>	[Following Business Day Convention] / [Modified Following Business Day Convention] / [Adjusted] / [Unadjusted] [•]/[ <i>Non applicabile</i> ]
<b>24. Sistema di Gestione Accentrata</b>	[Monte Titoli]/[ <i>altro</i> ]
<b>25. Agente per il Calcolo</b>	[•]/[ <i>Non Applicabile</i> ]
<b>26. Disposizioni relative agli interessi</b>	
(i) <b>Cedole a Tasso Fisso</b>	[Applicabile][ <i>Non Applicabile</i> ]  [ <i>se non applicabile cancellare l'intera sezione</i> ]
(a) Periodicità cedole	[•]/[ <i>Non Applicabile</i> ]
(b) Tasso/i Cedolare/i e Date di Pagamento degli Interessi	[ <i>Non Applicabile</i> ] /  [ <i>tasso fisso costante:</i>  [•]% lordo per anno, pagabile i giorni [•]]
(ii) <b>Cedole Digitali</b>	[Applicabile][ <i>Non Applicabile</i> ]  [ <i>se non applicabile cancellare l'intera sezione</i> ]
(a) Condizione della Cedola Digitale	[Condizione Digitale]  [Cedola pagabile il [•] (i=[•]) (specificare nel caso di Tassi Digitali e/o Valori Barriera differenti)  -[• [tasso digitale associato al verificarsi della Condizione] se il Valore di Riferimento [del Sottostante/del Paniere] risulti [superiore/inferiore [o pari]] a [•] (Valore Barriera per i=[•])  - [•] [tasso digitale associato al mancato verificarsi della Condizione]  [Condizione Digitale Range]  [Cedola pagabile il [•] (i=[•]) (specificare nel caso di Tassi Digitali e/o Valori Barriera differenti)

	<p>-[●] [tasso digitale associato al verificarsi della Condizione] se il Valore di Riferimento [del Sottostante/del Paniere] risulti contemporaneamente superiore [o pari] a [●] (Valore Barriera Inferiore) e inferiore [o pari] a [●] (Valore Superiore)</p> <p>- [●] [tasso digitale associato al mancato verificarsi della Condizione]</p> <p>[Cedola pagabile il [●] (<math>i=[●]</math>)] (specificare nel caso di Tassi Digitali e/o Valori Barriera differenti)</p> <p>[●]</p>
(b) Effetto Memoria:	[specificare informazioni necessarie]/[Non applicabile]
(c) Effetto Consolidamento:	[specificare informazioni necessarie]/[Non applicabile]
(iii) <b>Cedole Performance</b>	[Applicabile]/[Non Applicabile] <i>[se non applicabile cancellare l'intera sezione]</i>
(a) Importo della Cedola:	L'importo della Cedola sarà calcolato sulla base della seguente formula: [●]
(b) Fattore di Partecipazione:	[●]
(c) Floor:	[●]
(d) Cap:	[●]
(e) Strike:	[●]
(iv) <b>Cedole con Differenziale</b>	[Applicabile]/[Non Applicabile] <i>[se non applicabile cancellare l'intera sezione]</i>
(a) Importo della Cedola:	L'importo della Cedola sarà calcolato sulla base della seguente formula: [●]
(b) Fattore di Partecipazione:	[●]
(c) Floor:	[●]
(d) Cap:	[●]
(v) Periodicità delle Cedole:	[●]/ [Non Applicabile]
(vi) Date di Pagamento degli Interessi:	[●]/ [Non Applicabile]
(vii) Rendimento effettivo:	<p>Non è possibile a priori determinare il rendimento effettivo delle Obbligazioni considerata l'aleatorietà delle cedole.</p> <p>[Il rendimento minimo delle Obbligazioni è [●]% annuo lordo a scadenza.] <i>[Inserire dettagli ]</i></p>

<p><b>27. Disposizioni relative al Sottostante:</b></p>	<p>Denominazione e descrizione del Sottostante: <i>[Indicare il Sottostante e, ove si tratti di Paniere inserire composizione del Paniere con descrizione del peso assegnato a ciascun Componente il Paniere]</i></p> <p><i>[Descrivere i Componenti il Paniere]</i></p> <p>[in caso di Cedola con Differenziale specificare per Sottostante A e Sottostante B]</p> <p><i>[Indicare ove il Sottostante sia esente dall'applicazione del Benchmark Regulation: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Sottostante] non rientra nel campo di applicazione del Benchmark Regulation ai sensi dell'Articolo 2 dello stesso Benchmark Regulation]]/[Non Applicabile].</i></p> <p><i>[Indicare ove il Sottostante sia un indice di riferimento come definito dal Benchmark Regulation: [L'amministratore [Inserire il nome dell'Amministratore], amministratore del [Indicare Sottostante] [•] [non] [è] incluso nel registro previsto ai sensi dell'Articolo 36 del Benchmark Regulation.]/[Non Applicabile].</i></p> <p><i>[Indicare se si applicano le disposizioni transitorie del Benchmark Regulation: [Si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Articolo 51 del Benchmark Regulation, tali per cui [Inserire nome dell'Amministratore] amministratore del [Indicare Sottostante] [non] [è] attualmente obbligato ad ottenere [l'autorizzazione o la registrazione] o [il riconoscimento o l'approvazione in quanto non ubicato nell'Unione Europea]]/[Non Applicabile]</i></p>
	<p>Fonte di rilevazione: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Emittente: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Valuta di Riferimento del Sottostante: [•]</p> <p>Sponsor dell'Indice: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Agente per il Calcolo: [•]/[Non applicabile]</p> <p>ISIN (altro codice dei titoli): [•]/[Non applicabile]</p> <p>[Borsa Rilevante / Screen Page / Altre fonti di informazioni rilevanti]: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Borsa di Negoziazione dei Contratti Derivati: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Fixing Sponsor: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Società di Gestione del Fondo: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Percentuale Massima del Fondo: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Livello Massimo di Volatilità: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Numero di Giorni di Osservazione della Volatilità: [•]/[Non applicabile]</p> <p>Altro: [•]/[Non applicabile]</p>

<b>28. Ulteriori disposizioni relative agli Eventi di Turbativa e/o Eventi Straordinari:</b>	[●]/[Non applicabile]
<b>29. Valore di Riferimento Iniziale:</b>	[●]
<b>30. Data di Osservazione Iniziale:</b>	[●]/[Non applicabile]
<b>31. Date di Rilevazione Iniziale:</b>	[●]/[Non applicabile]
<b>32. Valore di Riferimento:</b>	[●]/[Non applicabile]
<b>33. Data/e di Osservazione:</b>	[●]
<b>34. Date di Rilevazione:</b>	[●]/[Non applicabile]
<b>35. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione</b>	[●]
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
<b>36. Periodo di Offerta e modalità di adesione all'Offerta</b>	<p>[Dal [●] al [●] (date entrambe incluse)[, salvo [chiusura anticipata del collocamento] [o] [proroga] (si veda quanto indicato al punto [32] [e] [33]).</p> <p>[Solo per i contratti conclusi fuori sede[ con Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [●] al [●] (date entrambe incluse). Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata mediante comunicazione al Collocatore o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede entro tale termine. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo [mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. al Collocatore, all'indirizzo indicato nelle relative schede di adesione o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, al domicilio indicato nella dichiarazione di cui all'art. 159, comma 1, lett. a) della Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificata ed integrata ed, in ogni caso, anticipata via fax al numero indicato nelle relative schede di adesione lo stesso giorno di spedizione della lettera. [Il recesso potrà essere presentato, altresì, per iscritto all'Agenzia presso cui è acceso il conto deposito sui cui l'investitore ha disposto l'immissione dei titoli.] / [altro].]</p> <p>[Solo per i contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza [con Intermediari Autorizzati che agiscano in qualità di Collocatori], il periodo di [sottoscrizione][adesione] decorre dal [●] al [●]</p>

	<p>(date entrambe incluse). Ai sensi dell'art. 67-<i>duodecies</i> del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di quattordici giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza del suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo, [mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. al Collocatore, all'indirizzo indicato nelle relative schede di adesione ed, in ogni caso, anticipata via fax al numero indicato nelle relative schede di adesione lo stesso giorno di spedizione della lettera. Il recesso potrà essere presentato, altresì, [per iscritto all'Agenzia presso cui è acceso il conto deposito su cui il Richiedente ha disposto l'immissione dei titoli nonché] tramite l'apposita funzionalità di Banca Multicanale via internet.] [<i>altro</i>]]</p> <p>[Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati [sul MOT] [<i>altra sede di distribuzione</i>] avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.]</p> <p>[Le sottoscrizioni avverranno [tramite l'utilizzo dell'apposita Scheda di Adesione a disposizione presso il/i Collocatore/i [ed i soggetti che operano per questi ultimi]]][ovvero] [mediante <i>internet</i>] [<i>altro</i>]]</p> <p>[Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite degli Intermediari Autorizzati che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli [sul MOT] [<i>indicare altra sede di distribuzione</i>] direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare [sul MOT] [<i>indicare altra sede di distribuzione</i>] – trasmettendoli ad un operatore partecipante [al MOT] [<i>altra sede di distribuzione</i>]].]</p> <p>[Le sottoscrizioni sono irrevocabili, fatto salvo quanto sopra previsto e le ulteriori ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile.] [<i>altro</i>]] / [Non Applicabile]</p>
<b>37. Responsabile del Collocamento</b>	<p>[•]</p> <p>[sito web: [•]] / [Non Applicabile]</p>
<b>38. Collocatori</b>	<p>[(i)] [UniCredit S.p.A. [(sito web: <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a>)] [per il tramite di [<i>specificare i canali di raccolta (es. il/i gruppo/i di filiali)</i>]]]</p> <p>[(ii)] [<i>indicare ulteriori o diversi collocatori e, ove applicabile, il relativo sito web, specificando gli eventuali canali di raccolta</i>]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere [ulteriori] soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS] [<i>altro</i>] e pubblicato sul sito web dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>].]</p> <p>[Il collocamento avverrà senza assunzione a fermo, né assunzione di</p>

	<p>garanzia nei confronti dell'Emittente.] [<i>altro</i>]</p> <p>[Non Applicabile]</p>
<b>39. Altri soggetti partecipanti all'Offerta</b>	[•] / [Non Applicabile]
<b>40. Data di stipula degli accordi di collocamento</b>	[In data [•] l'Emittente ha concluso con [il Responsabile del Collocamento/ <i>altro</i> ] l'accordo di collocamento delle Obbligazioni] / [Non Applicabile]
<b>41. Modalità di collocamento/distribuzione</b>	<p>[Offerta in sede [per [<i>specificare il collocatore / i canali di raccolta cui è applicabile</i>]]]</p> <p>[Offerta fuori sede [per [<i>specificare il collocatore / i canali di raccolta cui è applicabile</i>]]]</p> <p>[Collocamento tramite <i>internet</i> [per [<i>specificare il collocatore / i canali di raccolta cui è applicabile</i>]]]</p> <p>[<i>altro</i>]</p> <p>[Distribuzione [sul MOT] [<i>altra sede di distribuzione</i>] per il tramite di Intermediari Autorizzati[, tra cui [•] in qualità di [Collocatore/Collocatori] [<i>specificare le modalità</i>]]]</p> <p>[L'Operatore Incaricato è/Gli Operatori Incaricati sono [•]]/ [Non Applicabile]</p>
<b>42. Chiusura anticipata dell'Offerta</b>	[[L'Emittente][e][il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente][previa comunicazione all'Emittente] [ <i>altro</i> ] si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta, dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS] [ <i>altro</i> ] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [ <i>indicare altri siti, luoghi</i> ]], prima della chiusura del Periodo di Offerta]/[Non Applicabile]
<b>43. Facoltà di proroga del Periodo di Offerta</b>	[[L'Emittente][e][il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente][previa comunicazione all'Emittente] [ <i>altro</i> ] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta[, stabilendo ulteriori Date di Regolamento,] dandone comunicazione tramite apposito avviso trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS] [ <i>altro</i> ] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [ <i>indicare altri siti, luoghi</i> ]], prima della chiusura del Periodo di Offerta]/[Non Applicabile]
<b>44. Facoltà di aumentare l'ammontare dell'Offerta</b>	[[L'Emittente][e][il Responsabile del Collocamento, previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Nominale dell'Offerta con apposito avviso che sarà trasmesso alla CONSOB [non appena tale elemento è determinato][, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS] [ <i>altro</i> ] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [ <i>indicare altri siti, luoghi</i> ]] / [Non Applicabile]

<b>45. Lotto Minimo ai fini dell'adesione all'Offerta</b>	[•]/ [Non Applicabile]
<b>46. Lotto Massimo ai fini dell'adesione all'Offerta</b>	[•]/[Non Applicabile]
<b>47. Commissioni e/o altri costi inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione</b>	<p>[Il Prezzo di Sottoscrizione comprende commissioni di [collocamento]/[distribuzione] pari al [•]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate [per un ammontare nominale complessivo pari a [•] (l'“<b>Importo Iniziale</b>”). Tali commissioni di [collocamento]/[distribuzione] potranno aumentare fino al massimo del [•]% del valore nominale delle Obbligazioni collocate, al ricorrere delle condizioni specificate di seguito.]]</p> <p>[Nell'ipotesi in cui l'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni collocate ed assegnate al termine del Periodo di Offerta risultasse superiore ovvero inferiore all'Importo Iniziale, le commissioni di [collocamento]/[distribuzione] [corrisposte dall'Emittente al/ai Collocatore/i][applicate dall'Emittente] con riferimento alle Obbligazioni collocate potrebbero, in base alle mutate condizioni di mercato (e cioè in base ai parametri di mercato che influiscono sul prezzo del prodotto, quali ad esempio il livello dei tassi di interesse e le volatilità di mercato), aumentare fino ad un massimo del [•]% [ovvero diminuire fino a un minimo del [•]%,] del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni saranno comunicate al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e [indicare altri siti, luoghi]].]</p> <p>[Il Prezzo di Sottoscrizione include anche altri oneri pari al [•]%del valore nominale delle Obbligazioni collocate.]</p> <p>[Tali [commissioni] [e] [oneri] sono inclusi nel Prezzo di Sottoscrizione, quindi interamente a carico del sottoscrittore.]/</p> <p>[Non Applicabile]</p>
<b>48. Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei Titoli</b>	<p>[Il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuato alla relativa Data di Regolamento mediante addebito sui conti dei sottoscrittori. I Titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso [Monte Titoli S.p.A./altro].][altro] / [Non Applicabile]</p>

<p><b>49. Condizioni cui è subordinata l'Offerta</b></p>	<p>[Salva la facoltà di non dare inizio o revocare l'Offerta secondo quanto previsto al successivo punto 40, l'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione] / [L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione [alla quotazione]/[alla negoziazione] da parte di [Borsa Italiana S.p.A.]/[EuroTLX®]/[<i>indicare altro sistema multilaterale di negoziazione</i>] entro [●].]/ [<i>altro, secondo quanto previsto nella Sezione VI, Capitoli 3 o 3-bis, Paragrafi 3.1.1 o 3.1.1-bis del Prospetto di Base</i>].</p> <p>[<i>Per le limitazioni di cui al punto a) della Sezione VI, Capitolo 3, Paragrafo 3.1.1 del Prospetto di Base: L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di estendere l'Offerta ad altri canali di raccolta [dell'Emittente stesso] [del Collocatore], dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>].]]] / [Non Applicabile]</i></p>
<p><b>50. Facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta/revocare l'Offerta</b></p>	<p>[Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo UniCredit[, del Responsabile del Collocamento] [o] [del Collocatore], che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e del Responsabile del Collocamento[, d'intesa tra loro]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [e] [il Responsabile del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [previa comunicazione all'Emittente] [<i>altro</i>] [avrà] [avranno] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di revocare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB[, diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS] [<i>altro</i>] e pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>]]]/[Non Applicabile]</p>
<p><b>51. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta</b></p>	<p>[L'Emittente[, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Collocamento]] [Il Responsabile del Collocamento] renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro [dieci] [●] Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta[, con un comunicato che sarà [diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema SDIR-NIS e] [<i>altro</i>] pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [e del Responsabile del Collocamento (<i>indicare sito web</i>)]/[<i>altro</i>].] / [Non Applicabile]</p>
<p><b>52. Importo destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta, ovvero dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura</b></p>	<p>[L'importo residuo, pari a [●], sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino all'effettiva chiusura anticipata dell'Offerta ovvero l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di [●].]/[Non Applicabile]</p>

<b>anticipata e fino alla chiusura effettiva della medesima (importo residuo)</b>	
<b>53. Altre disposizioni relative all'Offerta</b>	[•]/[Non Applicabile]

<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b>	
<b>54. Negoziazione dei Titoli</b>	<p>[L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'adozione del provvedimento di ammissione [alla quotazione]/[alla negoziazione] da parte di [Borsa Italiana S.p.A.]/[EuroTLX®]/[<i>indicare altro sistema multilaterale di negoziazione</i>] entro [•].]</p> <p>[L'Emittente [pertanto] [ha richiesto] [si impegna a [far] richiedere [tramite [•]]] [, entro [•] [successivi alla chiusura del Periodo di Offerta]/[successivi alla Data di Emissione]/[<i>altro</i>],] [l'ammissione alla quotazione ufficiale [sul mercato [MOT][ExtraMOT] gestito da Borsa Italiana S.p.A.] [su (<i>indicare altro mercato regolamentato</i>)] [l'ammissione alla negoziazione [su un sistema multilaterale di negoziazione] [sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.] [su [•]] [con avvio delle negoziazioni [entro] il [•].]</p> <p>[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni [offerte nell'ambito del Programma] con provvedimento n. [•] del [•].]</p> <p>[La quotazione ufficiale sul mercato MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento [•]] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [<i>altro</i>].]</p> <p>[L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.]</p> <p>[Con provvedimento n. [•] del [•] [Borsa Italiana S.p.A.]/[<i>altro</i>] ha disposto l'ammissione alla quotazione del Prestito Obbligazionario [sul MOT [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.]] [<i>altro mercato regolamentato</i>].] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato [MOT] [<i>altro mercato regolamentato</i>] è il [•].]/[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>web</i> dell'Emittente <i>www.unicreditgroup.eu</i> [e del Responsabile del Collocamento [•]] [<i>indicare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [<i>altro</i>].]</p>

	<p>[La negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A. è subordinata all'ammissione da parte [dell'Unità di Supervisione di EuroTLX SIM S.p.A., che sarà deliberata entro i termini e in conformità alle previsioni stabiliti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione di volta in volta vigente, disponibile sul sito <i>www.eurotlx.com</i>.]</p> <p>[Con provvedimento n. [•] del [•] EuroTLX SIM S.p.A. ha disposto l'ammissibilità alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del Prospetto di Base. L'Emittente [ha richiesto] [si impegna a [far] richiedere [- tramite [•]- ]] l'avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni su EuroTLX® entro [•] [successivi alla chiusura del Periodo di Offerta]/[successivi alla Data di Emissione].]</p> <p>[La negoziazione su [•] è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni da parte di [•].]</p> <p>[altro]</p>
<p><b>55. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</b></p>	<p>[[UniCredit Bank AG, Succursale di Milano] <i>[indicare altro soggetto intermediario operante sul mercato secondario]</i> svolge l'attività di <i>[market maker/price maker/ (altro)]</i> [sul mercato MOT] <i>[indicare altro mercato regolamentato]</i> [sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT] [sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A.] <i>[indicare altro sistema multilaterale di negoziazione]</i> [altro].</p> <p>[Si precisa che [UniCredit Bank AG, Succursale di Milano], <i>[altro soggetto]</i>, nel periodo che precede la [quotazione/negoziazione] su <i>[indicare mercato regolamentato/sistema di negoziazione]</i>, si impegna al riacquisto delle Obbligazioni secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al <i>pricing</i> del prodotto nel mercato primario e tenuto conto di uno <i>spread</i> denaro-lettera che sarà al massimo pari a [•], in normali condizioni di mercato e ipotizzando che i parametri che determinano i prezzi siano allineati con quelli che hanno determinato il <i>pricing</i> del prodotto nel mercato primario]. <i>[altro]</i></p>

<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	
<b>56. Rating delle Obbligazioni</b>	[•] / [Non Applicabile]
<b>57. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, delle Condizioni Definitive</b>	[sito <i>web</i> del Responsabile del Collocamento] [sito/i <i>web</i> dei Collocatori] [•] / [Non Applicabile]
<b>58. Ulteriori Informazioni</b>	[I Titoli non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi] <i>[altro]</i>

<b>59. Luoghi in cui saranno pubblicati gli eventuali avvisi agli Obbligazionisti</b>	Tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso da comunicarsi sul sito <i>web</i> dell'Emittente <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> [eventuali ulteriori luoghi]
<b>60. Altre disposizioni</b>	[●] / [Non Applicabile]

**[ULTERIORI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

*(l'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nel presente paragrafo le informazioni supplementari di cui all'Allegato XXI del Regolamento 809/2004/CE, ove pertinenti)]*

**RESPONSABILITÀ**

[UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.]

[UniCredit S.p.A., in qualità di emittente, e [●], in qualità di responsabile del collocamento, si assumono la responsabilità circa le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive, per quanto di rispettiva competenza.]

[LUOGO, DATA]

[FIRMA AUTORIZZATA]

**ALLEGATO I – NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL’OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE]**